Legge 16 dicembre 2013 n.166
"Imposta generale sui redditi"

Testo coordinato con le modifiche derivanti dal Decreto – Legge 16 giugno 2014 n.90, dal Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.97, dal Decreto Delegato 5 dicembre 2014 n.213, dalla Legge 23 Dicembre 2014 n.219, dal Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n.5, dal Decreto Delegato 1 luglio 2015 n.104, dal Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.127, dalla Legge 22 dicembre 2015 n.189, dal Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, dal Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51, dalla Legge 7 agosto 2017 n.94, dal Decreto Delegato 27 settembre 2017 n.114, dalla Legge 29 settembre 2017 n.115, dal Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137, dalla Legge 21 dicembre 2017 n.147, dal Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.15, dalla Legge 8 agosto 2018 n.104, dal Decreto Delegato 13 agosto 2018 n.108

(aggiornato al 25 settembre 2018)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

- Legge 15 novembre 1917 n.17
- Legge 17 febbraio 1961 n.7
- Legge 22 dicembre 1972 n.40
- Legge 11 novembre 1975 n.42
- Decreto 26 aprile 1976 n.15
- Legge 29 ottobre 1981 n.85
- Legge 11 febbraio 1983 n.15
- Legge 13 ottobre 1984 n.91
- Legge 20 dicembre 1984 n.117
- Legge 20 maggio 1985 n.59
- Legge 20 maggio 1985 n.63
- Legge 4 luglio 1985 n.76
- Legge 19 settembre 1990 n.108
- Decreto 16 dicembre 1991 n.153
- Decreto 30 giugno 1992 n.47
- Legge 28 settembre 1992 n.80
- Legge 22 gennaio 1993 n.9
- Legge 4 marzo 1993 n.37
- Legge 15 dicembre 1994 n.110
- Legge 16 dicembre 1994 n.113
- Legge 21 febbraio 1995 n.27
- Legge 23 maggio 1995 n.70
- Legge 19 luglio 1995 n.87
- Decreto 26 marzo 1996 n.37
- Legge 24 novembre 1997 n.134
- Legge 18 febbraio 1998 n.30
- Legge 28 aprile 1999 n.54
- Legge 25 luglio 2000 n.67
- Decreto 13 maggio 2003 n.56
- Legge 21 gennaio 2004 n.5

- Decreto 20 maggio 2004 n.64
- Legge 25 maggio 2004 n.70
- Decreto 20 luglio 2004 n.100
- Legge 17 marzo 2005 n.38
- Decreto 31 marzo 2005 n.49
- Regolamento 25 aprile 2005 n.56
- Legge 28 ottobre 2005 n. 147
- Legge 8 novembre 2005 n. 157
- Legge 17 novembre 2005 n.165
- Decreto 25 gennaio 2006 n.9
- Legge 27 gennaio 2006 n.22
- Legge 26 febbraio 2006 n.47
- Legge 15 gennaio 2007 n.4
- Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125
- Legge 18 marzo 2008 n. 47
- Legge 7 maggio 2008 n.72
- Legge 17 giugno 2008 n.92
- Decreto Delegato 30 settembre 2008 n.129
- Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3
- Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128
- Legge 21 dicembre 2009 n.168
- Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.52
- Legge 23 luglio 2010 n.129
- Legge 26 luglio 2010 n.130
- Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158
- Legge 25 gennaio 2011 n.5
- Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50
- Legge 5 ottobre 2011 n. 158
- Legge 5 dicembre 2011 n.188
- Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44
- Legge 21 dicembre 2012 n.150
- Legge 27 giugno 2013 n.71
- Legge 20 dicembre 2013 n.174
- Legge 29 luglio 2013 n.100
- Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n.11
- Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29
- Legge 3 aprile 2014 n.48
- Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63
- Decreto Delegato 15 maggio 2014 n.76
- Decreto – Legge 16 giugno 2014 n.90
- Decreto Delegato 26 giugno 2014 n. 95
- Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.97
- Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116
- Legge 24 luglio 2014 n.118
- Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120
- Legge 19 settembre 2014 n.146
- Decreto Delegato 26 settembre 2014 n.149
- Regolamento 24 ottobre 2014 n.7
- Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.176
- Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.177
- Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179

- Decreto Delegato 5 dicembre 2014 n.213
- Legge 23 dicembre 2014 n.219
- Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n.5
- Regolamento 20 febbraio 2015 n.3
- Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24
- Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.25
- Decreto Delegato 25 giugno 2015 n.95
- Decreto – Legge 30 giugno 2015 n.97
- Decreto Delegato 1 luglio 2015 n.104
- Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.127
- Decreto – Legge 30 settembre 2015 n.148
- Legge 3 novembre 2015 n.160
- Legge 22 dicembre 2015 n.189
- Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19
- Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.22
- Regolamento 18 maggio 2016 n.9
- Legge 16 giugno 2016 n.75
- Legge 21 settembre 2016 n.129
- Legge 21 dicembre 2016 n.144
- Regolamento 10 agosto 2017 n.7
- Decreto Delegato 23 marzo 2017 n.34
- Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51
- Legge 7 agosto 2017 n.94
- Errata Corrige alla Legge 7 agosto 2017 N.94
- Decreto Delegato 27 settembre 2017 n.114
- Legge 29 settembre 2017 n.115
- Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137
- Legge 21 dicembre 2017 n.147
- Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.15
- Regolamento 21 giugno 2018 n.3
- Legge 8 agosto 2018 n.104
- Decreto Delegato 13 agosto 2018 n.108
- Regolamento 31 agosto 2018 n.6
- Decreto - Legge 25 settembre 2018 n.123
- Decreto - Legge 25 settembre 2018 n.124

LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166
"IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI"

TITOLO I
NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Presupposto)

1. Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti di cui ai successivi Titoli II e III in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all'imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge.
2. I soggetti non residenti sono soggetti passivi d'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge devono intendersi per:
a) Imposta: l'imposta generale sui redditi disciplinata dalla presente legge.
b) Contribuente: il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie determinate dalla presente legge, ovvero, il soggetto che di fronte ad un fatto o un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, che la presente legge riconduce al presupposto d'imposta, sia tenuto al pagamento di quest'ultima. Il contribuente assume la qualifica di sostituto d'imposta quando, ai sensi di legge è tenuto a prelevare l'imposta dovuta da un altro soggetto passivo ed a versarla all'Amministrazione tributaria frapponendosi nei rapporti fra questa ed i soggetti.
c) Amministrazione tributaria: l'insieme degli uffici, degli organismi e delle autorità preposte all'attuazione delle disposizioni fiscali, fra le quali quelle della presente legge.
d) Ufficio Tributario: l'Ufficio della Pubblica Amministrazione deputato alle attività di riscossione, controllo ed accertamento dell'imposta generale sui redditi.
e) Persona fisica: l'individuo titolare di reddito. Rientrano nella presente definizione anche i lavoratori autonomi ed i titolari di attività economiche esercitate nella forma dell'impresa individuale, della società di persone e dell'associazione in partecipazione.
f) Lavoratore transfrontaliero: qualsiasi lavoratore che, occupato nel territorio dello Stato, risiede nel territorio di un altro Stato dove rientra di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
g) Persona giuridica: il soggetto di diritto costituito dal complesso organizzato di persone e beni, al quale la legge attribuisce la capacità giuridica.
h) Operatore economico: il soggetto che, a prescindere dalla forma giuridica, è titolare di licenza o autorizzazione analoga tesa all'esercizio di una attività economica.
i) Dimora: il luogo all'interno del territorio dello Stato nel quale un soggetto compie atti della vita privata, indipendentemente dal fatto che questa costituisca il luogo della sua residenza anagrafica nello Stato o il suo domicilio.
j) Centro degli interessi vitali: la concentrazione all'interno del territorio dello Stato della prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto.

k) Abitazione principale: l'abitazione ove il contribuente ha la propria residenza anagrafica, oppure, in assenza di residenza anagrafica, la propria dimora effettiva.
l) Possessore: il proprietario del bene o il titolare di altro diritto reale sul medesimo o il conduttore in un contratto di locazione finanziaria.
m) Gruppo di imprese: l'insieme delle società, residenti e non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, costituito dalla società controllante, o comunque in grado di esercitare un'influenza rilevante, e dalle (o dalla) società da questa direttamente o indirettamente controllate(a), o comunque sottoposte(a) ad influenza rilevante.
n) Società controllate:
   - quelle in cui un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;
   - quelle in cui un'altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;
   - quelle su cui un'altra società ha il diritto, in virtù di una legge, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo.
o) Società sottoposte a influenza rilevante: quelle in cui un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo, a condizione che non vi sia un altro socio, estraneo al ''Gruppo di imprese'', che disponga della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ai medesimi fini.
p) Parte correlata alla persona fisica: le società controllate dalla persona fisica nonché i famigliari quali il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado.
q) Applicativo informatico: (di seguito anche applicativo) è la procedura informatica il cui accesso è reso possibile in via telematica al contribuente, o al soggetto da esso delegato, che consente di inserire e trasmettere le dichiarazioni fiscali e gestire i saldi a debito ed a credito d'imposta.
r) Firma elettronica: costituisce il processo, tracciato dall'applicativo, con il quale l'utente, regolarmente registrato ed identificato, previo accreditamento, convalida le informazioni inserite.
s) Utente: è il soggetto che accede all'applicativo, previa identificazione, inserisce le informazioni richieste e convalida i contenuti. L'utente può essere il contribuente tenuto ad assolvere agli obblighi di dichiarazione, il datore di lavoro, per l'espletamento degli obblighi di cui all'articolo 85, o uno dei soggetti delegati di cui all'articolo 88.

Art. 3
(Periodo di imposta)

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

Art. 4
(Stabile organizzazione)

1. È definita "stabile organizzazione" la sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato.
2. La "stabile organizzazione" si identifica, in via esemplificativa e non esaustiva, in:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere o attività abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, costituisce stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
5. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
8. Il fatto che un'impresa non residente, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, controlli un'impresa residente, ne sia controllata o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 5

(Applicazione dell'imposta ai non residenti)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi di terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni, nel territorio stesso, di soggetti non residenti; tali redditi non si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando il soggetto obbligato al pagamento non è residente;
c) i redditi di lavoro dipendente corrisposti nello Stato o all'estero da soggetti residenti nello Stato;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, o per conto di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione o per conto di soggetti residenti;
f) ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovino nel territorio stesso.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1, si considerano prodotti nel territorio della Repubblica, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio della Repubblica o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni e gli emolumenti ad esse assimilati;
b) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.
3. La tassazione dei redditi d'impresa prodotti da soggetti non residenti avviene attraverso la tassazione isolata dei singoli redditi.
4. Con riferimento al precedente comma 1, lettera f): si presumono sempre realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in soggetti residenti; si presumono sempre non realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti.

Art. 6
(Valore normale)

1. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
2. Ai fini del controllo sulla congruità del valore normale l'Ufficio Tributario può fare riferimento a listini e/o tariffari, ove esistenti ed in uso nel mercato di riferimento.
3. Nei contratti e nelle operazioni economiche aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, il valore normale del bene si determina, con riferimento al giorno del trasferimento o di maturazione del diritto, tenendo conto delle vendite, divisioni, o stime precedenti degli immobili medesimi, dei prezzi di mercato di altri immobili posti nella stessa località ed in analoghe condizioni, nonché dei criteri di valutazione adottati dai periti nelle loro stime.
4. Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Art. 7
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta:
a) i redditi percepiti nell'esercizio delle loro funzioni dagli agenti diplomatici e consolari di Stati esteri; a condizione di reciprocità i redditi degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri che non siano anche cittadini della Repubblica;
b) gli stipendi e gli emolumenti percepiti in virtù del loro incarico di funzionari internazionali presso le organizzazioni internazionali intergovernative dai soggetti anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, in conformità alle convenzioni internazionali ratificate da San Marino;
c) i redditi prodotti dallo Stato, dagli enti e dalle aziende del settore pubblico allargato, dal fondo servizi sociali e dai fondi pensione gestiti dallo Stato, dal Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, nonché, per un periodo di cinque anni, i redditi degli immobili di civile abitazione di proprietà o condotte in forza di contratto di locazione finanziaria da società cooperative di abitazione;
d) i redditi delle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze utilizzate dal possessore e dall'affittuario dei terreni cui servono e siano destinate:
   i. al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo ed indispensabile per la lavorazione del fondo;
   ii. alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;
   iii. alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo;
e) sono altresì esenti dall'imposta per un periodo di cinque anni i redditi di immobili oggetto di intervento di risanamento o restauro risanati ai sensi della Legge di P.R.G.;
f) per un periodo di dieci anni i redditi derivanti da terreni già improduttivi, con decorrenza dall'inizio della prima annata agricola nella quale abbiano dato una produzione normale;
g) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali purché non costituiscano reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato;
h) le somme erogate ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche, nonché, le somme erogate da istituti, organismi, scuole, università anche di Stati esteri a titolo di borse di studio;
i) le somme erogate dall'Istituto per la sicurezza sociale e corrisposte a titolo di assegni familiari ed a titolo di assegno familiare integrativo di cui agli articoli 2 e 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15;
j) le somme corrisposte a titolo di pensione sociale, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 45 della Legge 11 febbraio 1983 n.15;

k) i redditi delle società, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro, esclusi quelli direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge;
l) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità disciplinati ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli conseguiti da iniziative organizzate dallo Stato o dagli enti pubblici sammarinesi;
m) i redditi catastali, da fabbricati e terreni, sino al limite di euro 1.500,00. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri;
n) i gettoni corrisposti a titolo di formazione professionale ai sensi della Legge 4 marzo 1993 n.37 e di accordi in materia stipulati;
o) i contributi sino ad €5.000,00 annui e/o i rimborsi spese documentati erogati ad atleti non professionisti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dalle federazioni ed associazioni ad esso affiliate;
p) gli assegni periodici per il mantenimento dei figli, che risultino da provvedimenti giurisdizionali.

2. Con riferimento al punto k) del precedente comma 1:

a) ai fini dell'individuazione dei redditi direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge è irrilevante il fatto che i soggetti di cui al medesimo punto k) siano titolari di licenza d'esercizio o autorizzazione equivalente ai fini dell'esercizio di attività economiche;
b) l'esenzione si applica solo su:
   i. quote associative;
   ii. rimborsi spese o contribuzioni all'erogazione di servizi;
   iii. donazioni;
   iv. contributi di funzionamento. [1]

---

[1] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) i redditi percepiti nell'esercizio delle loro funzioni dagli agenti diplomatici e consolari di Stati esteri; a condizione di reciprocità i redditi degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri che non siano anche cittadini della Repubblica;

b) gli stipendi e gli emolumenti percepiti in virtù del loro incarico di funzionari internazionali presso le organizzazioni internazionali intergovernative dai soggetti anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, in conformità alle convenzioni internazionali ratificate da San Marino;

c) i redditi prodotti dallo Stato, dagli enti e dalle aziende del settore pubblico allargato, dal fondo servizi sociali e dai fondi pensione gestiti dallo Stato, dal Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, nonché, per un periodo di cinque anni, i redditi degli immobili di civile abitazione di proprietà o condotte in forza di contratto di locazione finanziaria da società cooperative di abitazione;

d) i redditi delle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze utilizzate dal possessore e dall'affittuario dei terreni cui servono e siano destinate:
   i. al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo ed indispensabile per la lavorazione del fondo;
   ii. alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;
   iii. alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo;

e) sono altresì esenti dall'imposta per un periodo di cinque anni i redditi di immobili oggetto di intervento di risanamento o restauro risanati ai sensi della Legge di P.R.G.;

f) per un periodo di dieci anni i redditi derivanti da terreni già improduttivi, con decorrenza dall'inizio della prima annata agricola nella quale abbiano dato una produzione normale;

g) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali purché non costituiscano reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato;

Art. 8
(Divieto della doppia imposizione)

1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.

Art. 9

---

h) le somme erogate ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche, nonché, le somme erogate da istituti, organismi, scuole, università anche di Stati esteri a titolo di borse di studio;
i) le somme erogate dall'Istituto per la sicurezza sociale e corrisposte a titolo di assegni familiari ed a titolo di assegno familiare integrativo di cui agli articoli 2 e 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15;
l) le somme corrisposte a titolo di pensione sociale, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 45 della Legge 11 febbraio 1983 n.15;
k) i redditi delle società, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro, esclusi quelli direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge;
l) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità disciplinati ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli conseguiti da iniziative organizzate dallo Stato o dagli enti pubblici sammarinesi;
m) il reddito catastale dell'abitazione principale di proprietà del contribuente è esente dall'imposta generale sui redditi sino al limite massimo di €1.500,00. Tale esenzione si applica, sempre entro il predetto limite, anche alle relative pertinenze ed anche ad eventuali redditi da terreni. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri.
n) i gettoni corrisposti a titolo di formazione professionale ai sensi della Legge 4 marzo 1993 n.37 e di accordi in materia stipulati;
o) i contributi sino ad €5.000,00 annui e/o i rimborsi spese documentati erogati ad atleti non professionisti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dalle federazioni ed associazioni ad esso affiliate;
p) gli assegni periodici per il mantenimento dei figli, che risultino da provvedimenti giurisdizionali.
2. Con riferimento al punto k) del precedente comma 1:
a) ai fini dell'individuazione dei redditi direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge è irrilevante il fatto che i soggetti di cui al medesimo punto k) siano titolari di licenza d'esercizio o autorizzazione equivalente ai fini dell'esercizio di attività economiche;
b) l'esenzione si applica solo su:
   i. quote associative;
   ii. rimborsi spese o contribuzioni all'erogazione di servizi;
   iii. donazioni;
   iv. contributi di funzionamento.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 1:
1. La lettera m), del comma 1, dell'articolo 7, della Legge n.166/2013 è così modificata:
"m) i redditi catastali, da fabbricati e terreni, sino al limite di euro 1.500,00. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri;".

(Accordi internazionali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

TITOLO II
DELL'IMPOSIZIONE IN CAPO ALLE PERSONE FISICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10
(Soggetti passivi)

1. L'imposta generale sui redditi si applica:
a) alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
b) alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti.
2. Si considerano residenti le persone fisiche per le quali, nel periodo fiscale di riferimento, si avvera almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
b) dimorano per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato;
c) hanno il centro degli interessi vitali nel territorio dello Stato.
3. Le società di persone non sono soggetti passivi d'imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.
4. Le associazioni tra professionisti sono assimilate alle società di persone.

Art. 11
(Classificazione dei redditi)

1. I redditi di cui al presente Titolo, ivi compresi quelli prodotti all'estero, sono classificati nel modo seguente:
- redditi di capitali;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro e da pensione;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

2. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
4. I proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione rientrano nei redditi di capitale qualora il contratto preveda esclusivamente l'apporto di capitale; in caso contrario si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Art. 12

(Base imponibile)

1. La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo, al netto degli oneri deducibili previsti dalla presente legge, e con esclusione:
a) dei redditi soggetti a tassazione separata;
b) dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
c) dei redditi esenti.
2. Per i contribuenti non residenti la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, così come definiti nel precedente articolo 5.
3. Concorrono a formare il reddito del contribuente, in quanto al medesimo imputati:
a) i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati;
b) i redditi altrui di cui abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Art. 13
(Redditi soggetti ad imposizione separata)

1. Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo comma 2:
a) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41, comprese quelle realizzate in occasione di cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa, e il realizzo d'avviamento;
b) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
c) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
d) i compensi di cui ai commi b) e c) dell'articolo 6 della Legge 20 maggio 1985 n.59;
e) le indennità o i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
f) su opzione del contribuente, i dividendi di fonte estera;
g) su opzione del contribuente, gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
h) su opzione del contribuente, gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
i) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società;
l) il 60% dei compensi percepiti dai soggetti di cui all'articolo 27 per prestazioni eseguite, in tutto o in parte, in periodi d'imposta di almeno tre anni anteriori a quello in cui i redditi stessi sono stati percepiti o per prestazioni continuative che siano state iniziate in periodo d'imposta di almeno tre anni anteriore a quello in cui avviene l'incasso e che siano poi continuate per almeno due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio sempre che sia documentabile la data di esecuzione o di inizio delle prestazioni;
m) le plusvalenze e i compensi di cui all'articolo 28.
m-bis) su opzione del contribuente, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 19, comma 1;

m-ter) su opzione del contribuente, le prestazioni pensionistiche complementari, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di rendita o di capitale.

2. Sui redditi di cui al precedente comma 1 l'imposta è determinata come segue:

i. lettera i): 17%;
ii. lettera a): 8%;
iii. lettera b): sino alla concorrenza di €5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
iv. lettere, c), d) e e), l), m): 12%;
v. lettera f): 3% sul netto frontiera;
vi. lettera g) e m-bis): 8% sul netto frontiera;
vii. lettera h): 11% sul netto frontiera;
vii-bis. lettera m-ter): 5%.

3. Con riferimento al comma precedente con la definizione "netto frontiera" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte.

4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato. [2]

---

[2] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo comma 2:

a) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41, comprese quelle realizzate in occasione di cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa, e il realizzo d'avviamento;
b) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
c) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
d) i compensi di cui ai commi b) e c) dell'articolo 6 della Legge 20 maggio 1985 n.59;
e) le indennità o i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
f) su opzione del contribuente, i dividendi di fonte estera;
g) su opzione del contribuente, gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
h) su opzione del contribuente, gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
i) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società;
l) il 60% dei compensi percepiti dai soggetti di cui all'articolo 27 per prestazioni eseguite, in tutto o in parte, in periodi d'imposta di almeno tre anni anteriori a quello in cui i redditi stessi sono stati percepiti o per prestazioni continuative che siano state iniziate in periodo d'imposta di almeno tre anni anteriore a quello in cui avviene l'incasso e che siano poi continuate per almeno due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio sempre che sia documentabile la data di esecuzione o di inizio delle prestazioni;
m) le plusvalenze e i compensi di cui all'articolo 28.

2. Sui redditi di cui al precedente comma 1 l'imposta è determinata come segue:

i. lettera i): 17%;
ii. lettera a): 8%;
iii. lettera b): sino alla concorrenza di €5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
iv. lettere, c), d) e e), l), m): 12%;
v. lettera f): 3% sul netto frontiera;
vi. lettera g): 8% sul netto frontiera;
vii. lettera h): 11% sul netto frontiera.

Art. 14
(Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento:

a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con decreto delegato;
b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell'Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera a) che precede;
c) le spese di cui agli Allegati A e B della presente legge.

2. Le passività di cui al punto a) del precedente comma sono deducibili per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3.
3. L'ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) del precedente comma, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.
4. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.
5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché dai lavoratori e pensionati transfrontalieri.

---

3. Con riferimento al comma precedente con la definizione "netto frontiera" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte.
4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 2:
1. All'articolo 13, comma 1, della Legge n.166/2013 sono aggiunte le seguenti lettere m-bis), m-ter):
"m-bis) su opzione del contribuente, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 19, comma 1;
m-ter) su opzione del contribuente, le prestazioni pensionistiche complementari, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di rendita o di capitale.".
Articolo 3:
1. Il punto vi., del comma 2, dell'articolo 13, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"vi. lettera g) e m-bis): 8% sul netto frontiera;".
Articolo 3-bis:
1. All'articolo 13, comma 2, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente punto vii-bis.:
"vii-bis. lettera m-ter): 5%.".

5-bis. Al personale residente anagraficamente in Repubblica che ricopre incarichi diplomatici ed amministrativi per l'intero anno fiscale e per attività a tempo pieno e in via esclusiva presso le Missioni Diplomatiche a New York, Ginevra, Bruxelles, Vienna, Strasburgo e l'Ambasciata a Roma, è riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, pari al 50% dell'intera quota annuale da documentare.

6. Le passività di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente comma 1, lettera a).

8. L'Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l'applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale. [3]

---

[3] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento:

a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con decreto delegato;

b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell'Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera a) che precede;

c) le spese di cui agli Allegati A e B della presente legge.

2. Le passività di cui al punto a) del precedente comma sono deducibili per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3.

3. L'ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) del precedente comma, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.

4. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.

5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e dai lavoratori transfrontalieri.

6. Le passività di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente comma 1, lettera a).

8. L'Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l'applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.97 (Reiterato con Decreto Delegato 26 settembre 2014 n.149), Articolo 1:

1. L'articolo 14, comma 5, della Legge n. 166/2013 è così sostituito:

Art. 15

(Deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori)

1. I contributi previdenziali obbligatori previsti dalla legge sono deducibili dal reddito imponibile come segue:

a) i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti sono integralmente deducibili dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 24; di tale deduzione si tiene conto anche ai fini del calcolo delle ritenute alla fonte di cui al successivo articolo 101;

b) i contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali sono integralmente deducibili rispettivamente dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 27 e dalla base imponibile per la determinazione del reddito d'impresa di cui al successivo Capo V.

Art. 16

(Detrazioni soggettive)

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:

a) €250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;

b) €250,00 per ogni figlio a carico;

c) €125,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;

d) €125,00 per ogni altro familiare convivente a carico;

e) €125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.

2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:

a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti, purché conviventi con il contribuente;

b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti ed infine

---

"5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché dai lavoratori e pensionati transfrontalieri.".

Reiterazione Decreti Delegati nn. 95 e 97 dell'anno 2014:
Decreto Delegato 26 settembre 2014 n.149, Articolo Unico:

1. I Decreti Delegati n. 95 del 26 giugno 2014 "Armonizzazione della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche in relazione alla nuova normativa per l'esercizio delle attività economiche" e n. 97 del 26 giugno 2014 "Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 'Imposta Generale sui redditi' e al Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n. 11 'Disciplina degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 7 e 148, comma 11, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e definizione dello strumento di pagamento elettronico per il pagamento delle spese effettuate in territorio'" sono reiterati a tutti gli effetti di legge nei testi già pubblicati.

Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 4:

1. All'articolo 14, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Al personale residente anagraficamente in Repubblica che ricopre incarichi diplomatici ed amministrativi per l'intero anno fiscale e per attività a tempo pieno e in via esclusiva presso le Missioni Diplomatiche a New York, Ginevra, Bruxelles, Vienna, Strasburgo e l'Ambasciata a Roma, è riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, pari al 50% dell'intera quota annuale da documentare.".

quelli inoccupati, regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro che non abbiano rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza purché conviventi con il contribuente.

3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare inferiore ad €7.500,00 e se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.

4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.

5. Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, salvo diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.

7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.

8. L'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al precedente comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.

9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino a €15.000,00 si detraggono dall'imposta €100,00.

10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato. [4]

---

[4] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) €250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) €250,00 per ogni figlio a carico;
c) €125,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) €125,00 per ogni altro familiare convivente a carico;
e) €125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.

2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti, purché conviventi con il contribuente;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente.

3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare inferiore ad €7.500,00 e se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.

4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.

5. Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, salvo diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.

Art. 17
(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo II è determinata applicando l'aliquota progressiva per scaglioni indicata nella Tabella 1 dell'Allegato C della presente legge.

Art. 18
(Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta)

1. Se alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.
2. In deroga al comma precedente, le imposte assolte all'estero a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino; tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all'estero e i ricavi complessivi, considerando eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione.
3. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 per individuare l'applicazione dell'imposta ai non residenti e concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le medesime tipologie dei redditi interni.
4. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
5. Agli effetti di quanto stabilito al comma 1 e 2, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo ed in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che siano state definitivamente pagate

---

7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al precedente comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino a €15.000,00 si detraggono dall'imposta €100,00.
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.

Modifiche legislative:
Legge 23 dicembre 2014 n.219, Articolo 57:
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è modificata come segue:
"b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti ed infine quelli inoccupati, regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro che non abbiano rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza purché conviventi con il contribuente.".

entro il 31 dicembre dell'anno della sua presentazione; il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
6. La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
7. Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere siano state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo, sempre in riferimento all'anno di competenza economica.
8. Eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all'estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione ove questo reddito sia stato dichiarato entro tre anni dall'esercizio di competenza.
9. Per le imposte pagate all'estero dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito, anche l'imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.

CAPO II
REDDITI DI CAPITALE

Art. 19
(Redditi di capitale e loro determinazione)

1. Sono considerati redditi di capitale:
a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
c) i compensi per prestazioni di fidejussione o altra garanzia;
d) i dividendi e gli utili ad essi assimilabili anche in natura;
e) gli interessi ed i frutti in genere derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
f) quelli derivati da capitali dati a mutuo compresi i finanziamenti dei soci.
f-bis) i redditi, intesi come differenza tra il capitale ricevuto ed i premi pagati, corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, con esclusione dei capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato a titolo di copertura del rischio demografico.
2. L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui siano stati percepiti senza alcuna deduzione.
3. Per i capitali dati a mutuo gli interessi si considerano percepiti nella misura pattuita per iscritto e se la misura non sia determinata per iscritto gli interessi si computano al tasso legale.
2. I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono produttivi di interessi in misura pari al tasso legale salvo che dal bilancio, dai rendiconti, da deliberazione assembleare o da altra documentazione non risulti:
a) che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo;
b) che per i versamenti non siano dovuti interessi;
c) che per i versamenti sia stato pattuito un diverso tasso.
3. Nei redditi di cui al punto e) del comma 1 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione o la somma impiegata ovvero il valore normale dei beni impiegati. [5]

[5] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

CAPO III
REDDITI DI TERRENI E DI FABBRICATI

Art. 20
(Redditi dei terreni)

1. Il reddito dei terreni è quello derivante dal possesso di terreni atti alla produzione agricola ed è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario, così come definiti dall'articolo 1 della Legge 4 luglio 1985 n.76 nella misura risultante dal Catasto.
2. Quando il terreno sia dato in affitto il reddito agrario è attribuito all'affittuario nei cui confronti concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 60%.
3. Qualora il fondo rustico non venga coltivato, neppure in parte, per un'intera annualità, limitatamente a detta annualità si applica una riduzione del 40% del reddito dominicale e si esclude il reddito agrario dall'ambito imponibile.

Art. 21
(Attività agricola)

1. Sono compresi nel reddito dei terreni anche quei redditi derivanti da attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti del fondo, purché rientranti

---

1. Sono considerati redditi di capitale:
a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
c) i compensi per prestazioni di fidejussione o altra garanzia;
d) i dividendi e gli utili ad essi assimilabili anche in natura;
e) gli interessi ed i frutti in genere derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
f) quelli derivati da capitali dati a mutuo compresi i finanziamenti dei soci.
2. L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui siano stati percepiti senza alcuna deduzione.
3. Per i capitali dati a mutuo gli interessi si considerano percepiti nella misura pattuita per iscritto e se la misura non sia determinata per iscritto gli interessi si computano al tasso legale.
2. I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono produttivi di interessi in misura pari al tasso legale salvo che dal bilancio, dai rendiconti, da deliberazione assembleare o da altra documentazione non risulti:
a) che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo;
b) che per i versamenti non siano dovuti interessi;
c) che per i versamenti sia stato pattuito un diverso tasso.
3. Nei redditi di cui al punto e) del comma 1 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione o la somma impiegata ovvero il valore normale dei beni impiegati.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 5:
1. All'articolo 19, comma 1, della Legge n.166/2013 è aggiunta la seguente lettera f-bis):
"f-bis) i redditi, intesi come differenza tra il capitale ricevuto ed i premi pagati, corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, con esclusione dei capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato a titolo di copertura del rischio demografico.".

nell'ordinaria attività agricola anche se svolta in forma associata, ed abbiano per oggetto prevalente i prodotti del fondo.
2. L'allevamento del bestiame e degli animali destinati direttamente o indirettamente alla alimentazione umana è del pari considerato come rientrante nell'attività agricola, se i prodotti per l'alimentazione del bestiame sono prevalentemente forniti dal fondo.
3. Sono, altresì, considerate attività agricole la pastorizia, l'apicoltura, la floricoltura, la vivaistica.

Art. 22

(Reddito di fabbricati di civile abitazione)

1. Il reddito dei fabbricati destinati a civile abitazione, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.
2. Quando il fabbricato destinato a civile abitazione e/o le relative pertinenze vengano locati, il reddito del fabbricato è pari al 60% del valore del canone di locazione. Non si considerano, ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme che i locatari devono rimborsare al proprietario per spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile e simili. Il reddito derivante dalla locazione di fabbricato destinato a civile abitazione non può essere inferiore all'importo minimo previsto dall'articolo 10 della Legge 21 febbraio 1995 n.27 aggiornato ai sensi di legge.
3. Qualora il reddito di cui al comma 2 sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest'ultimo costituisce il reddito imponibile.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano quando il locatore eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo e l'immobile è dato in locazione nell'ambito della predetta attività come risulta dalle scritture contabili. In questo caso i redditi degli immobili concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le norme del successivo Capo V, o secondo le norme del lavoro autonomo di cui al successivo Capo IV.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato o tardivo accatastamento, il reddito di fabbricato atto all'uso cui è destinato ma non ancora accatastato, è determinato, a decorrere dal periodo di imposta nel quale il fabbricato medesimo sia diventato utilizzabile, per analogia e comparativamente con fabbricati simili. Si considerano produttivi di reddito anche i fabbricati non ancora completamente ultimati e non accatastati per i quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori ai sensi dell'articolo 168, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87; in tale caso la rendita è determinata sulla base dei parametri di cui all'articolo 4, comma primo e secondo, del Decreto 20 maggio 2004 n.64 rivalutati sulla base dei coefficienti stabiliti dalla successiva normativa ed aggiornabili con decreto delegato. La rendita di cui al periodo precedente risulta da dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 162, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87 da depositarsi all'Ufficio tecnico del Catasto e da allegarsi alla dichiarazione dei redditi.
6. L'imputazione dei redditi di cui al comma 2 alla base imponibile avviene nel periodo di imposta al quale si riferisce il contratto indipendentemente dall'effettiva percezione. Entro il termine di prescrizione ordinaria dell'attività di accertamento, qualora il contribuente abbia imputato i predetti redditi ma non li abbia percepiti, e solo in presenza di una effettiva e documentata perdita del credito, questi ha facoltà di presentare una dichiarazione rettificativa al fine di recuperare l'imposta pagata.

Art.23
(Fabbricati destinati ad attività economiche)

1. Il reddito dei fabbricati destinati e/o atti all'esercizio di attività economiche, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.
2. Per i fabbricati di cui al comma 1 iscritti nel registro dei beni ammortizzabili nonché detenuti in locazione finanziaria e sede di esercizio dell'attività, la rendita catastale non concorre a formare il reddito complessivo di lavoro autonomo o d'impresa, fatta salva la deducibilità dei relativi costi ai sensi delle disposizioni del Capo IV e del Capo V.
3. Qualora i fabbricati destinati all'esercizio di attività economica siano dati in locazione, il reddito del fabbricato è costituito dal canone d'affitto:
a) diminuito del 25%, per i locatori che non hanno l'obbligo della tenuta delle scritture contabili di cui al Titolo VII;
b) che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo secondo le norme del successivo Capo IV e Capo V, in tutti gli altri casi.
4. Qualora il reddito di cui al comma 3, lettere a) e b), sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest'ultimo costituisce il reddito imponibile.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 5 e 6.

CAPO IV
REDDITI DI LAVORO E DI PENSIONE

Art. 24
(Redditi di lavoro dipendente)

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel corso dell'anno solare in denaro o in natura per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
2. Rientrano fra i redditi da lavoro dipendente di cui al comma 1 i compensi:
a) comunque denominati a titolo di premi di produzione;
b) sotto la forma della distribuzione di utili;
c) a titolo di sussidi o liberalità.
3. Le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75% del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte, missioni, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all'importo massimo giornaliero di €25,00, elevate ad €50,00 per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia.
4. La base imponibile del reddito da lavoro dipendente è data dai redditi lordi di cui ai commi che precedono al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore dipendente e di un abbattimento forfettario pari al 7% e sino ad un massimo di €2.800,00. La misura di tale abbattimento è modificabile con decreto delegato.

5. Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura di cui al comma 1, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenuti nell'articolo 6. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad €500,00; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5:
a) per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori, concessi in uso promiscuo al dipendente si assume una percorrenza convenzionale annua di 3.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle stabilite negli accordi contrattuali per la categoria di appartenenza per l'anno di riferimento, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;
b) per i fabbricati condotti in locazione dal datore di lavoro, concessi in uso o comodato al lavoratore dipendente, si assume il 30% dei costi complessivi sostenuti dal datore di lavoro comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, al netto di quanto eventualmente corrisposto per il godimento del fabbricato stesso da parte dell'utilizzatore. In caso di fabbricato di proprietà o in locazione finanziaria, in sostituzione del canone di affitto si prende in considerazione la rendita catastale, senza considerare la quota di ammortamento o il canone di leasing.

Art. 25
(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:
a) le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
b) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 13, comma 2, lettera iii;
c) ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrano né capitale né lavoro;
d) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;
e) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.
2. Ai redditi di cui al punto b) del comma 1 non sono applicabili le detrazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 24.

Art. 26
(Redditi da pensione)

1. I redditi da pensione percepiti da soggetti residenti sono imponibili al netto di un abbattimento forfettario pari al 20%.
2. Ai titolari di reddito da pensione spettano le deduzioni e le detrazioni previste al presente Titolo.

Art. 27
(Redditi di lavoro autonomo)

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, esercizio inteso come professionale, abituale, ancorché non esclusivo.

L'esercizio da parte di persone fisiche di attività di lavoro autonomo o ad esso assimilate, anche in assenza di licenza, autorizzazione o iscrizione agli albi professionali si considera in ogni caso produttivo di reddito di lavoro autonomo, se ricorrono i predetti presupposti.

2. Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale attività, purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

3. Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a €1.000,00. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili, destinati all'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nelle modalità e nella misura stabilita nell'Allegato D alla presente legge.

4. Le spese relative all'acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%. Quando il bene mobile acquistato sia costituito da un automezzo, oppure il servizio acquistato sia relativo ad un automezzo, l'importo massimo sul quale applicare la predetta percentuale è pari ad €50.000,00.

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se addebitate dall'artista o dal professionista al committente attraverso espressa indicazione nella parcella o fattura.

6. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro autonomo:

a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili.

b-bis) i compensi derivanti dall'esercizio delle attività individuate all'articolo 3 del Decreto 16 dicembre 1991 n. 153 e successive modifiche.

7. Quando i redditi di cui al comma precedente non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.

8. Per i compensi in natura percepiti dal lavoratore autonomo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 24, commi 5 e 6, in quanto compatibili.

9. Si applicano le disposizioni di cui i successivi articoli 31, 33, comma 5, 34, comma 4, e 35 in quanto compatibili. [6]

---

[6] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, esercizio inteso come professionale, abituale, ancorché non esclusivo. L'esercizio da parte di persone fisiche di attività di lavoro autonomo o ad esso assimilate, anche in assenza di licenza, autorizzazione o iscrizione agli albi professionali si considera in ogni caso produttivo di reddito di lavoro autonomo, se ricorrono i predetti presupposti.

2. Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale attività, purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

3. Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a €1.000,00. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili, destinati all'esercizio dell'arte o della professione, sono

Art. 28

(Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze)

1. Concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati all'uso personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione.
2. Si considera plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti ed il costo non ammortizzato ovvero, nell'ipotesi prevista dalla lettera c), la differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato, tenuto conto, con riguardo ai beni immobili, della svalutazione monetaria.
3. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione costituisce compenso il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed il valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che debbano essere

---

ammesse in deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nelle modalità e nella misura stabilita nell'Allegato D alla presente legge.
4. Le spese relative all'acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%. Quando il bene mobile acquistato sia costituito da un automezzo, oppure il servizio acquistato sia relativo ad un automezzo, l'importo massimo sul quale applicare la predetta percentuale è pari ad €50.000,00.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se addebitate dall'artista o dal professionista al committente attraverso espressa indicazione nella parcella o fattura.
6. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro autonomo:
a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili.
7. Quando i redditi di cui al comma precedente non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.
8. Per i compensi in natura percepiti dal lavoratore autonomo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 24, commi 5 e 6, in quanto compatibili.
9. Si applicano le disposizioni di cui i successivi articoli 31, 33, comma 5, 34, comma 4, e 35 in quanto compatibili.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 127, Articolo Unico:
1. All'articolo 27, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, è aggiunta la lettera b-bis): "b-bis) i compensi derivanti dall'esercizio delle attività individuate all'articolo 3 del Decreto 16 dicembre 1991 n. 153 e successive modifiche.".

ancora pagati al locatore dal cessionario, tenuto conto, con riguardo ai beni immobili, della svalutazione monetaria.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 37, comma 5, e 39, comma 1.

CAPO V
REDDITI D'IMPRESA DELLE PERSONE FISICHE

Art. 29
(Redditi d'impresa)

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano le misure di determinazione e tassazione del reddito d'impresa prodotto da operatori economici persone fisiche. Sono esclusi dal predetto ambito di applicazione i redditi da lavoro autonomo per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 27 e 28.
2. E' considerato reddito d'impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali, di agenzia, di commercio e, in genere, di ogni altra attività economica diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di ogni genere esercitata dai soggetti di cui al precedente comma 1 per professione abituale.
3. Le attività di cui all'articolo 21, svolte oltre i limiti ivi stabiliti e che assumano il carattere dell'attività di cui al comma che precede, sono considerate produttrici di reddito di impresa.
4. L'esercizio, da parte di persone fisiche, delle attività di cui al comma 2, o di attività ad esse assimilabili, anche in assenza di licenza o autorizzazione si considera in ogni caso produttivo di reddito d'impresa, se ricorrono i presupposti in esso previsti.

Art. 30
(Determinazione del reddito)

1. Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d'imposta, risultanti dalla differenza fra l'ammontare dei ricavi comunque conseguiti, purché relativi alla produzione del reddito d'impresa, e l'ammontare dei costi inerenti sostenuti nell'esercizio della stessa, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni della legislazione tributaria.
2. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultino rilevati nella contabilità e siano relativi all'esercizio di competenza, fatti salvi quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni tributarie, e quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, siano deducibili per disposizione di legge.
3. Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti dell'impresa destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione sia diretta l'attività dell'impresa nel periodo di imposta in cui siano realizzate.
4. La perdita documentata di un periodo d'imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo, può essere portata in deduzione solo dal reddito imponibile d'impresa nella misura massima dell'80% nei tre periodi d'imposta successivi.

5. La rettifica da parte dell'Ufficio Tributario, delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'Ufficio Tributario tiene conto delle rettifiche operate e procede direttamente a rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi.

Art. 31
(Inerenza economica)

1. I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscano all'attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi concorrenti a formare il reddito, salvo che per specifica previsione normativa siano espressamente esclusi.
2. I componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi imponibili, e non imponibili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili pro quota.

Art.32
(Competenza temporale)

1. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza se in tale esercizio ne risultino certi l'esistenza e determinabile in modo oggettivo l'ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui si verifichino tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifichi l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni siano ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi stessi.

Art. 33
(Costi)

1. Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all'acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive, delle minusvalenze patrimoniali nell'anno in cui sono realizzate.
2. I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che originano ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d'impresa, con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.
3. Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del pagamento delle imposte.

4. I compensi erogati per l'opera svolta dai familiari indicati all'articolo 12 non sono detraibili salvo che questi non presentino una regolare posizione di lavoro dipendente o autonomo a tutti gli effetti di legge.
5. Non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività accertate come reato.

Art. 34
(Ricavi)

1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
2. I proventi e le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari si intendono sempre riferiti ai redditi di capitale o diversi della persona fisica e sono esclusi dal reddito d'impresa, anche se risultanti dalle scritture contabili.
3. Si comprende, inoltre, tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al primo comma assegnati all'imprenditore, ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
4. La quantificazione dei ricavi derivanti dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi con parti correlate è effettuata avuto riguardo al valore normale dei suddetti beni e servizi.

Art. 35
(Interessi passivi)

1. Gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all'attività economica effettivamente esercitata.
2. Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci, alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa di cui all'articolo 33, comma 2, fino al momento di cui ne sia iniziata o possa essere iniziata l'utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.
3. Gli interessi passivi di conto corrente sono deducibili, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, solo se il conto corrente è utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'attività d'impresa.

Art. 36
(Valutazione delle rimanenze)

1. Costituiscono rimanenze di magazzino le seguenti categorie di beni:
a) i prodotti finiti e le merci di cui alla lettera a) dell'articolo 34, comma 1;
b) le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b) dell'articolo 34, comma 1;
c) i prodotti in corso di lavorazione e i semilavorati.
2. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie

omogenee per natura e per valore ed attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
3. Agli effetti delle norme del presente articolo si comprendono nel costo i soli oneri accessori di diretta imputazione, escluse le spese generali.
4. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti ed acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
5. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 4, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
6. Per le imprese che valutano le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 5, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
7. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 4, 5 e 6, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 2 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Il minor valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del presente comma, vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino contabilizzate per un valore superiore.
8. I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d'imposta.
9. La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione, di durata pluriennale, avviene sulla base della quota parte dei corrispettivi pattuiti al netto di quelli liquidati in via definitiva.
10. Le rimanenze finali di un esercizio, nell'ammontare indicato dal contribuente o dall'Ufficio, costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
11. Nel libro degli inventari devono essere registrate le rimanenze risultanti alla fine del periodo d'imposta, con l'indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.

Art. 37

(Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive)

1. Le plusvalenze, compreso l'eventuale realizzo d'avviamento, dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 34, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati all'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate ovvero, se i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
5. Ai fini della determinazione delle plusvalenze, di cui al presente articolo, realizzate con parti correlate si tiene conto del valore normale dei beni.
6. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in contabilità in precedenti esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che abbia concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in contabilità in precedenti esercizi.
7. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria di beni costituisce sopravvenienza il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed il valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che debbano essere ancora pagati al locatore dal cessionario.

Art. 38

(Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite)

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 34, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi del comma 1, lettere a) o b), dell'articolo 37 ovvero quando sia dimostrata la perdita definitiva od il danneggiamento del bene.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa; pertanto, la perdita è deducibile esclusivamente nell'esercizio di apertura della procedura o in quello successivo. La perdita su crediti è sempre deducibile quando il credito è di importo uguale o inferiore ad euro 2.500 ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Art. 39

(Plusvalenze e minusvalenze nella cessione dei beni ai creditori)

1. La cessione dei beni appartenenti all'impresa ai creditori, ai sensi della Legge 15 novembre 1917 n.17, non determina plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Art. 40

(Ammortamenti ed accantonamenti)

1. Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa, nonché i costi ad utilizzazione pluriennale, sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri di cui all'Allegato D alla presente legge, il quale contiene anche l'indicazione dei criteri e della misura degli accantonamenti deducibili. L'Allegato prevede anche le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati.
2. Il coefficiente d'ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili, costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi di cui all'articolo 35, comma 2.
3. Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione sono deducibili nel periodo d'imposta sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato D alla presente legge, il quale prevede anche criteri e modalità per specifici settori di attività economiche.

CAPO VI
REDDITI DIVERSI

Art. 41
(Altri redditi)

1. Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da:
a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
   i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data dell'acquisto e/o della costruzione e quello della cessione;
   ii. dei beni ricevuti in successione;
b) cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni;
c) cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
d) cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d'avviamento.
d-bis) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili che sono stati oggetto di modifica della destinazione urbanistica, qualora non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di modifica delle norme di pianificazione che ne hanno determinato la modifica stessa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, punto a), si applicano anche nei casi in cui i beni ivi indicati siano oggetto di contratto di locazione finanziaria. In questo caso, ai fini della determinazione del periodo di possesso, si considera quello che intercorre fra la data di stipula del contratto o di acquisto del contratto e quella della sua cessione.
3. Salva prova contraria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta o il valore normale se maggiore, ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto o la quota capitale dei canoni di locazione corrisposti, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

4. Agli effetti dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1, si considerano ceduti per primi i titoli o gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente. Nel caso di pluralità di titoli o strumenti finanziari appartenenti a categorie omogenee, detenuti per il tramite di un intermediario finanziario, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli o strumenti finanziari.
5. Fra le plusvalenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o estinzione delle attività finanziarie ivi indicate.
6. Le plusvalenze nella gestione di partecipazioni e/o attività finanziarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono imponibili nell'anno in cui vengano realizzate al netto di eventuali minusvalenze. Eventuali saldi negativi non sono riportabili negli esercizi successivi.
7. Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente.
8. Nel caso di cessione di beni immobili ricevuti in donazione ai fini del calcolo del periodo di possesso di cui al comma 1, lettera a), si somma il periodo di possesso del donante con quello del donatario. [7]

---

[7] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da:
a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data dell'acquisto e/o della costruzione e quello della cessione;
ii. dei beni ricevuti in successione;
b) cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni;
c) cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
d) cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d'avviamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, punto a), si applicano anche nei casi in cui i beni ivi indicati siano oggetto di contratto di locazione finanziaria. In questo caso, ai fini della determinazione del periodo di possesso, si considera quello che intercorre fra la data di stipula del contratto o di acquisto del contratto e quella della sua cessione.
3. Salva prova contraria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta o il valore normale se maggiore, ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto o la quota capitale dei canoni di locazione corrisposti, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
4. Le plusvalenze derivanti da partecipazioni e/o prodotti finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c), sono imponibili nell'anno in cui vengano realizzate al netto di eventuali minusvalenze. Eventuali saldi negativi non sono riportabili negli esercizi successivi.
5. Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente.
6. Nel caso di cessione di beni immobili ricevuti in donazione ai fini del calcolo del periodo di possesso di cui al comma 1, lettera a), si somma il periodo di possesso del donante con quello del donatario.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 5 dicembre 2014 n.213, Articolo 1:

1. L'articolo 41 della Legge n. 166/2013 è così sostituito:
"Art. 41
(Altri redditi)
1. Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da:
a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
   i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data dell'acquisto e/o della costruzione e quello della cessione;
   ii. dei beni ricevuti in successione;
b) cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni;
c) cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
d) cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d'avviamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, punto a), si applicano anche nei casi in cui i beni ivi indicati siano oggetto di contratto di locazione finanziaria. In questo caso, ai fini della determinazione del periodo di possesso, si considera quello che intercorre fra la data di stipula del contratto o di acquisto del contratto e quella della sua cessione.
3. Salva prova contraria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta o il valore normale se maggiore, ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto o la quota capitale dei canoni di locazione corrisposti, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
4. Agli effetti dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1, si considerano ceduti per primi i titoli o gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente. Nel caso di pluralità di titoli o strumenti finanziari appartenenti a categorie omogenee, detenuti per il tramite di un intermediario finanziario, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli o strumenti finanziari.
5. Fra le plusvalenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o estinzione delle attività finanziarie ivi indicate.
6. Le plusvalenze nella gestione di partecipazioni e/o attività finanziarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono imponibili nell'anno in cui vengano realizzate al netto di eventuali minusvalenze. Eventuali saldi negativi non sono riportabili negli esercizi successivi.
7. Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente.
8. Nel caso di cessione di beni immobili ricevuti in donazione ai fini del calcolo del periodo di possesso di cui al comma 1, lettera a), si somma il periodo di possesso del donante con quello del donatario.".

Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.127, Articolo 1-bis:
1. Al comma 1, dell'articolo 41, della Legge 16 dicembre 2013 n.166, è aggiunta la seguente lettera:
"d-bis) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili che sono stati oggetto di modifica della destinazione urbanistica, qualora non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di modifica delle norme di pianificazione che ne hanno determinato la modifica stessa.".

TITOLO III
DELL'IMPOSIZIONE IN CAPO ALLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42
(Soggetti passivi)

1. L'imposta generale sui redditi si applica:
a) alle persone giuridiche ed agli enti ad esse assimilati residenti nel territorio dello Stato;
b) alle persone giuridiche ed agli enti ad esse assimilati non residenti nel territorio dello Stato, per i redditi ivi prodotti ai sensi dell'articolo 5.
2. Si considerano residenti le persone giuridiche e gli enti che abbiano la sede legale o la sede dell'effettiva direzione nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta.

Art. 43
(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo III è determinata applicando l'aliquota proporzionale, nella misura del 17%, al reddito imponibile calcolato a norma degli articoli seguenti. La misura di tale aliquota è modificabile con decreto delegato.

Art. 44
(Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta)

1. Se alla formazione del reddito complessivo delle persone giuridiche, degli enti ad esse assimilati e delle stabili organizzazioni di imprese non residenti concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte su tali redditi ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, sono ammesse in detrazione dell'imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. L'imposta netta e la quota d'imposta sono quelle risultanti dopo le variazioni fiscali positive e negative di reddito.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero, sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 5 per individuare l'applicazione dell'imposta ai non residenti.
3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Agli effetti di quanto stabilito al comma 1 e 2, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo ed in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che siano state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell'anno della sua presentazione. Il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
5. La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.

6. Qualora il periodo al quale appartengano tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere siano state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo, sempre in riferimento all'anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche in aumento del reddito estero recuperabili entro tre anni.
7. L'imposta estera effettivamente pagata e non recuperata rispetto a quella detraibile, ai sensi del comma 2, diventa componente negativa di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta.
8. Ad eccezione dei redditi prodotti all'estero per il tramite di stabile organizzazione, così come disciplinata, il reddito estero da considerare ai fini del calcolo del credito d'imposta, di cui ai commi precedenti, deve essere determinato moltiplicando il reddito complessivo per il rapporto tra il ricavo estero lordo ed i ricavi totali.
9. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo anche l'imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.

CAPO II
DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Art. 45
(Redditi d'impresa)

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano le misure di determinazione e tassazione del reddito d'impresa prodotto da operatori economici costituiti in forma giuridica, stabili organizzazioni di imprese non residenti, nonché, società, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguano scopi di lucro, quando non rientrino nelle fattispecie di esenzione di cui alla lettera k) dell'articolo 7.
2. I redditi dei soggetti di cui al comma precedente, obbligati alla compilazione annuale del bilancio, sono sempre in ogni caso classificati e determinati sulla base delle disposizioni contenute nel presente Titolo III.
3. È reddito d'impresa ai sensi del presente articolo, quello derivante dall'esercizio di attività commerciali, artigianali, di agenzia, produttive di beni o servizi, intermediarie, di trasporto, bancarie, assicurative e di ogni altra attività ausiliaria delle precedenti.
4. Le attività di cui all'articolo 21, svolte nella forma della società di capitali, sono sempre considerate produttrici di reddito d'impresa.

Art. 46
(Determinazione del reddito)

1. Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d'imposta, risultanti dalla differenza fra l'ammontare dei ricavi comunque conseguiti e l'ammontare dei costi inerenti relativi al periodo d'imposta, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge.
2. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultino imputati nei registri fiscali relativi all'esercizio di competenza, fatti salvi quelli imputati

al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione sia stata rinviata in conformità delle disposizioni tributarie, e quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, siano deducibili per disposizione di legge.

3. Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti dell'impresa assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione sia diretta l'attività dell'impresa nel periodo di imposta in cui siano realizzate.

4. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l'impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

5. La perdita documentata di un periodo d'imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo, può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura massima dell'80% nei tre periodi d'imposta successivi.

6. La rettifica da parte dell'Ufficio Tributario delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'Ufficio Tributario tiene conto delle rettifiche operate e procede direttamente nel rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi.

Art. 47
(Inerenza economica)

1. I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscano all'attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrano a formare il reddito, salvo che per specifica previsione normativa tali componenti negativi siano espressamente esclusi.

2. I componenti negativi, riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi imponibili e non imponibili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili *pro quota.*

Art. 48
(Competenza temporale)

1. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulti certa l'esistenza e determinabile in modo oggettivo l'ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui si verifichino tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifichi l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono

ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Art. 49
(Costi)

1. Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all'acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive e delle minusvalenze patrimoniali nell'anno in cui siano realizzate.
2. I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli originanti ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d'impresa, con l'eccezione prevista all'articolo 52, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.
3. Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del pagamento delle imposte.
4. I compensi corrisposti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
5. Non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività accertati come reato.

Art. 50
(Limiti alla deducibilità dei costi generali)

1. Per ogni periodo d'imposta:
a) i costi relativi alle spese di pubblicità, ivi incluse le sponsorizzazioni, sono deducibili fino al limite massimo dell'8% dei ricavi della gestione, di cui al successivo articolo 51;
b) i costi relativi alle attività di elaborazione dati, ivi compresi quelli relativi alle ricerche di mercato, sono deducibili fino al limite massimo del 10% dei ricavi della gestione, di cui al successivo articolo 51;
c) i costi relativi alle spese di rappresentanza sono deducibili fino al limite massimo del 5% dei ricavi della gestione, di cui al successivo articolo 51;
2. Le precedenti disposizioni non si applicano qualora i costi ivi disciplinati formino oggetto dell'attività caratteristica del contribuente.
3. La limitazione di cui al precedente comma 1, punto b), non si applica agli operatori bancari e finanziari.
4. Il contribuente può richiedere all'Ufficio Tributario la disapplicazione delle limitazioni di cui al presente articolo dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico dell'impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Art. 51
(Ricavi)

1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui al successivo articolo 56, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa;
d) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri strumenti finanziari, che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli di cui alla lettera c), anche se non rientrano fra i beni al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa.

2. Si comprende, inoltre, tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non possono costituire immobilizzazioni finanziarie se non risultino iscritti come tali nel bilancio.

4. Si considerano in ogni caso componenti positivi di reddito i redditi da terreni ed i redditi da fabbricati nella misura risultante dal catasto e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge; in ragione di quanto precede si applicano gli articoli 20, 22 e 23 del precedente Titolo II in quanto compatibili.

Art. 52

(Interessi passivi)

1. Gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all'attività economica effettivamente esercitata.

2. Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa fino al momento di cui ne sia iniziata o possa essere iniziata l'utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.

3. Gli interessi passivi di cui all'articolo 19, comma 4, quando il percipiente sia persona fisica, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Art. 53

(Valutazione delle rimanenze)

1. Costituiscono rimanenze di magazzino le seguenti categorie di beni:
a) i prodotti finiti e merci di cui alla lettera a) dell'articolo 51, comma 1;
b) le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b) dell'articolo 51, comma 1;
c) i prodotti in corso di lavorazione ed i semilavorati.

2. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore ed attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

3. Agli effetti delle norme del presente articolo si comprendono nel costo i soli oneri accessori di diretta imputazione, escluse le spese generali.

4. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti ed acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

5. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 4, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la

diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

6. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 5, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

7. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 4, 5 e 6, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 2 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

8. I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d'imposta.

9. La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione, di durata pluriennale, avviene sulla base della quota parte dei corrispettivi pattuiti al netto di quelli liquidati in via definitiva.

10. Le rimanenze finali di un esercizio, nell'ammontare indicato dal contribuente o dall'Ufficio, costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

11. Nel libro degli inventari devono essere registrate le rimanenze risultanti alla fine del periodo d'imposta, con l'indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.

Art. 54

(Strumenti finanziari)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti, si intendono per strumenti finanziari quelli elencati nell'Allegato 2 alla Legge 17 novembre 2005 n.165.

2. Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

3. I titoli indicati al precedente articolo 51, comma 1, lettere c) e d), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Le disposizioni dell'articolo 53, comma 7, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni del comma 2.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci si aggiunge, in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria, al costo dei titoli o delle quote di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c).

Art. 55

(Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive)

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 51, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, e non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
5. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che abbia concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
6. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria di beni costituisce sopravvenienza il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed il valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che debbano essere ancora pagati al locatore dal cessionario.
7. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura a fondo perduto, o in conto capitale ai soggetti passivi di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti.

Art. 56

(Plusvalenze esenti)

1. Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta ed il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto ed ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica, non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
2. L'esenzione opera alle seguenti condizioni:
a) che la partecipazione nelle società o enti indicati nel comma che precede sia detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente all'avvenuto realizzo considerando realizzate per prime le azioni o quote acquisite in

data più recente e che la partecipazione risulti dalla contabilità sociale e dal primo bilancio chiuso nel periodo del possesso della partecipazione;

b) che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.

3. In deroga al comma 1, le plusvalenze relative a partecipazioni in società immobiliari di diritto sammarinese non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in quanto esenti nella misura del 50%. Ai fini dell'applicazione di quanto precede, per "società immobiliari" si intendono le società per le quali, in alternativa:

a) più della metà del totale dell'attivo di bilancio è costituito da beni immobili;

b) più della metà dei ricavi, come risultanti dal bilancio, derivi dall'attività immobiliare.

La sussistenza dei predetti requisiti deve essere verificata con riferimento ai due bilanci precedenti all'esercizio in cui è avvenuta la cessione. In ogni caso la sussistenza, anche alternativa, dei requisiti in uno solo dei predetti esercizi è condizione sufficiente per qualificare la società come immobiliare. In caso di immobile detenuto tramite contratto di locazione finanziaria il valore assunto come riferimento è il valore di acquisto sostenuto dalla società concedente. Nel calcolo dell'attivo di bilancio non rientrano gli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa.

4. Sono esenti, anche in deroga ad altre disposizioni, le plusvalenze che possano derivare a carico della società da operazioni di riduzione del capitale sociale per esuberanza con assegnazione ai soci di partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie detenute da almeno un anno a condizione che le partecipazioni assegnate siano vincolate ad interventi di riorganizzazione da effettuare all'interno di un "Gruppo di imprese" e da realizzare nella Repubblica di San Marino. A tale fine la delibera assembleare di riduzione del capitale sociale deve indicare le ragioni della assegnazione delle partecipazioni ai soci.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 47, i costi inerenti alla gestione delle partecipazioni esenti sono sempre deducibili.

Art. 57

(Minusvalenze patrimoniali e perdite)

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 51 e 56, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi del comma 1, lettere a) o b), dell'articolo 55 ovvero quando siano dimostrati la perdita definitiva o il danneggiamento del bene. Le minusvalenze relative ai beni di cui al comma 3 dell'articolo 56 sono deducibili nella misura del 50%.

2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 51, comma 1, lettera d), che costituiscano immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 54; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

3. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi od altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

4. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso per le perdite su crediti, se il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a

procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa; pertanto, la perdita è deducibile solo ed esclusivamente nell'esercizio di apertura della procedura o in quello successivo. La perdita su crediti è sempre deducibile quando il credito è di importo uguale o inferiore ad euro 2.500 ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Art. 58

(Plusvalenze e minusvalenze nella cessione dei beni ai creditori)

1. La cessione dei beni ai creditori, ai sensi della Legge 15 novembre 1917 n.17, non determina plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.

Art. 59

(Dividendi)

1. Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare. In ragione di quanto precede i costi inerenti ai dividendi percepiti sono sempre deducibili.
2. L'esclusione di cui al comma precedente opera a condizione che la partecipazione nelle suddette società o enti sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio. Ai fini dell'applicazione della presente norma, la maturazione del periodo minimo di detenzione ininterrotta può essere realizzata anche successivamente rispetto alla distribuzione.
3. Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito delle società o dell'ente ricevente, essendo l'imposta assolta dalla società partecipata liberatoria nei confronti della partecipante.

Art. 60

(Ammortamenti ed accantonamenti)

1. Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri di cui all'Allegato D alla presente legge, il quale contiene anche l'indicazione dei criteri e della misura degli accantonamenti deducibili. L'Allegato prevede anche le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati.
2. Il coefficiente d'ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi di cui all'articolo 52.
3. Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione sono deducibili nel periodo d'imposta, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato D alla presente legge, il quale prevede anche criteri e modalità per specifici settori di attività economica.

Art. 60-bis
(Donazioni e liberalità)

1. Le donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese sono deducibili dal reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono erogate, nella misura dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione.
2. Le donazioni o liberalità destinate a progetti di recupero, conservazione e valorizzazione degli elementi costitutivi del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano quali parti integranti del patrimonio Unesco e delle rilevanze artistiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche sottoposte a tutela, sono deducibili nella misura del 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione. Annualmente con Regolamento del Congresso di Stato sono identificati i progetti finanziabili inerenti al presente comma.
2-bis. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitarie, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore a euro 1.600,00. [8]

TITOLO IV
DELLE MISURE D'INCENTIVAZIONE

CAPO I
DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

Art. 61
(Detassazione degli utili reinvestiti)

1. Gli utili annuali di bilancio, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

---

[8] **Testo originario Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 6:**
1. Dopo l'articolo 60 della Legge n.166/2013 è introdotto il seguente articolo 60-bis:
"Art. 60-bis
(Donazioni e liberalità)
1. Le donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese sono deducibili dal reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono erogate, nella misura dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione.
2. Le donazioni o liberalità destinate a progetti di recupero, conservazione e valorizzazione degli elementi costitutivi del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano quali parti integranti del patrimonio Unesco e delle rilevanze artistiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche sottoposte a tutela, sono deducibili nella misura del 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione. Annualmente con Regolamento del Congresso di Stato sono identificati i progetti finanziabili inerenti al presente comma.
2-bis. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitarie, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore a euro 1.600,00.".

2. Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che, alla data della presentazione del progetto di cui all'articolo 65 abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti dipendenti divenga inferiore a cinque o alle tre unità i benefici decadono interamente con gli effetti di cui all'articolo 67.
3. La detassazione di cui al presente articolo è ammessa anche per le imprese in regimi contabili diversi, a condizione che dall'esercizio successivo a quello dell'approvazione del progetto le imprese adottino la contabilità ordinaria.

Art. 62
(Investimenti incentivati)

1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
a) l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno un dipendente a tempo indeterminato;
c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione. Il beneficio di cui alla presente lettera è ottenibile a patto che il potenziale beneficiario non abbia ricevuto sanzioni o segnalazioni dagli uffici competenti in merito al non rispetto delle normative relative ai benefici richiesti.
2. Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni e dei servizi connessi.
3. L'importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:
a) €50.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a);
b) €300.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), nel caso di costruzioni e acquisizioni, e non inferiore a €150.000,00, nel caso di ristrutturazioni ed ampliamenti;
c) €20.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c).
4. I beni immobili di cui al comma 1, lettera b), detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione di cui all'articolo 66. In deroga a quanto precede è ammessa la sostituzione del bene immobile prima del termine di cui sopra, sulla base di una valutazione di coerenza con le finalità del progetto, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributario.
5. Sono altresì investimenti incentivanti i progetti aziendali di rilevante entità, presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nel settore turistico, volti ad una maggiore riqualificazione delle imprese ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali, che prevedono la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili. Se la

realizzazione degli investimenti di cui sopra comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione, di cui all'articolo 3 della Legge n. 87/1995 (Testo unico delle leggi edilizie ed urbanistiche), sono ridotti della metà. [9]

[9] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
a) l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi, purché tali interventi non incidano negativamente sul piano occupazionale aziendale;
b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno cinque dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato;
c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione.
2. Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni e dei servizi connessi.
3. L'importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:
a) €50.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a);
b) €300.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), nel caso di costruzioni e acquisizioni, e non inferiore a €150.000,00, nel caso di ristrutturazioni ed ampliamenti;
c) €20.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c).
4. I beni immobili di cui al comma 1, lettera b), detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione di cui all'articolo 66. In deroga a quanto precede è ammessa la sostituzione del bene immobile prima del termine di cui sopra, sulla base di una valutazione di coerenza con le finalità del progetto, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributario.
5. Sono altresì investimenti incentivanti i progetti aziendali di rilevante entità, presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nel settore turistico, volti ad una maggiore riqualificazione delle imprese ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali, che prevedono la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili. Se la realizzazione degli investimenti di cui sopra comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione, di cui all'articolo 3 della Legge n. 87/1995 (Testo unico delle leggi edilizie ed urbanistiche), sono ridotti della metà.

Modifiche legislative:
Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 21:
1. L'articolo 62, comma 1, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
a) l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno un dipendente a tempo indeterminato;
c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione. Il beneficio di cui alla presente lettera è ottenibile a patto che il

Art. 63
(Coefficienti – Modalità applicative)

1. Ai fini del trattamento fiscale non costituiscono reddito imponibile:
a) il 60% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 62, comma 1;
b) il 40% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 62, comma 1;
c) il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 62, comma 1.
2. Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli interventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%.
3. I benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell'intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell'articolo 66, entro il quinto anno successivo a quello dell'autorizzazione medesima.
4. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.
5. Qualora il valore dell'intervento di investimento complessivo sia superiore a €7.000.000,00, i benefici fiscali di cui al presente Capo I sono riconosciuti entro il settimo anno successivo a quello dell'autorizzazione.
6. Qualora l'impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell'anno di formazione dell'utile rispetto a quello esistente alla fine dell'anno precedente a quello di accesso ai benefici, l'accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente all'ammontare di imposta generale sui redditi corrispondente al beneficio fiscale usufruito.
7. [ABROGATO] [10]

---

potenziale beneficiario non abbia ricevuto sanzioni o segnalazioni dagli uffici competenti in merito al non rispetto delle normative relative ai benefici richiesti.".

[10] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Ai fini del trattamento fiscale non costituiscono reddito imponibile:
a) il 60% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 62, comma 1;
b) il 40% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 62, comma 1;
c) il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 62, comma 1.
2. Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli interventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%.
3. I benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell'intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell'articolo 66, entro il quinto anno successivo a quello dell'autorizzazione medesima.
4. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.
5. Qualora il valore dell'intervento di investimento complessivo sia superiore a €7.000.000,00, i benefici fiscali di cui al presente Capo I sono riconosciuti entro il settimo anno successivo a quello dell'autorizzazione.
6. Qualora l'impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell'anno di formazione dell'utile rispetto a quello esistente alla fine dell'anno precedente a quello di

Art. 64
(Termini di presentazione del progetto e di avvio dell'investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati non oltre centoventi giorni dall'avvio della loro realizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
2. L'avvio della realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza dai benefici, deve avvenire non oltre dodici mesi dall'autorizzazione.

Art. 65
(Contenuto del progetto di investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e devono contenere:
a) una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti indicati al presente Capo I;
b) l'indicazione dei tempi di realizzazione non superiori a cinque anni dall'inizio del progetto;
c) l'ammontare degli investimenti;
d) il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell'investimento;
e) l'indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

Art. 66
(Esito dell'istruttoria)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'istante e all'Ufficio Tributario l'esito dell'istruttoria ed accorda, contestualmente, l'eventuale autorizzazione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo.

Art. 67
(Proroghe – controlli - irregolarità)

1. Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quinquennale, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. In ogni caso, tale proroga non potrà comunque superare gli ulteriori dodici mesi.
2. Entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione e conclusione di ogni progetto di investimento, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone un

---

accesso ai benefici, l'accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente all'ammontare di imposta generale sui redditi corrispondente al beneficio fiscale usufruito.
7. Allo scopo di garantire il pagamento dell'importo dell'imposta generale sui redditi non versata per effetto delle agevolazioni concesse, l'operatore economico è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di debito con consenso ad iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell'investimento. Le formalità inerenti tali atti, ivi comprese quelle degli atti ad essi collegati, sono in esenzione dalle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 127, Articolo 1-ter:
Art.1-ter
1. Il comma 7, dell'articolo 63, della Legge 16 dicembre 2013 n.166, è abrogato.

adeguato e accurato controllo al fine di accertare la conformità della realizzazione al progetto autorizzato.
3. Decadono dai presenti benefici le imprese nei confronti delle quali l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilevi:
a) gravi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato;
b) il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste al presente Capo I.
4. La decadenza è disposta con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e comunicata dal medesimo al contribuente ed all'Ufficio Tributario entro quindici giorni dalla data del provvedimento.
5. A seguito di decadenza, l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge, in deroga alle quali, l'azione di accertamento non si prescrive sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui termina la fruizione dei benefici di cui al presente Capo.

Art. 68
(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)

1. E' fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo I con qualsiasi tipo di forme di credito agevolato sui medesimi progetti di investimento, nonché con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge 7 maggio 2008 n. 72 e dal Decreto Delegato 21 settembre 2010 n. 158 e successive modifiche.

CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 69
(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i liberi professionisti, che assumono lavoratori dalle liste di avviamento al lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta IGR nella misura e nelle modalità definite all'articolo 70.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica di tutti i lavoratori subordinati assunti nell'esercizio fiscale di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario. Ogni lavoratore assunto a tempo parziale va considerato nel calcolo del numero medio dei lavoratori dipendenti rapportando l'orario di lavoro svolto all'orario contrattuale pieno previsto per il settore di assunzione e/o ad eventuali accordi esistenti a livello aziendale che prevedano un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto.
3. L'Ufficio del Lavoro è tenuto a calcolare il numero medio di lavoratori dipendenti occupati dall'impresa o presso i liberi professionisti e ad aggiornarlo in caso di variazioni, fornendo tali dati costantemente all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e all'Ufficio Tributario al fine dell'applicazione dell'articolo 70.[11]

[11] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Agli operatori economici, ivi compresi i libero professionisti, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Titolo IV, Capo II.

Art. 70
(Aspetti Fiscali)

1. I datori di lavoro che nell'esercizio fiscale considerato, rispetto all'esercizio precedente, effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di usufruire di un credito d'imposta IGR sull'imposta generale sui redditi dovuta pari al:

a) 5% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
b) 10% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5; fermo restando che tale credito d'imposta IGR non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.

2. In caso il datore di lavoro assuma, dalle liste di avviamento al lavoro, un lavoratore:

a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza

---

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
3. I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi che precedono. Il predetto limite è elevato a dieci unità per le imprese industriali di produzione.

Modifiche legislative:
Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 1:
1.L'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:
"Art. 69
(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)
1.Agli operatori economici, ivi compresi i liberi professionisti, che assumono lavoratori dalle liste di avviamento al lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta IGR nella misura e nelle modalità definite all'articolo 70.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica di tutti i lavoratori subordinati assunti nell'esercizio fiscale di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario. Ogni lavoratore assunto a tempo parziale va considerato nel calcolo del numero medio dei lavoratori dipendenti rapportando l'orario di lavoro svolto all'orario contrattuale pieno previsto per il settore di assunzione e/o ad eventuali accordi esistenti a livello aziendale che prevedano un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto.
3.L'Ufficio del Lavoro è tenuto a calcolare il numero medio di lavoratori dipendenti occupati dall'impresa o presso i liberi professionisti e ad aggiornarlo in caso di variazioni, fornendo tali dati costantemente all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e all'Ufficio Tributario al fine dell'applicazione dell'articolo 70.".

calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;

b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che non percepisce ammortizzatori sociali;

c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;

d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%;

le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.

3. Il credito d'imposta IGR di cui ai commi 1 e 2 può essere goduto, anche in modo parziale su opzione dell'impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi. Nel caso di utilizzo parziale del credito d'imposta IGR, è possibile utilizzarne la parte residua in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio fiscale successivo.

4. Se durante l'esercizio in cui ha scelto di godere del credito d'imposta IGR l'impresa procede ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste al comma 1, può optare per cumulare i benefici in tale esercizio oppure per godere dell'ulteriore credito d'imposta IGR entro i due esercizi fiscali successivi. Non è ammesso il rimborso del credito d'imposta IGR; si applicano le disposizioni dell'articolo 126 della presente legge.

5. Il credito d'imposta IGR è revocato per le imprese che, entro due anni dall'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo il godimento del beneficio, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di dipendenti pari o superiore a quello per cui si è ottenuto il beneficio.

6. Alle imprese che decadono dai benefici ai sensi del comma 5, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi tre anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

7. Le aliquote, le soglie e le procedure di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro. [12]

---

[12] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. L'abbattimento di cui al precedente articolo 69 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.

2. La misura dell'abbattimento è pari al:

a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;

b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.

3. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che negli stessi non intervengano riduzioni della quota di incremento presupposto del beneficio. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.

4. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.
5. Alle imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 19, Articolo 7:
1. Il comma 3, dell'articolo 70, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"3. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che: (i) negli stessi anni non intervengano riduzioni delle unità lavorative superiori al 20% dell'incremento stesso e che (ii) a seguito della riduzione di cui alla lettera (i) che precede siano comunque mantenuti gli incrementi minimi di cui al comma 2. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.".

Modifiche legislative:
Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 3:
1. L'articolo 70 della Legge n.166/2013 è così sostituito:
"Art.70
(Aspetti Fiscali)
1.I datori di lavoro che nell'esercizio fiscale considerato, rispetto all'esercizio precedente, effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di usufruire di un credito d'imposta IGR sull'imposta generale sui redditi dovuta pari al:
a) 5% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
b)10% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5;
fermo restando che tale credito d'imposta IGR non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.
2. In caso il datore di lavoro assuma, dalle liste di avviamento al lavoro, un lavoratore:
a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;
b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che non percepisce ammortizzatori sociali;
c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%;
le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.
3. Il credito d'imposta IGR di cui ai commi 1 e 2 può essere goduto, anche in modo parziale su opzione dell'impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi. Nel caso di utilizzo parziale del

CAPO III
INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art. 71
(Applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I e II, alle attività economiche di nuova costituzione)

1. Il requisito di cui al comma 2 del precedente articolo 61 non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
2. Il requisito di cui al comma 3 dell'articolo 69 non si applica alle attività economiche nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
3. Con riferimento ai commi precedenti per data di "avvio della nuova impresa" si intende quella di rilascio della licenza. E' ammesso ai benefici chi non ha cessato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l'accesso ai benefici.
4. Le imprese di cui al presente articolo possono optare per la decorrenza dei benefici di cui al precedente articolo 61, a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio. [13]

---

credito d'imposta IGR, è possibile utilizzarne la parte residua in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio fiscale successivo.
4.Se durante l'esercizio in cui ha scelto di godere del credito d'imposta IGR l'impresa procede ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste al comma 1, può optare per cumulare i benefici in tale esercizio oppure per godere dell'ulteriore credito d'imposta IGR entro i due esercizi fiscali successivi. Non è ammesso il rimborso del credito d'imposta IGR; si applicano le disposizioni dell'articolo 126 della presente legge.
5.Il credito d'imposta IGR è revocato per le imprese che, entro due anni dall'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo il godimento del beneficio, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di dipendenti pari o superiore a quello per cui si è ottenuto il beneficio.
6. Alle imprese che decadono dai benefici ai sensi del comma 5, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi tre anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.
7.Le aliquote, le soglie e le procedure di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.".

[13] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Il requisito di cui al comma 2 del precedente articolo 61 non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
2. Il requisito di cui al comma 3 dell'articolo 69 non si applica alle attività economiche nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
3. Con riferimento ai commi precedenti per data di "avvio della nuova impresa" si intende quella di rilascio della licenza. E' ammesso ai benefici chi non ha cessato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l'accesso ai benefici.
4. Le imprese di cui al presente articolo possono optare per la decorrenza dei benefici di cui al precedente articolo 61, a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio.

Modifiche legislative:
Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 22:
1. All'articolo 71, della Legge n.166/2013, è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:

Art. 72

(Riporto delle perdite fiscali per le imprese di nuova costituzione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, ed all'articolo 46, comma 5, le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.

Art. 73

(Ulteriori incentivi)

1. Alle nuove attività esercitate in forma individuale d'impresa o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:
a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
c) per i primi sei periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative, i cui soci ricadano nelle condizioni di cui al precedente comma, quando:
a) trattasi di attività economiche di nuova costituzione, i cui soci non abbiano esercitato, nell'anno precedente alla data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai benefici;

"4 *bis*. Le disposizioni dell'articolo 72 e dell'articolo 73 del presente Capo III sono applicabili anche alle società che rilevano imprese in conclamata crisi aziendale, con almeno venti unità lavorative ed a condizione che venga garantita l'occupazione di almeno il 70% dei lavoratori in forza all'impresa, nell'ipotesi in cui il rilevamento dell'impresa stessa, persona giuridica, sia realizzato tramite:
a) l'acquisizione delle totalità di quote o di azioni da parte di soggetti che non devono essere stati soci o amministratori dell'impresa in conclamata crisi aziendale, né coniugi di questi, né parenti ed affini degli stessi fino al quarto grado, fatta eccezione per gli amministratori nominati successivamente alla dichiarazione di conclamata difficoltà dell'impresa;
b) la costituzione di una nuova società da parte di soggetti con le medesime caratteristiche di cui alla lettera a), che incorpori per fusione la società in conclamata crisi aziendale oppure che ne acquisti un ramo d'azienda.
Una impresa è dichiarata in conclamata crisi aziendale tramite apposito accordo sottoscritto congiuntamente dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, dalle Organizzazioni Sindacali, dall'Associazione Datoriale di riferimento e dall'impresa in crisi aziendale. L'accordo dovrà definire precisamente gli indicatori di carattere economico-patrimoniale, reddituale e relativi alla situazione debitoria con l'Eccellentissima Camera e/o i dipendenti e/o i fornitori che giustificano tale dichiarazione, indicando esplicitamente in che modo tali indicatori possano pregiudicare la prosecuzione dell'attività aziendale.".

b) provvedano all'assunzione di almeno un dipendente entro due mesi dal rilascio licenza e di ulteriori due dipendenti entro dodici mesi dal rilascio licenza.

Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) del presente comma sono condizione indispensabile per conservare i benefici.

3. Le agevolazioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo, all'atto della iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro.

4. Le agevolazioni previste alle lettere c) e d) del precedente comma 1 si applicano su opzione da parte del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali previsti dal presente articolo.

5. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi.

6. Con circolari dell'Ufficio Tributario e dell'Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, saranno precisate le definizioni e le modalità applicative previste al presente articolo.

6-*bis*. Nel caso in cui la nuova attività abbia ad oggetto lo sfruttamento di beni immateriali, la fruizione dei benefici previsti da questo articolo soggiace ai limiti ed alle condizioni previste dal Decreto - Legge 28 giugno 2018 n.76. [14]

---

[14] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;

b) per i primi tre anni di esercizio dell'attività esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza;

c) per i primi sei anni di esercizio dell'attività esenzione fiscale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari al 50%;

d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano mai esercitato alcun tipo di attività economica a San Marino, oppure , se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 1 luglio 2015 n.104, Articolo Unico:

1. L'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è sostituito dal seguente:

"Art. 73

(Ulteriori incentivi)

1. Alle nuove attività esercitate in forma individuale d'impresa o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o che versano in stato di non occupazione, al fine di avviare un'attività economica o libero professionale, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;

b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;

c) per i primi sei periodi d'imposta abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano esercitato alcun tipo di attività economica nella Repubblica San Marino negli otto anni precedenti, oppure, se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013.".

Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 8:
1. L'articolo 73 della Legge n.166/2013 è così sostituto:
"Art. 73
(Ulteriori incentivi)
1. Alle nuove attività esercitate in forma individuale d'impresa o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:
a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
c) per i primi sei periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative, i cui soci ricadano nelle condizioni di cui al precedente comma, quando:
a) trattasi di attività economiche di nuova costituzione, i cui soci non abbiano esercitato, nell'anno precedente alla data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai benefici;
b) provvedano all'assunzione di almeno un dipendente entro due mesi dal rilascio licenza e di ulteriori due dipendenti entro dodici mesi dal rilascio licenza.
Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) del presente comma sono condizione indispensabile per conservare i benefici.
3. Le agevolazioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo, all'atto della iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro.
4. Le agevolazioni previste alle lettere c) e d) del precedente comma 1 si applicano su opzione da parte del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali previsti dal presente articolo.
5. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi.
6. Con circolari dell'Ufficio Tributario e dell'Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, saranno precisate le definizioni e le modalità applicative previste al presente articolo.".
Decreto Delegato 13 agosto 2018 n.108, Articolo Unico:
1. All'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 6-*bis*:

CAPO IV
INCENTIVI VOLTI ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 74
(Deduzione fiscale per il capitale proprio)

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.
2. La quota del capitale proprio deducibile è fissata nella misura del 10% dell'incremento patrimoniale calcolato come indicato nel comma precedente. Con decreto delegato potrà essere variata la predetta misura di deduzione e potranno essere previste eventuali limitazioni all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le quote non dedotte in un periodo d'imposta non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi d'imposta successivi.
4. Sono escluse del calcolo dell'incremento patrimoniale di cui al comma 1 le riserve di utile costituite ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo IV e le riserve obbligatorie in forza di legge.
5. Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall'assemblea dei soci non derivanti da perdite di esercizio, l'azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell'agevolazione goduta.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AL TITOLO IV

Art. 75
(Disposizioni finali e comuni del Titolo IV)

1. I benefici di cui al Capo I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili, tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l'ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 80% del reddito imponibile.
2. Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2014, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi degli abbattimenti di cui al precedente articolo 69 nella misura e nelle modalità in esso previste.
3. Le disposizioni del Titolo IV sono modificabili con decreto delegato.
3-bis. I benefici di cui al presente Titolo sono disconosciuti quando siano riscontrati, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso che abbiano quale fine unico o nettamente prevalente il conseguimento dei benefici fiscali medesimi. Con circolare dell'Ufficio Tributario e dell'Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, possono essere individuati casi e situazioni in cui si presume, fatta salva la prova contraria, il carattere abusivo della richiesta dei benefici. [15]

"6-*bis*. Nel caso in cui la nuova attività abbia ad oggetto lo sfruttamento di beni immateriali, la fruizione dei benefici previsti da questo articolo soggiace ai limiti ed alle condizioni previste dal Decreto - Legge 28 giugno 2018 n.76".

[15] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

Art. 75 bis

(Norma transitoria di applicazione degli articoli 69 e 70)

1. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2017. Gli articoli 69 e 70 della presente legge si applicano a far data dall'1 gennaio 2018.
2. Agli operatori economici, ivi compresi i libero professionisti, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Titolo IV, Capo II.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II, per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
4. I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi che precedono. Il predetto limite è elevato a dieci unità per le imprese industriali di produzione.
5. L'abbattimento di cui al comma 2 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.
6. La misura dell'abbattimento è pari al:

a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;
b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.

7. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che: (i) negli stessi anni non intervengano riduzioni delle unità lavorative superiori al 20%

---

1. I benefici di cui al Capo I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili, tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l'ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 80% del reddito imponibile.
2. Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2014, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi degli abbattimenti di cui al precedente articolo 69 nella misura e nelle modalità in esso previste.
3. Le disposizioni del Titolo IV sono modificabili con decreto delegato.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 10:
1. All'articolo 75, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. I benefici di cui al presente Titolo sono disconosciuti quando siano riscontrati, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso che abbiano quale fine unico o nettamente prevalente il conseguimento dei benefici fiscali medesimi. Con circolare dell'Ufficio Tributario e dell'Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, possono essere individuati casi e situazioni in cui si presume, fatta salva la prova contraria, il carattere abusivo della richiesta dei benefici.".

dell'incremento stesso e che (ii) a seguito della riduzione di cui alla lettera (i) che precede siano comunque mantenuti gli incrementi minimi di cui al comma 6. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 6, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.

8. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.

9. Alle imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

10. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli di cui al Capo I del presente titolo, nei limiti di cui all'articolo 75 comma 1.[16]

---

[16] **Testo originario (Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137):**
Art. 31
(Applicazione degli articoli 1 e 3 della Legge n. 115/2017)
1. Dopo l'articolo 75 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche è inserito il seguente articolo:
"Art. 75 bis
(Norma transitoria di applicazione degli articoli 69 e 70)
1. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2017. Gli articoli 69 e 70 della presente legge si applicano a far data dall'1 gennaio 2018.
2. Agli operatori economici, ivi compresi i libero professionisti, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Titolo IV, Capo II.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II, per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
4. I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi che precedono. Il predetto limite è elevato a dieci unità per le imprese industriali di produzione.
5. L'abbattimento di cui al comma 2 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.
6. La misura dell'abbattimento è pari al:
a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;
b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.
7. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che: (i) negli stessi anni non intervengano riduzioni delle unità lavorative superiori al 20% dell'incremento stesso e che (ii) a seguito della riduzione di cui alla lettera (i) che precede siano comunque mantenuti gli incrementi minimi di cui al comma 6. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 6, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.

TITOLO V
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 76
(Trasformazione)

1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società assoggettata al regime fiscale di cui al Titolo III in società assoggettate al regime previsto al Titolo II, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze contabili.
3. In caso di trasformazione di una società assoggettata al regime di cui al Titolo III in una società assoggettata al regime di cui al Titolo II:
a) le riserve di utili relativi al periodo d'imposta 2013 e precedenti, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione;
b) le riserve di utili relativi al periodo d'imposta 2014 e successivi, sono soggette alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 103, comma 6, se e nella misura attribuibili a soci persone fisiche, da applicarsi all'atto della trasformazione. L'applicazione della ritenuta è liberatoria nei confronti dei predetti soggetti.
c) le riserve di utili in sospensione d'imposta formatesi prima della trasformazione devono essere ricostituite con la medesima natura nella società di persone e sulle stesse si applicano le norme che ne hanno regolato la costituzione. Su tali riserve formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 2014, all'atto della trasformazione, è applicata la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 103, comma 6, se e nella misura attribuibili a soci persone fisiche.
4. In caso di trasformazione di una società assoggettata al regime di cui al Titolo II in una società assoggettata al regime di cui al Titolo III:
a) le riserve di utili formatesi prima della trasformazione che hanno concorso al reddito dei soci ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono esenti, in caso di distribuzione, dall'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 103, comma 6;
b) le riserve di utili in sospensione d'imposta formatesi prima della trasformazione devono essere ricostituite con la medesima natura nella società di capitali e sulle stesse si applicano le norme che ne hanno regolato la costituzione. In deroga a quanto precede, su opzione dei soci, le predette riserve possono essere affrancate mediante attribuzione al reddito dei soci persone fisiche nel periodo d'imposta in cui ha luogo la trasformazione.

---

8. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.
9. Alle imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.
10. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli di cui al Capo I del presente titolo, nei limiti di cui all'articolo 75 comma 1.

Art. 77
(Fusione di società)

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio:
a) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 per i soggetti di cui al Titolo II;
b) dell'articolo 55 e, se ne ricorrono i presupposti, dell'articolo 56 per i soggetti di cui al Titolo III.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione od incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse od incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei successivi commi 5 e 6.
5. Le riserve in sospensione di imposta e quelle tassabili solo in caso di distribuzione, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse od incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione od incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Tali riserve, che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate, si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione od incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione od incorporante, entro i limiti previsti dalla presente legge in materia di deducibilità delle perdite e solo previo interpello all'Ufficio Tributario che dimostri la valida ragione economica dell'operazione di fusione e l'inesistenza di finalità consistenti nell'esclusivo beneficio fiscale.
7. Il reddito delle società fuse od incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.
8. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
9. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta, dei soggetti

che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione. Successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.

Art. 78
(Scissione)

1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo nè a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento od al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare, da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze nè conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio:
a) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 per i soggetti di cui al Titolo II;
b) dell'articolo 55 e, se ne ricorrono i presupposti, dell'articolo 56 per i soggetti di cui al Titolo III.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto le posizioni soggettive della società scissa ed i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni consistenti in rimanenze finali e titoli, le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi ed agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 5 del precedente articolo 77 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano per analogia le disposizioni del comma 6 del precedente articolo 77.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 105 della Legge 26 febbraio 2006 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, punti 5) e 6), della stessa legge, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione tributaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste.

Art. 79

(Conferimenti)

1. Nei casi di conferimenti di partecipazioni, fatta salva l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi di cui all'articolo 10 e in questo caso le azioni o quote ricevute sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

2. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale é stata posta in essere l'operazione per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi con un'aliquota dell'8%. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta generale sui redditi.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni, ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

5. Non rileva ai fini dell'articolo 82, comma 3, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione della plusvalenza ai sensi del precedente articolo 56. [17]

---

[17] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Nei casi di conferimenti di partecipazioni, fatta salva l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

2. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, assoggettati al regime fiscale di cui al Titolo III, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario

Art. 80
(Liquidazione volontaria)

1. In caso di liquidazione della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal liquidatore e soggetto al regime di tassazione ordinaria sulla base della dichiarazione dei redditi, redatta a norma del Titolo VI, da presentarsi entro sei mesi dalla data di apertura della liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, che costituisce un unico periodo d'imposta, soggetto al regime di tassazione ordinaria, è determinato in base al bilancio finale di liquidazione e la relativa dichiarazione deve essere presentata prima del deposito della relazione finale.

---

subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale é stata posta in essere l'operazione per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi con un'aliquota dell'8%. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta generale sui redditi.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni, ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Non rileva ai fini dell'articolo 82, comma 3, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione della plusvalenza ai sensi del precedente articolo 56.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 10-bis:
1. All'articolo 79, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi di cui all'articolo 10 e in questo caso le azioni o quote ricevute sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.".
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 10-ter:
1. Il comma 2, dell'articolo 79, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"2. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.".

Art. 81
(Procedure concorsuali)

1. Nei casi di procedure concorsuali disciplinate dell'ordinamento sammarinese il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'avvio della procedura è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.

Art. 82
(Disposizioni finali e comuni agli articoli del Titolo V)

1. Alle fusioni ed alle scissioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente articolo 76 quando le suddette operazioni straordinarie coinvolgono società assoggettate a regimi fiscali diversi.
2. E' ammessa per la società incorporante o risultante dalla fusione, o per la società beneficiaria risultante dalle operazioni di scissione, la facoltà di esercizio dell'opzione di cui al precedente articolo 79, comma 3, alle medesime condizioni e termini ivi stabiliti al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. L'Amministrazione tributaria può disconoscere gli effetti delle disposizioni del presente Titolo V quando l'operazione straordinaria sia priva di valida ragione economica e posta in essere prevalentemente al fine di ottenere un risparmio d'imposta rispetto al prelievo altrimenti applicabile ai soggetti coinvolti nell'operazione stessa.

TITOLO VI
DELLA DICHIARAZIONE

Art. 83
(Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione)

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare annualmente i redditi prodotti, secondo le norme del presente Titolo, anche se da essi non consegua alcun debito d'imposta. I lavoratori autonomi, le imprese di persone fisiche e giuridiche e le stabili organizzazioni devono presentare la dichiarazione, anche se non abbiano prodotto alcun reddito.
2. La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi posseduti dal contribuente e per quelli degli altri soggetti a lui imputati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge. I redditi propri dei figli minori sono dichiarati e sottoscritti dai loro legali rappresentanti.

3. Nel caso che il contribuente vanti un credito di imposta, la dichiarazione equivale a domanda di rimborso.
4. Sono, inoltre, obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti non residenti, quando abbiano conseguito redditi prodotti nel territorio dello Stato o ritenuti tali e che non abbiano assolto l'imposizione fiscale con ritenuta alla fonte.
5. Le persone giuridiche non residenti, qualora obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del precedente comma sono tenute alla compilazione della dichiarazione applicando l'aliquota prevista dal precedente articolo 43.
6. La dichiarazione può essere presentata anche per il tramite di uno dei soggetti incaricati, di cui al successivo articolo 88.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 possono essere modificate con decreto delegato.

Art. 84
(Esonero dalla dichiarazione)

1. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:
a) i soggetti che, essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedano solo redditi esenti per un importo complessivo inferiore ad €7.500,00 e/o redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta ai sensi della presente legge;
b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a condizione che nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro o l'ente erogatore trasmetta all'Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo articolo 85.
2. L'esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi di soggetti a lui imputati, a norma dell'articolo 12, comma 3, della presente legge.

Art. 85
(Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi da pensione)

1. Tutti i datori di lavoro, compresa la Pubblica Amministrazione e gli enti del settore pubblico allargato, nonché gli enti previdenziali eroganti redditi da pensione, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributario, attraverso l'applicativo informatico per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, le informazioni relative ai redditi di lavoro e da pensione erogati ai contribuenti ed alle relative ritenute alla fonte operate ai sensi del Titolo VIII della presente legge.
2. La trasmissione deve avvenire entro il 15 aprile. Con la corretta trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente è soddisfatta la condizione ai fini dell'eventuale esonero dalla presentazione della dichiarazione prevista dal precedente articolo 84.
3. Il datore di lavoro, con l'eccezione della Pubblica Amministrazione e degli enti del settore pubblico allargato, è comunque tenuto a consegnare al lavoratore dipendente copia cartacea del certificato di cui al precedente comma 1 unitamente all'attestazione di avvenuta acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario.

Art. 86
(Contenuto della dichiarazione)

1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.
2. La dichiarazione è integrata da autonomo allegato, ferme restando le procedure di controllo ed accertamento previste, contenente informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona:
a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
b) di azioni o quote di società;
c) di somme di denaro, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a € 10.000,00.
3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese. [18]

---

[18] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall' Amministrazione tributaria.
2. La dichiarazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità:
a) a titolo di possesso o a titolo precario, da parte del contribuente di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, permanentemente o parzialmente a disposizione anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
b) a titolo di proprietà o usufrutto detenzione di azioni o quote di società;
c) somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo complessivamente superiore a €10.000,00.
3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 11:
1. Il comma 2, dell'articolo 86, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"2. La dichiarazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta anche per interposta persona:
a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
b) di azioni o quote di società;
c) di somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo complessivamente superiore a euro 10.000,00.".

Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.15, Articolo 13, comma 1:
1. L'articolo 86 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
"Art. 86

Art. 87
(Sottoscrizione della dichiarazione)

1. La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente avviene mediante firma elettronica secondo le modalità operative di funzionamento dell'applicativo. La data e l'ora di sistema dell'applicativo fanno fede per la trasmissione ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge.
2. La sottoscrizione della dichiarazione mediante firma elettronica deve avvenire da parte del contribuente o di chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale o da parte di uno dei soggetti delegati di cui al successivo articolo 88.

Art. 88
(Soggetti incaricati)

1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e le associazioni sindacali di categoria fra lavoratori;
c) i soggetti che svolgano senza finalità di lucro ed in maniera non professionale attività occasionale di assistenza al contribuente nella predisposizione e trasmissione della dichiarazione, per effetto di delega da questi espressamente conferita;
d) i datori di lavoro per il certificato sostitutivo della dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente.
2. I soggetti incaricati sono autorizzati a trasmettere la dichiarazione per conto del contribuente all'Ufficio Tributario solo previa delega scritta, sottoscritta dal contribuente (delegante) e dal soggetto incaricato (delegato) per accettazione.
3. L'atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributario, deve essere compilato in due originali e deve essere firmato dal contribuente delegante e controfirmato dal soggetto incaricato. Un originale dell'atto di delega deve

---

(Contenuto della dichiarazione)
1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.
2. La dichiarazione è integrata da autonomo allegato, ferme restando le procedure di controllo ed accertamento previste, contenente informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona:
a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
b) di azioni o quote di società;
c) di somme di denaro, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a € 10.000,00.
3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.".

essere conservato da entrambi i soggetti che sono tenuti ad esibirlo su richiesta dell'Ufficio.
4. Il soggetto, incaricato ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale relativa al soggetto delegante, deve accedere all'applicativo e sottoscrivere con firma elettronica una dichiarazione con la quale attesta di agire in virtù di delega ad esso conferita.
5. In luogo della procedura di cui ai commi precedenti il contribuente, previa registrazione ed accesso all'applicativo in qualità di utente generico, può conferire direttamente la delega al soggetto incaricato. La procedura di delega per via telematica deve essere completata con la firma elettronica per accettazione del delegato.
6. Gli atti di delega di cui ai precedenti commi 3 e 5 hanno valore sino alla loro revoca da parte del delegante.
7. Nell'accedere alla procedura come soggetto incaricato l'utente può visualizzare le informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi del delegante relative agli anni precedenti ed ai dati pre-caricati nella procedura ai fini della compilazione della dichiarazione.
8. La mancata presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali entro i termini e nelle modalità previste dalla presente legge comporta l'applicazione al contribuente dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dalla stessa in materia di omessa, ritardata e/o infedele dichiarazione. L'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni nei confronti del contribuente nei casi che precedono avviene anche quando i motivi degli stessi, sulla base della documentazione di cui al comma 3, sono imputabili al soggetto incaricato, fatto salvo il diritto del contribuente di rivalsa su quest'ultimo.

Art. 89
(Registrazione dell'utente)

1. Al fine di poter operare sull'applicativo, l'utente deve identificarsi sullo stesso mediante l'inserimento di un apposito codice utente e di una chiave di accesso *(password)*.
2. Il codice utente e la chiave di accesso sono costituiti da codici numerici o alfanumerici rilasciati dall'applicativo dopo il completamento di una fase guidata di registrazione.
3. Nella fase di registrazione l'utente è tenuto a fornire le informazioni richieste ai fini della sua corretta identificazione. Il codice utente e la chiave di accesso possono essere rilasciati solo previa verifica delle informazioni inserite. La verifica può avvenire tramite controlli automatici o controlli diretti da parte dell'Ufficio Tributario.

Art. 90
(Profili dell'utente)

1. Con la prima registrazione l'utente viene censito ed identificato come utente generico. Esso può compilare la propria dichiarazione e visualizzare le proprie dichiarazioni degli anni precedenti. L'utente generico, come soggetto incaricato ai sensi del precedente articolo 88, comma 1, lettera c), è abilitato alla compilazione delle dichiarazioni di altri contribuenti sino ad un massimo di 10 dichiarazioni.
2. L'utente già registrato come utente generico può richiedere all'Ufficio Tributario, mediante procedura guidata resa disponibile dall'applicativo, l'abilitazione ad operare come legale rappresentante di un'impresa individuale, di un'attività di lavoro autonomo, di una stabile organizzazione, di un'associazione o ente o di una società.

Tale abilitazione avviene previo riconoscimento ed identificazione nelle forme previste al precedente articolo 89.
3. I soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell'articolo 88, al fine di operare come soggetti delegati debbono ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tributario. L'autorizzazione viene rilasciata, previo controllo, attraverso l'applicativo. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 non si applicano a questi soggetti.

Art. 91
(Compilazione delle dichiarazioni)

1. La compilazione delle dichiarazioni, sotto la responsabilità dell'utente autenticato, avviene mediante l'imputazione dei dati nei campi presenti secondo le regole procedurali di funzionamento dell'applicativo. I dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e già caricati nell'applicativo sono comunque soggetti alla verifica da parte del compilante.
2. In alternativa alle modalità di cui al comma precedente, l'utente può inserire alcune o tutte le informazioni mediante il caricamento di un flusso di dati trasmesso in base allo schema messo a disposizione dall'Ufficio Tributario.
3. Le informazioni inserite nell'applicativo in base ai commi precedenti sono modificabili sino a quando non interviene la procedura di trasmissione definitiva da parte dell'utente, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 85.
4. Dopo che la dichiarazione sia stata trasmessa, sarà possibile modificare i dati in essa contenuti solo compilando una dichiarazione rettificativa od integrativa di quella precedente, che costituirà una nuova dichiarazione e come tale dovrà essere nuovamente trasmessa.

Art. 92
(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)

1. I soggetti che corrispondano le somme soggette a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente, entro il termine di cui al successivo articolo 93, comma 1), la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta nell'anno solare precedente.
2. L'obbligo della dichiarazione prevista dal presente articolo non si estende allo Stato nè agli enti pubblici i quali, tuttavia, nel termine previsto al comma 1, sono tenuti a partecipare comunque le ritenute operate alla fonte.
3. La presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta avviene in modalità telematica, utilizzando il medesimo applicativo e le medesime modalità previste dal presente Titolo in materia di dichiarazione dei redditi.

Art. 93
(Termine per la presentazione della dichiarazione)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con riguardo ai redditi prodotti nell'anno solare precedente.
2. Se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, essa è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'articolo 139 comma 1, lettera e).
3. La dichiarazione presentata oltre tale termine è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo per la riscossione da parte dell'Amministrazione tributaria.

4. La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza del termine di cui al comma 1.
5. Qualora il termine di presentazione venga a scadenza in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell'ufficio, lo stesso è prorogato al giorno di apertura dell'ufficio immediatamente successivo.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche in relazione alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Art. 94

(Documentazione e informazioni integrative alla dichiarazione)

1. I documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione sono indicati con circolare dell'Ufficio Tributario da emettersi almeno novanta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e vanno trasmessi secondo le modalità ivi indicate. L'applicativo deve consentire altresì all'utente la facoltà di inserire in appositi campi-note le informazioni e/o la documentazione integrativa a supporto dei dati caricati.
2. Ai soli fini dell'accertamento, sino alla prescrizione dei termini, il contribuente è tenuto alla conservazione della documentazione originale comprovante i dati oggetto della dichiarazione, per l'eventuale trasmissione o esibizione a richiesta dell'Ufficio Tributario.
3. Il contribuente è tenuto a conservare in ogni caso:
a) l'attestazione comprovante il versamento dell'imposta eseguito entro le scadenze previste;
b) la documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deducibili previsti dalla legge;
c) la certificazione delle imposte pagate all'estero in relazione ai redditi ivi prodotti;
d) ogni altra certificazione attestante i redditi prodotti.

Art. 95

(Devoluzione)

1. I soggetti di cui al Titolo II, in sede di dichiarazione dei redditi, possono destinare il 3 per mille del reddito imponibile al "fondo per interventi a sostegno di attività di carattere umanitario, solidaristico e sociale" istituito con l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede sottoscritto il 2 aprile 1992 e ratificato con Decreto Reggenziale 30 giugno 1992 n.47.
2. I predetti soggetti, sempre in sede di dichiarazione, possono indicare se la quota di cui al comma precedente deve essere gestita dalla Chiesa cattolica in San Marino o da una associazione, fondazione o ente giuridicamente riconosciuti senza fini di lucro che abbiano quale scopo sociale il volontariato a scopi benefici e/o umanitari, attività solidaristiche e sociali.
3. L'Ufficio Tributario provvede all'erogazione dell'ammontare derivante dal calcolo determinato in base al comma precedente, quando il relativo ammontare è pari o superiore ad €300,00.
4. L'ammontare di cui al precedente comma può essere modificato con decreto delegato.

TITOLO VII
DELLE SCRITTURE CONTABILI

Art. 96

(Obbligo di tenuta di scritture contabili per le imprese)

1. I soggetti di cui al Titolo II e III esercenti attività d'impresa devono tenere il libro giornale, il libro dell'inventario, il registro dei beni ammortizzabili, debitamente vidimati, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.
2. Per i soggetti di cui al primo comma, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) €3.500.000,00 di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) €800.000,00 di rimanenze di cui agli articoli 36 e 53, è obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. La cessazione dell'obbligo decorre dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze non hanno superato i limiti sopra indicati. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono disciplinate le modalità di tenuta delle scritture ed il loro contenuto minimo.
3. I soggetti che adottano la contabilità avvalendosi di sistemi informatici, elettronici e simili per la elaborazione dei dati contabili, debbono aggiornare i libri cartacei vidimati entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio.
3-bis. Con circolare dell'Ufficio Tributario possono essere disciplinate modalità di tenuta e trasmissione della contabilità unicamente in forma elettronica. [19]

Art. 97

(Regime semplificato per le imprese minori)

---

[19] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. I soggetti di cui al Titolo II e III esercenti attività d'impresa devono tenere il libro giornale, il libro dell'inventario, il registro dei beni ammortizzabili, debitamente vidimati, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.
2. Per i soggetti di cui al primo comma, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) €3.500.000,00 di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) €800.000,00 di rimanenze di cui agli articoli 36 e 53, è obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. La cessazione dell'obbligo decorre dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze non hanno superato i limiti sopra indicati. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono disciplinate le modalità di tenuta delle scritture ed il loro contenuto minimo.
3. I soggetti che adottano la contabilità avvalendosi di sistemi informatici, elettronici e simili per la elaborazione dei dati contabili, debbono aggiornare i libri cartacei vidimati entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 13:

1. All'articolo 96, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Con circolare dell'Ufficio Tributario possono essere disciplinate modalità di tenuta e trasmissione della contabilità unicamente in forma elettronica.".

1. I soggetti d'imposta di cui al Titolo II esercenti attività di impresa, qualora i ricavi dell'attività ordinaria conseguiti nell'anno di riferimento non abbiano superato l'ammontare di €350.000,00 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e di €500.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'articolo 96 e sono obbligati alla redazione del libro dell'inventario, alla redazione di quello degli acquisti e di quello delle vendite, fatti salvi gli obblighi di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle altre scritture e documentazioni prescritte.
1-bis) Per i ricavi certificati ai sensi dell'articolo 100, comma 3, non è obbligatoria la registrazione nel libro delle vendite di cui al comma 1.
2. Il limite dei ricavi, di cui al comma 1, è computato scorporando l'imposta speciale sui prodotti petroliferi di cui alla Legge n.42/1975, nonché dei costi per gli acquisti di generi di monopolio, privativa e dei costi di acquisto di traffico telefonico prepagato.
3. I registri devono essere debitamente vidimati.
4. Entro il termine per la dichiarazione annuale tali soggetti devono indicare nel registro degli inventari il valore delle rimanenze.
5. Gli stessi soggetti possono optare per la tenuta di tutte le scritture contabili previste dal precedente articolo. L'opzione deve essere esercitata entro il mese di febbraio di ogni anno ed obbliga il contribuente per lo stesso anno. [20]

Art. 98

(Scritture contabili degli esercenti arti e professioni)

1. Gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio della loro attività

[20] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. I soggetti d'imposta di cui al Titolo II esercenti attività di impresa, qualora i ricavi dell'attività ordinaria conseguiti nell'anno di riferimento non abbiano superato l'ammontare di €350.000,00 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e di €500.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'articolo 96 e sono obbligati alla redazione del libro dell'inventario, alla redazione di quello degli acquisti e di quello delle vendite, fatti salvi gli obblighi di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle altre scritture e documentazioni prescritte.
2. Il limite dei ricavi, di cui al comma 1, è computato scorporando l'imposta speciale sui prodotti petroliferi di cui alla Legge n.42/1975, nonché dei costi per gli acquisti di generi di monopolio, privativa e dei costi di acquisto di traffico telefonico prepagato.
3. I registri devono essere debitamente vidimati.
4. Entro il termine per la dichiarazione annuale tali soggetti devono indicare nel registro degli inventari il valore delle rimanenze.
5. Gli stessi soggetti possono optare per la tenuta di tutte le scritture contabili previste dal precedente articolo. L'opzione deve essere esercitata entro il mese di febbraio di ogni anno ed obbliga il contribuente per lo stesso anno.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 14:
1. All'articolo 97, comma 1, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1-bis):
"1-bis) Per i ricavi certificati ai sensi dell'articolo 100, comma 3, non è obbligatoria la registrazione nel libro delle vendite di cui al comma 1.".

professionale o artistica e gli estremi della parcella o nota. Devono, altresì, annotare le spese di cui chiedono la deduzione ai sensi dell'articolo 27.
2. Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione devono infine annotare, raggruppati per categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione, i beni per i quali chiedano la deduzione di quote di ammortamento, nonché le quote medesime.
3. Le annotazioni vanno eseguite su un apposito registro o su registri separati debitamente vidimati.

Art. 99

(Scritture contabili dei sostituti d'imposta)

1. Le società e altri soggetti, che effettuano ritenute alla fonte a titolo di imposta, devono annotare cronologicamente in appositi registri, debitamente vidimati, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascun percipiente, le generalità dello stesso e l'importo delle ritenute.
2. Le ritenute alla fonte, a titolo di acconto, operate sui redditi di lavoro dipendente devono essere annotate sul libro paga nelle modalità previste dalla normativa previdenziale e stabilite dall'Istituto per la sicurezza sociale.
3. In deroga alle disposizioni precedenti, gli enti creditizi non sono obbligati alla tenuta dei registri di cui al comma 1 esclusivamente per le somme corrisposte a titolo di redditi di capitale o redditi diversi oggetto di ritenuta d'imposta, fatti salvi gli obblighi delle scritture contabili e quelli previsti dalle disposizioni di regolamentazione del sistema finanziario.

Art. 100

(Obbligo di conservazione dei documenti e di certificazione dei ricavi)

1. Tutte le scritture contabili ed ausiliarie di cui al presente Titolo, nonché le scritture e le documentazioni previste dalla presente legge e dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti dei controlli e degli accertamenti, anche in deroga a disposizioni che prevedano termini più brevi, devono essere conservate per cinque anni, escluso il periodo d'imposta al quale si riferiscano e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo.
2. Tutti gli operatori economici sono tenuti all'emissione e alla consegna al cliente della fattura, parcella o documento equipollente, attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi di qualunque genere.
3. In deroga al comma precedente gli operatori economici che:
a) effettuino la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
b) effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
c) effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici;

in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, procedono alla certificazione dei ricavi mediante utilizzo di strumenti elettronici connessi ad una rete telematica, secondo le modalità stabilite con decreto delegato.
4. Dalla deroga del comma 3 sono esclusi i soggetti regolati dalla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VIII
DELLE RITENUTE ALLA FONTE

Art. 101

(Redditi da lavoro dipendente e da pensione)

1. Tutti i soggetti, comprese le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali, corrispondano i compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui agli articoli 24 e 25 devono operare, all'atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sui redditi con l'obbligo di rivalsa.
2. La ritenuta di cui al comma precedente si applica anche ai redditi da pensione erogati dallo Stato e da enti previdenziali sammarinesi.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare:

a) sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, una ritenuta a titolo d'imposta pari a quella prevista all'articolo 13, comma 2, punto iii;
b) sulle somme comunque corrisposte a titolo di prestazioni pensionistiche complementari, una ritenuta a titolo d'imposta pari a quella prevista all'articolo 13, comma 2, punto vii-bis.". Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

4. La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle deduzioni all'articolo 15, comma 1, lettera a), nonché delle eventuali deduzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, le quali debbono essere considerate su richiesta del contribuente, e delle eventuali detrazioni all'articolo 16, le quali debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità.
5. La ritenuta di conguaglio deve essere riscossa fino al mese di febbraio del periodo di imposta successivo, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 84, comma 1, lettera b), qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.
6. Qualora la ritenuta da operare sui redditi di cui al presente articolo non trovi capienza in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta entro i termini previsti per il versamento delle ritenute. [21]

---

[21] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Tutti i soggetti, comprese le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali, corrispondano i compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui agli articoli 24 e 25 devono operare, all'atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sui redditi con l'obbligo di rivalsa.
2. La ritenuta di cui al comma precedente si applica anche ai redditi da pensione erogati dallo Stato e da enti previdenziali sammarinesi.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare, sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, una ritenuta d'imposta pari a quella disciplinata nell'articolo 13, comma 2, lettera iii.
4. La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle deduzioni all'articolo 15, comma 1, lettera a), nonché delle eventuali deduzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, le quali debbono essere considerate su richiesta del contribuente, e delle eventuali detrazioni all'articolo 16, le quali debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità.
5. La ritenuta di conguaglio deve essere riscossa fino al mese di febbraio del periodo di imposta successivo, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 84, comma 1, lettera b), qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.

Art. 102

(Redditi da lavoro autonomo ed assimilati)

1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, di cui alla lettera c) dell'articolo 13, comma 1.
2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.
3. La ritenuta non si applica:
a) ai rimborsi a piè di lista per le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;
b) alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo. [22]

---

6. Qualora la ritenuta da operare sui redditi di cui al presente articolo non trovi capienza in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta entro i termini previsti per il versamento delle ritenute.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 14-bis:
1. Il comma 3, dell'articolo 101, della Legge n.166/2013 è così sostituito:
"3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare:
a) sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, una ritenuta a titolo d'imposta pari a quella prevista all'articolo 13, comma 2, punto iii;
b) sulle somme comunque corrisposte a titolo di prestazioni pensionistiche complementari, una ritenuta a titolo d'imposta pari a quella prevista all'articolo 13, comma 2, punto vii-bis.". Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.".

[22] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, di cui alla lettera c) dell'articolo 13, comma 1.
2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 7% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.
3. La ritenuta non si applica:
a) ai rimborsi a piè di lista per le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;
b) alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo.

Art. 103
(Redditi di capitale)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondano redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari ed altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.
2. Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L'ammontare delle ritenute è determinata come segue:
a) nella misura dell'11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;
b) nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;
c) nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;
d) nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera vi, del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
3 bis. Nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, le ritenute previste ai precedenti comma 2 lettera d) e comma 3 sono operate sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente.
4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;

Modifiche legislative
Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 20:
1. Il comma 2, dell'articolo 102, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.".

b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n. 4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.

5. Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 125, comma 2.

6. Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

7. Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividendi esteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera v, del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.

9. Le ritenute previste dal presente articolo possono essere variate con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato. [23]

---

[23] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondano redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari ed altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.

2. Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L'ammontare delle ritenute è determinata come segue:

a) nella misura dell'11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;

b) nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;

c) nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;
d) nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera vi, del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
4) Le ritenute di cui ai commi 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio.
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
5. Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 125, comma 2.
6. Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.
7. Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividendi esteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera v, del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.
9. Le ritenute previste dal presente articolo possono essere variate con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 5 dicembre 2014 n.213, Articolo 2:
1. All'articolo 103 della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. Nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, le ritenute previste ai precedenti comma 2 lettera d) e comma 3 sono operate sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente.".

Decreto Delegato 27 settembre 2017 n.114, Articolo 1:
1. L'articolo 103, comma 4 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così modificato:

Art. 104
(Altri redditi)

1. Con riferimento alle plusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), quando queste siano realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2, lettera ii, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'applicazione della ritenuta è effettuata in un'unica soluzione al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento a tutte le operazioni dell'anno. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
2. La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 è operata nella misura del 2,5%.
3. Le ritenute di cui al comma 1 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento dei proventi per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento dei proventi per conto proprio;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.

TITOLO IX
DELL'ACCERTAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 105

"4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n. 4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.".

(Organo competente)

1. L'accertamento dei redditi assoggettati all'imposta generale prevista dalla presente legge e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni amministrative avvengono ad opera dell'Ufficio Tributario sulla base delle disposizioni del presente Titolo IX.
2. L'accertamento ha luogo sulla base degli esiti dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio Tributario e disciplinata dagli articoli del Capo II del presente Titolo.
3. L'Ufficio Tributario è organizzato al fine di garantire una separazione fra le funzioni di controllo e quelle di accertamento.

Art. 106

(Poteri e funzioni dell'Ufficio Tributario)

1. L'Ufficio Tributario raccoglie i dati e le notizie che valgono ad assicurare l'esatto accertamento dei redditi, controlla le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ivi compresi i sostituti d'imposta, verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili e l'adempimento degli altri obblighi previsti dalla legge, prende atto delle omesse dichiarazioni e di quelle considerate tali a tutti gli effetti.
2. Ai fini del controllo e dell'accertamento l'Ufficio Tributario può:

a) richiedere ai pubblici uffici riferimenti o copia dei documenti, anche in formato elettronico, con rilevanza fiscale di cui sono in possesso, se necessari all'attività di controllo e/o di accertamento;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire chiarimenti, dati e notizie e per esibire atti e documenti rilevanti ai fini del controllo nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, rilevanti ai fini del controllo e/o dell'accertamento nei loro confronti, con l'invito a restituirli compilati e firmati;
d) richiedere l'esibizione degli originali dei documenti comprovanti elementi positivi o negativi di reddito ai fini della determinazione della base imponibile;
e) effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all'esercizio delle attività economiche;
f) ispezionare, esaminare e verificare le scritture contabili, gli atti ed i documenti obbligatori conservati dai contribuenti, nonché le informazioni contenute negli archivi, anche in formato elettronico, detenute dai predetti soggetti;
g) richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili notizie e documenti, relativi ad un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini del controllo e dell'accertamento svolto nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;
h) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica o telematicamente, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente ed a fornire i chiarimenti relativi;
i) raccogliere ogni altro tipo di informazione economica e patrimoniale utile alla determinazione del reddito del contribuente ricercandola anche tra quelle in possesso del Servizio di Esattoria e di ogni altro ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché presso autorità estere, mediante attivazione delle procedure di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa previste dagli accordi internazionali e dalla legge.

3. Tutte le informazioni previste dal comma precedente possono essere richieste dall'Ufficio Tributario e fornite allo stesso in formato elettronico ed attraverso i canali telematici.
4. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi dal contribuente in risposta alle richieste dell'Ufficio Tributario non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, in sede di opposizione al verbale di controllo di cui al successivo articolo 112 e in sede contenziosa, fatto salvo il caso di buona fede dello stesso e di ciò l'Ufficio Tributario deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
5. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.
6. I responsabili degli uffici pubblici, sotto la loro personale responsabilità, devono curare il regolare flusso di dati e notizie utili, escluse quelle relative a vertenze giudiziarie non definite, ai fini del controllo delle dichiarazioni e dell'accertamento dei redditi.
7. Il direttore ed i dipendenti dell'Ufficio Tributario deputati all'attività di controllo assumono oltre alla qualifica di pubblico ufficiale quella di messo notificatore ai sensi del successivo articolo 122.
8. Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo III del presente Titolo IX, qualora l'Ufficio Tributario rilevi fatti che potrebbero costituire illecito penale, trasmette senza ritardo all'autorità giudiziaria i documenti e gli atti, corredati da una relazione sull'attività svolta.

Art. 107
(Ausilio di tecnici esperti)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Ufficio Tributario può, nei casi di particolare rilevanza e complessità, avvalersi dell'ausilio di tecnici esperti sulle questioni oggetto di controllo ed accertamento.
2. La nomina dei tecnici esperti avviene, su indicazione dell'Ufficio Tributario, a cura della Segreteria di Stato per le finanze ed il bilancio, previa verifica dell'assenza di conflitto d'interessi.
3. Nell'espletamento del proprio mandato, gli esperti sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO II
I CONTROLLI

Art. 108
(Disposizioni generali sui controlli)

1. Le attività di controllo, nonché i relativi criteri selettivi dei contribuenti oggetto di controllo sono stabiliti annualmente e pianificati secondo criteri e parametri generali ed astratti da una apposita Commissione presieduta dal direttore del Dipartimento Finanze, composta dal Dirigente dell'Ufficio Tributario, dal Dirigente dell'Ufficio centrale di collegamento e dal Dirigente dell'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche. I criteri di funzionamento della Commissione sono definiti da apposito regolamento, predisposto dalla stessa, e ratificato dal Congresso di Stato.
2. In ogni caso ed indipendentemente da quanto previsto dal comma 1 che precede, l'Ufficio Tributario procede all'attività di controllo tutte le volte in cui, sulla

base delle informazioni disponibili, rilevi fenomeni o elementi indicatori di violazione delle norme tributarie nonché di frode fiscale anche se riferita ad altre imposte.
3. L'esito dell'attività di controllo è notificato al contribuente con apposito verbale, con la motivata indicazione dei rilievi relativi agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute alla fonte dichiarati.
4. Il verbale di cui al precedente comma 3 deve essere notificato, a cura dell'Ufficio Tributario, al contribuente secondo le forme previste dal successivo articolo 122, entro il 31 maggio dell'anno di scadenza dei termini dell'accertamento.

Art. 109
(Attività di controllo)

1. Senza pregiudizio per l'eventuale successiva azione di accertamento, l'Ufficio Tributario rileva:
a) gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni;
b) l'errata applicazione delle norme tributarie in relazione alla determinazione della base imponibile e dell'imposta;
c) l'effettiva consistenza del reddito dichiarato, ovvero l'individuazione di redditi non dichiarati, anche mediante verifica della corrispondenza con i dati contenuti nelle dichiarazioni degli anni precedenti ed applicando criteri indicatori di capacità contributiva;
d) il mancato versamento dell'imposta risultante dalle dichiarazioni o dovuta a titolo di acconto;
e) la non corretta imputazione ovvero l'insussistenza, in tutto o in parte, delle deduzioni, delle passività e delle detrazioni d'imposta, anche in base alla verifica dei documenti richiesti ai contribuenti a norma del precedente articolo 106;
f) la mancata applicazione delle ritenute d'acconto e/o l'errato scomputo delle ritenute stesse, quando non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
g) la errata determinazione dei crediti d'imposta spettanti anche in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni ed ai documenti richiesti ai contribuenti, a norma del precedente articolo 106;
h) la maggiore imposta sul reddito derivante dai controlli di cui alle precedenti lettere.
2. L'Ufficio Tributario procede altresì al controllo d'ufficio volto alla individuazione dei soggetti che abbiano omesso la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie per legge, anche sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi del precedente articolo 106.
3. L'Ufficio Tributario può, altresì, rilevare i redditi di cui appaiano formalmente titolari altri soggetti, che, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, siano attribuibili al contribuente, in quanto effettivo possessore per interposta persona. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente attribuiti, a norma del presente comma, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'Ufficio Tributario procede al rimborso dopo che l'accertamento nei confronti del soggetto interponente sia divenuto definitivo e, comunque, in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento definitivo.

Art. 110
(Modalità degli accessi, ispezioni e verifiche)

1. Il personale dell'Ufficio Tributario di cui ai commi 7 ed 8 del precedente articolo 106, coadiuvato su richiesta del medesimo ufficio dal Nucleo Operativo Antifrode, di cui alla Legge 23 luglio 2010 n. 129, ha facoltà di accedere presso la sede del contribuente allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie, ai fini dell'attività di controllo ed accertamento.
2. Successivamente agli accessi, l'Ufficio Tributario può svolgere tutte le attività volte al materiale reperimento degli elementi, quali registri, documenti, scritture e libri, necessari per eseguire le ispezioni documentali e le verificazioni. Le ricerche possono essere eseguite:
a) anche se il contribuente sostiene di aver esibito tutti i documenti richiesti;
b) presso la sede del contribuente o presso i locali dove viene esercitata l'attività economica o sono detenuti i registri e le scritture contabili.
3. L'Ufficio Tributario non può eseguire:
a) perquisizioni personali;
b) apertura coattiva di pieghi o plichi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli;
c) esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali sia eccepito il segreto professionale;
d) accesso all'abitazione privata, ai veicoli o automezzi del contribuente.
4. L'espletamento delle attività di cui al comma precedente può avvenire, su motivata richiesta dell'Ufficio Tributario, solo dal personale delle forze di polizia e previa autorizzazione del Commissario della legge;
5. Nelle more delle decisioni del Commissario della legge, il personale delle forze di polizia deve adottare tutte le cautele necessarie per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, nonché il loro contenuto e quant'altro sia rinvenuto nei locali nei quali è eseguito l'accesso.
6. L'Ufficio Tributario può ispezionare presso la sede del contribuente le scritture, i libri, i registri ed i documenti la cui istituzione, tenuta e conservazione sia obbligatoria per legge, nonché raffrontare il loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche ovvero in fasi successive della verifica. L'ispezione è finalizzata a:
a) controllare la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la loro complessiva attendibilità, anche ai fini della eventuale successiva rideterminazione in via induttiva del reddito e del volume d'affari;
b) appurare il grado di coerenza interna del sistema contabile unitariamente considerato;
c) individuare le procedure, se esistenti, di gestione e trattamento contabile dei dati aziendali, anche sotto il profilo fiscale.
7. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovino nei locali in cui l'accesso venga eseguito o che siano comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
8. L'Ufficio Tributario può, inoltre, effettuare tutte le altre rilevazioni ritenute necessarie e/o opportune, quali attività affini alle verificazioni, operazioni di misurazione finalizzate ad una ricostruzione in via logica ed estimativa delle dimensioni di talune grandezze economiche tipiche dell'attività verificata, attraverso la cui definizione quantitativa sia possibile risalire per via induttiva alla differente configurazione della base imponibile.
9. L'Ufficio Tributario redige apposito verbale di ogni accesso, dal quale devono risultare:
a) le ispezioni e le rilevazioni eseguite;

b) le richieste formulate al contribuente o a chi lo rappresenti;
c) le risposte ricevute;
d) la sottoscrizione del contribuente o di chi lo rappresenti o il motivo della mancata sottoscrizione.

Art. 111
(Indagini finanziarie)

1. E' ammessa la facoltà per l'Ufficio Tributario di eseguire indagini finanziarie presso i soggetti vigilati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di acquisire elementi finanziari rilevanti al fine dell'accertamento dei redditi.
2. Le indagini finanziarie devono essere autorizzate dalla Commissione di cui al precedente articolo 108, comma 1, sulla base di motivata richiesta dell'Ufficio Tributario riportante le indicazione delle circostanze che giustificano il ricorso alle indagini. Dette circostanze devono essere indicatrici di omissioni oppure di indebita deduzione di passività e/o elementi negativi di reddito che per ammontare e per fattispecie prefigurano la violazione di dichiarazione infedele o omessa ai sensi dei successivi articoli 136 e 137.
3. Previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente le indagini avvengono mediante richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla direzione del soggetto finanziario, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto o operazione effettuata, con il contribuente, ivi compresi i servizi prestati nei confronti dello stesso, incluse le garanzie prestate a suo favore.
4. Il soggetto finanziario è tenuto:
a) a dare notizia immediata al soggetto interessato del ricevimento della richiesta;
b) a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dall'Ufficio Tributario.
5. L'invio all'Ufficio Tributario delle informazioni richieste a norma dei commi precedenti non costituisce violazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
6. Non è ammessa in ogni caso la facoltà per l'Ufficio Tributario di compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso i soggetti finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165. [24]

---

[24] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. E' ammessa la facoltà per l'Ufficio Tributario di eseguire indagini finanziarie presso i soggetti vigilati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di acquisire elementi finanziari rilevanti al fine dell'accertamento dei redditi.
2. Le indagini finanziarie devono essere autorizzate dalla Commissione di cui al precedente articolo 108, comma 1, sulla base di motivata richiesta dell'Ufficio Tributario riportante le indicazione delle circostanze che giustificano il ricorso alle indagini. Dette circostanze devono essere indicatrici di omissioni oppure di indebita deduzione di passività e/o elementi negativi di reddito che per ammontare e per fattispecie prefigurano la violazione di dichiarazione infedele o omessa ai sensi dei successivi articoli 136 e 137.
3. Previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente le indagini avvengono mediante richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla direzione del soggetto finanziario, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto o operazione effettuata, con il contribuente, ivi compresi i servizi prestati nei confronti dello stesso, incluse le garanzie prestate a suo favore.
4. Il soggetto finanziario è tenuto:
a) a dare notizia immediata al soggetto interessato del ricevimento della richiesta;

Art. 112
(Contenuti del verbale di controllo)

1. Il completamento delle attività di verifica, indagine e controllo è formalizzato dall'Ufficio Tributario nell'apposito verbale di controllo di cui al precedente articolo 108, commi 3 e 4. Detto verbale deve contenere:

a) i motivi che hanno indotto al controllo e l'indicazione dell'oggetto del controllo stesso;
b) l'indicazione analitica delle violazioni riscontrate e i relativi riferimenti normativi;
c) l'ammontare del maggior reddito attribuibile al contribuente e della maggiore imposta;
d) l'indicazione dei termini entro i quali il contribuente può:
   i. aderire al verbale di controllo;
   ii. opporsi al verbale di controllo.
e) la sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio Tributario o del funzionario da lui delegato.

Art. 113
(Adesione al verbale di controllo)

1. Il contribuente può prestare adesione al verbale di controllo, presentando entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso una dichiarazione integrativa che recepisca i rilievi dell'Ufficio e provvedendo entro tale data al pagamento della maggiore imposta e degli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza per il termine del pagamento dell'imposta sino a quella di effettivo versamento.
2. Nei casi di adesione al verbale di controllo si dà luogo all'applicazione di sanzioni nella misura di 1/8 del minimo applicabile e non si dà luogo all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati. [25]

---

b) a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dall'Ufficio Tributario.
5. L'invio all'Ufficio Tributario delle informazioni richieste a norma dei commi precedenti non costituisce violazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
6. Non è ammessa in ogni caso la facoltà per l'Ufficio Tributario di compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso i soggetti finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165.

Modifiche legislative:
Legge 7 agosto 2017 n.94, Articolo 9, comma 12:
12. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 111 della Legge n.166/2013 è così modificata:
"b) a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dall'Ufficio Tributario.".

[25] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Il contribuente può prestare adesione al verbale di controllo, presentando entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso una dichiarazione integrativa che recepisca i rilievi dell'Ufficio e provvedendo entro tale data al pagamento della maggiore imposta e degli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza per il termine del pagamento dell'imposta sino a quella di effettivo versamento.
2. Nei casi di adesione al verbale di controllo non si dà luogo all'applicazione di sanzioni né all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.

Modifiche legislative:

Art. 114
(Opposizione al verbale di controllo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di controllo il contribuente può presentare formale opposizione allo stesso. L'opposizione redatta in forma scritta, personalmente o tramite tecnici o consulenti di fiducia, deve essere depositata presso l'Ufficio Tributario entro il predetto termine e deve contenere l'illustrazione dei motivi dell'opposizione. E' facoltà del contribuente richiedere un contraddittorio.
2. L'Ufficio Tributario, al ricevimento dell'opposizione, convoca il contribuente per il contraddittorio, se da questo richiesto, entro trenta giorni.
3. Sulla base delle memorie e controdeduzioni e dell'eventuale contraddittorio l'Ufficio Tributario può, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione:
a) accogliere totalmente l'opposizione del contribuente relativamente a tutti i rilievi ed annullare il verbale di controllo;
b) accogliere totalmente l'opposizione del contribuente relativamente a parte dei rilievi del verbale e, quindi, rettificare il verbale di controllo;
c) accogliere parzialmente l'opposizione del contribuente e, quindi, rettificare il verbale di controllo;
d) non accogliere l'opposizione del contribuente e confermare il verbale di controllo.
4. Nei casi di cui ai punti b), c) e d) il contribuente può aderire al nuovo verbale di controllo o a quello confermato entro dieci giorni dalla data di notificazione. Entro il predetto termine il contribuente dovrà:
a) provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa rettificativa che recepisca i rilievi dell'Ufficio;
b) provvedere al pagamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sino a quella di effettivo versamento;
c) provvedere al pagamento delle sanzioni previste in relazione alle violazioni nella misura di ¼ del minimo applicabile.
5. Nei casi di adesione al verbale di controllo disciplinati dal presente articolo non si dà luogo all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.

CAPO III
ACCERTAMENTO.

Art. 115
(Avviso di accertamento)

1. L'avviso di accertamento è l'atto formale impositivo emesso dall'Ufficio Tributario in base agli esiti dell'attività di controllo effettuata.

Legge 7 agosto 2017 n.94, Articolo 9, commi 2 e 10:
2. Il comma 2 dell'articolo 113 della Legge n.166/2013 è così modificato:
"2. Nei casi di adesione al verbale di controllo si dà luogo all'applicazione di sanzioni nella misura di 1/8 del minimo applicabile e non si dà luogo all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2018.

2. L'avviso di accertamento può accogliere in tutto o in parte l'eventuale opposizione presentata ai sensi dell'articolo precedente o può rigettare l'opposizione, confermando le contestazioni presentate nel verbale di controllo.
3. L'avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità:
a) l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati;
b) l'indicazione delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo ed al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
c) l'indicazione della maggiore imposta accertata e da liquidare;
d) l'indicazione dell'ammontare degli interessi e delle sanzioni applicate;
e) l'indicazione dei termini entro i quali provvedere al pagamento delle predette somme, con l'avvertenza che in difetto si dà luogo alle procedure di riscossione di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70;
f) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo abbiano determinato, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze giustificanti il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
g) deve essere notificato al contribuente nelle forme previste dal successivo articolo 122 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
h) deve essere emesso non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di controllo;
i) la sottoscrizione del direttore dell'Ufficio Tributario o del funzionario da lui delegato.
4. In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.
5. E' nullo l'avviso di accertamento emesso senza che sia intervenuta la notificazione al contribuente del verbale di controllo di cui al precedente articolo 108 entro il termine del 31 maggio dell'anno di scadenza dei termini di accertamento, salvo i casi di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla.
6. Fatti salvi i termini previsti ai commi precedenti in relazione alla validità ed all'efficacia dell'avviso di accertamento, l'Ufficio Tributario ha la facoltà di emettere in relazione ad un verbale di controllo più avvisi di accertamento, purché gli stessi facciano riferimento a contestazioni diverse.

Art. 116
(Accertamento dei redditi)

1. L'Ufficio Tributario effettua l'accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate allorché, a seguito del controllo effettuato, il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo o non sussistano o non spettino le deduzioni del reddito e le detrazioni d'imposta indicate dal contribuente.
2. La non veridicità della dichiarazione per inesattezza, incompletezza ed infedeltà è accertata a seguito dell'attività di controllo della dichiarazione, a norma delle disposizioni del Capo II del presente Titolo.
3. L'Ufficio Tributario può dar corso all'accertamento sintetico, se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente. In tal caso il reddito è accertato in via induttiva in relazione ad elementi e circostanze certi, alle presunzioni gravi, precise e concordanti

e facendo anche ricorso a fatti indiretti espressivi di capacità contributiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disponibilità di capitali e risorse finanziarie, di beni quali aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, abitazioni permanentemente o parzialmente a disposizione, anche al di fuori del territorio dello Stato.

4. Gli elementi e le circostanze alla base delle presunzioni che giustificano l'accertamento sintetico sono quelli che emergono dalle informazioni ottenute dall'Ufficio Tributario sulla base dell'attività di controllo, ivi comprese le attività di indagine finanziaria e di richiesta di informazioni all'estero, tese a riscontrare la coerenza fra la capacità contributiva effettiva ed il contenuto delle dichiarazioni.

5. Con decreto delegato potranno essere fornite indicazioni ed elementi di maggiore dettaglio ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente e di quelle del successivo articolo 117.

Art. 117

(Accertamento dei redditi dei soggetti tenuti alla redazione e conservazione delle scritture contabili)

1. L'Ufficio Tributario procede, in via ordinaria, all'accertamento in rettifica dei redditi degli operatori economici determinati sulla base delle risultanze delle scritture contabili previste dalla presente legge. In particolare, procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate:

a) se non vi è corrispondenza tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli risultanti dalle scritture contabili;
b) se non sono state applicate le disposizioni previste nei Titoli II e III relativamente alla determinazione dei redditi da lavoro autonomo e d'impresa;
c) se la non veridicità della dichiarazione risulta in modo certo dal confronto degli elementi in essa indicati con quelli acquisiti dall'Ufficio Tributario in sede di controllo come previsto dalla legge e, in ogni caso, attraverso le informazioni acquisite a termine di legge o l'esibizione da parte dei contribuenti di atti, documenti e registri o, ancora, attraverso ispezioni e verifiche delle scritture contabili e di altri atti o documenti relativi all'impresa o ad altro contribuente.

2. L'esistenza di attività non dichiarate e l'inesistenza di passività o oneri deducibili dichiarati è desumibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

3. L'Ufficio Tributario può dar corso all'accertamento induttivo - sintetico del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo sulla base dei dati ed elementi comunque raccolti ed in relazione al contenuto induttivo di fatti e circostanze estranei al bilancio ed alle scritture contabili:

a) qualora nella dichiarazione non sia stato indicato il reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo;
b) qualora risulti dal verbale di controllo dell'Ufficio Tributario che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto scritture contabili all'ispezione dell'Ufficio ovvero quando le predette scritture non siano disponibili per cause di forza maggiore;
c) qualora le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi degli articoli precedenti ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di controllo siano così numerose, ripetute e gravi da rendere non attendibili nel loro complesso le scritture contabili, per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
d) qualora il contribuente non abbia dato seguito agli inviti di cui all'articolo 106, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h).

4. L'accertamento in rettifica dei redditi dei contribuenti che tengano le scritture contabili in via semplificata, oltre che sulla base delle disposizioni precedenti, in quanto applicabili, può avvenire in via sintetica, avendo riguardo alla situazione economica dell'azienda, al numero degli addetti impiegati, al costo del lavoro, all'ammontare delle spese generali, all'importo degli acquisti effettuati, alle risultanze di magazzino e ad altri indici rivelatori del reddito effettivo.

Art. 118
(Accertamento d'ufficio)

1. In mancanza di dichiarazione o in caso di nullità della stessa, l'Ufficio Tributario procede all'accertamento d'ufficio del reddito in modo sintetico. In questo caso è obbligatoria la convocazione del contribuente prima che sia emesso l'avviso di accertamento.
2. Nei casi previsti dal comma che precede, l'Ufficio Tributario può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza.
3. Qualora si verifichino le ipotesi disciplinate dal presente articolo, l'Ufficio Tributario ha anche la facoltà, se del caso, di prescindere, per intero od in parte, dalle risultanze delle scritture contabili del contribuente, ancorché regolarmente tenute.

Art. 119
(Ricorso)

1. Il contribuente può presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria:
a) avverso l'avviso di accertamento, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo;
b) avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tributario di diniego del rimborso o mancato riconoscimento dei crediti d'imposta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo.
2. Il procedimento avanti all'autorità giudiziaria ordinaria è introdotto con atto di citazione contro l'Ufficio Tributario, in persona dei Sindaci di Governo pro tempore, avanti al Commissario della legge, e segue la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n.63 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'autorità giudiziaria decide con sentenza sulla legittimità e sulla fondatezza nel merito dell'atto di accertamento e degli altri atti impugnabili ai sensi della presente legge.
4. La competenza a decidere gli eventuali appelli proposti contro le sentenze di primo grado rimane regolata dalle norme vigenti per ogni altra causa ordinaria.
5. Anche in fase d'appello si seguono le stesse norme procedurali di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n.63 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fatto salvo quanto precede il pagamento da parte del contribuente dell'ammontare dell'avviso di accertamento corrispondente alla maggiore imposta accertata oppure la presentazione di idonea fidejussione bancaria per l'importo corrispondente sospende il pagamento di ogni altra somma dovuta in relazione all'avviso di accertamento sino alla decisione definitiva sul ricorso.

Art. 120
(Procedura semplificata di ricorso)

1. Con decreto delegato, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, potrà essere introdotta e disciplinata una procedura semplificata di ricorso, quando il valore della pretesa tributaria sia inferiore a €20.000,00 esclusi gli interessi e le sanzioni.

CAPO IV
DEI DIRITTI E DELLE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

Art. 121
(Diritti e garanzie del contribuente)

1. Le convocazioni del contribuente e le richieste di esibizione di dati e documenti devono avvenire mediante spedizione di apposita comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
a) l'indicazione delle motivazioni per le quali si richiede la convocazione o la documentazione;
b) l'indicazione che il contribuente ha la facoltà di farsi rappresentare o assistere da una o più persone di fiducia;
c) l'indicazione di un congruo periodo di tempo, in funzione della complessità della richiesta e comunque non inferiore a quindici giorni, per esibire la documentazione;
d) l'indicazione della data e dell'orario di convocazione del contribuente presso l'Ufficio.
3. E' facoltà del contribuente nei casi di forza maggiore o di motivata circostanza richiedere, entro i termini di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, una deroga agli stessi.
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali, nei locali destinati all'esercizio di attività d'impresa, artistiche o professionali, sono effettuati sulla base di esigenze effettive dell'Ufficio Tributario di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvi casi eccezionali ed urgenti, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
5. Quando viene iniziata la verifica presso la sede, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, nonché della facoltà di farsi assistere da una o più persone di fiducia.
6. La permanenza dei funzionari dell'Ufficio Tributario autorizzati alla verifica presso la sede del contribuente non può superare relativamente ad ogni periodo d'imposta i quindici giorni lavorativi continuativi, prorogabili di ulteriori cinque giorni lavorativi continuativi nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal direttore dell'Ufficio Tributario. I verificatori, decorso tale periodo, non possono ritornare nella sede del contribuente per i medesimi controlli già effettuati.
7. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può avvenire presso la sede del settore controlli dell'Ufficio Tributario o presso il professionista di fiducia che lo assiste o rappresenta.
8. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e della persona che eventualmente lo assiste o rappresenta deve darsi atto nel verbale conclusivo della procedura di controllo di cui al precedente articolo 108, commi 3 e 4.
9. Le decisioni assunte dall'Ufficio Tributario con l'emissione dell'avviso di accertamento, qualora riguardanti fattispecie di interesse generale, sono rese pubbliche, anche in forma di circolari interpretative delle norme tributarie, nei tempi e modi definiti dal Congresso di Stato fatta salva la garanzia di riservatezza dei dati del contribuente.

Art. 122
(Della notificazione degli atti dell'Ufficio Tributario)

1. La notificazione dei verbali di controllo e degli avvisi di accertamento avviene a cura dell'Ufficio Tributario secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n.100.

Art. 123
(Interpello preventivo)

1. Ciascun contribuente può in via preventiva inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributario, circostanziate e specifiche istanze d'interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie in materia d'imposte dirette ed indirette a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni d'incertezza sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Ufficio Tributario, scritta e motivata, vincola quest'ultimo con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora esso non risponda al contribuente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, si intende che l'Ufficio Tributario concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente istante e non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente limitatamente alla questione oggetto dell'istanza d'interpello. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.
3. Per alcune specifiche tipologie di casi, comportamenti od operazioni che saranno individuati in apposito decreto, la procedura d'interpello preventivo potrà essere avviata per la predeterminazione della base imponibile o dell'imposta relativa all'operazione oggetto dell'interpello.
4. Le decisioni assunte dall'Ufficio Tributario in sede di risposta all'interpello, qualora riguardanti fattispecie di interesse generale, sono rese pubbliche, anche in forma di circolari interpretative delle norme tributarie, nei tempi e modi definiti dal Congresso di Stato fatta salva la garanzia di riservatezza dei dati del contribuente.

TITOLO X
DELLA RISCOSSIONE

Art. 124
(Riscossione delle imposte dovute su dichiarazione)

1. L'imposta generale sul reddito, dovuta in base alla dichiarazione, deve essere versata all'Ufficio Tributario entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 93, comma 1, attraverso le vigenti procedure di riscossione dell'imposta per il tramite della Tesoreria di Stato. Il contribuente è tenuto alla conservazione della ricevuta di versamento sino al termine di prescrizione dell'attività di accertamento e ad esibirla su richiesta dell'Ufficio Tributario.
2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 31 luglio calcolato nella misura pari al 35% ed il secondo entro il 30 novembre calcolato nella misura pari al 55% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro

autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l'attività economica è sospesa o cessata.
3. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato al netto degli acconti e delle ritenute versati a titolo di acconto. [26]

Art. 125
(Riscossione delle ritenute alla fonte)

1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma del Titolo VIII sono riscosse mediante versamento diretto. Tali versamenti devono essere eseguiti entro il bimestre successivo a quello in cui sia stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili da lavoro dipendente.
2. Le ritenute di cui al Titolo VIII, applicate dai soggetti finanziari in qualità di sostituti d'imposta, devono essere versate come segue: un acconto del 50%, commisurato all'ammontare complessivo delle ritenute applicate nel periodo d'imposta

---

[26] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. L'imposta generale sul reddito, dovuta in base alla dichiarazione, deve essere versata all'Ufficio Tributario entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 93, comma 1, attraverso le vigenti procedure di riscossione dell'imposta per il tramite della Tesoreria di Stato. Il contribuente è tenuto alla conservazione della ricevuta di versamento sino al termine di prescrizione dell'attività di accertamento e ad esibirla su richiesta dell'Ufficio Tributario.
2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 30 giugno, ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente.
3. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato al netto degli acconti e delle ritenute versati a titolo di acconto.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.97 (Reiterato), Articolo 4:
L'articolo 124, comma 2, della Legge n. 166/2013 è così sostituito:
"2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo acconto entro il 31 luglio ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l'attività economica è sospesa o cessata.".
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 16:
1. Il comma 2, dell'articolo 124, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 31 luglio, ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l'attività economica è sospesa o cessata.".
Legge 8 agosto 2018 n.104, Articolo 15:
1. Il comma 2 dell'articolo 124 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così modificato:
"2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 31 luglio calcolato nella misura pari al 35% ed il secondo entro il 30 novembre calcolato nella misura pari al 55% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l'attività economica è sospesa o cessata.".
2. Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore dal periodo d'imposta 2018.

antecedente, è corrisposto entro il 31 luglio di ogni anno ed il conguaglio, su dichiarazione del sostituto d'imposta, deve essere versato entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello cui le ritenute siano riferite.
3. La dichiarazione del sostituto d'imposta libera il contribuente soggetto passivo dall'obbligo dichiarativo in relazione ai redditi sui quali la ritenuta sia stata applicata, quando questa è a titolo definitivo.

Art. 126
(Compensazione)

1. Le somme a debito del contribuente in relazione al versamento dell'imposta generale sui redditi siano esse dovute a titolo di conguaglio o d'acconto, possono essere versate mediante compensazione con eventuali somme a credito dello stesso riferite alla medesima imposta o all'imposta sulle importazioni.
2. E' ammessa la compensazione anche nel caso di importi a debito o a credito relativi al contribuente in quanto sostituto d'imposta purché relativi ad imposte di competenza dell'Ufficio Tributario.
3. Le modalità applicative della compensazione sono stabilite con circolare dell'Ufficio Tributario.

Art. 127
(Ricevuta di versamento)

1. Tutti i versamenti dell'imposta generale sui redditi eseguiti:
a) a titolo di vera sorte o interessi o sanzioni;
b) a titolo di conguaglio o acconto;
c) dal contribuente soggetto passivo o sostituto d'imposta;
d) nei termini previsti o tardivamente;
devono essere effettuati in favore dell'Ufficio Tributario secondo le procedure previste dal Servizio di Tesoreria dello Stato e devono essere comprovati da idonea ricevuta.
2. La ricevuta di versamento deve contenere la data del versamento, l'indicazione dell'importo in cifre ed in lettere, l'indicazione dell'area e della causale di versamento ed il timbro con data del cassiere della Tesoreria di Stato o dell'Istituto di credito da essa delegato che abbia ricevuto il versamento. Il timbro del cassiere fa fede ai fini della determinazione della data di versamento.
3. In caso di pagamento per via telematica la ricevuta, anche in formato elettronico, deve essere emessa dall'applicativo sul quale è eseguita la transazione. In questo caso, ai fini della determinazione della data di versamento fanno fede in ogni caso la data e l'ora della transazione registrate dall'applicativo, le quali devono essere riportati sulla ricevuta.
4. In caso di pagamento con compensazione integrale o parziale dell'importo a debito la ricevuta è emessa dall'Ufficio Tributario e la stessa deve contenere la distinta indicazione degli importi a debito e di quelli a credito.

Art. 128
(Pagamenti tardivi)

1. Il versamento dell'imposta oltre i termini di cui ai precedenti articoli 124 e 125, anche a seguito di controllo o avviso di accertamento comporta l'applicazione in capo al contribuente degli interessi di mora calcolati, sugli importi non versati o versati in

misura inferiore o versati dopo la scadenza, a decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento e sino al giorno di effettivo versamento.
2. La misura dell'interesse è pari al tasso legale maggiorato di due punti.
3. L'addebito degli interessi passivi è cumulabile con le altre sanzioni di carattere pecuniario. Gli interessi non si applicano sugli importi dovuti a titolo di sanzione.

Art. 129
(Riscossione a seguito di avviso di accertamento)

1. Le imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, unitamente agli interessi ed alle sanzioni applicate, sono dovute dal contribuente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.
2. In caso di pagamento nei predetti termini l'ammontare delle sanzioni applicate è ridotto del 50%.
3. L'emissione dell'avviso di accertamento comporta il pagamento dell'ammontare degli interessi sulle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, dalla scadenza prevista per il pagamento delle imposte per il periodo cui fanno riferimento e fino al giorno di emissione dell'avviso. Il pagamento degli importi a debito del contribuente entro il termine di cui al comma 1 non dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi.
4. In difetto di quanto previsto al comma precedente, il contribuente è tenuto al pagamento degli interessi contenuti nell'avviso di accertamento e di quelli calcolati sulle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell'avviso di accertamento e sino al giorno di effettivo versamento.

Art. 130
(Riscossione a mezzo ruolo)

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 129 l'Ufficio Tributario provvede, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, all'iscrizione a ruolo delle somme a debito del contribuente e non riscosse corrispondenti alle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, degli interessi di mora e delle sanzioni.
2. La formazione e la riscossione del ruolo avvengono ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 con le specifiche di cui ai commi seguenti.
3. Gli interessi sono calcolati a far data dalla scadenza prevista per il pagamento delle imposte per il periodo cui fanno riferimento e fino al giorno di scadenza del ruolo, come previsto dalle norme in materia di formazione del ruolo di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70. In caso di mancato pagamento del ruolo nei termini di legge sullo stesso si applicano gli interessi di mora nella stessa misura di cui al comma 2 dell'articolo 128.
4. I ruoli possono essere formati senza scadenze prestabilite.
5. Quando l'Ufficio Tributario abbia fondati motivi di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta, può compilare un ruolo speciale in qualsiasi momento, da riscuotersi entro trenta giorni dalla notificazione individuale, che viene resa al contribuente a cura dell'Esattoria di Stato.

Art. 131
(Solidarietà con il sostituto d'imposta)

1. Quando il sostituto d'imposta viene iscritto a ruolo per imposte e sanzioni pecuniarie relative ai redditi sui quali non abbia effettuato né le ritenute né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.

Art. 132
(Disposizioni speciali per la riscossione)

1. Nei casi di mancato versamento entro la scadenza delle imposte a debito indicate in dichiarazione, compresa quella del sostituto d'imposta, l'Ufficio Tributario provvede all'iscrizione a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70, dell'imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi senza predisposizione del verbale di controllo di cui all'articolo 112.
2. La procedura di cui al comma precedente si applica a prescindere dall'azione di accertamento di cui al Titolo IX ed ad essa non si applicano i termini di prescrizione ivi previsti. [27]

Art. 133
(Rimborso)

1. Il contribuente ha diritto al rimborso:
a) dell'ammontare degli acconti eccedenti l'imposta complessivamente dovuta;
b) dell'imposta versata e non dovuta per decisione definitiva del Commissario della legge, nell'ambito dei procedimenti di ricorso in via giurisdizionale;
c) delle somme erroneamente versate.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera b), il contribuente ha diritto alla corresponsione da parte dell'Ufficio Tributario, degli interessi decorrenti dalla data di pagamento sino a quella di rimborso. La misura degli interessi è pari al tasso legale.
3. Il rimborso delle somme pagate mediante ritenuta alla fonte è ammesso a favore del sostituto solo per la parte eccedente l'imposta da questi dovuto per il periodo d'imposta e può essere chiesto dal sostituto d'imposta solo nel limite delle somme pagate in eccedenza rispetto alle ritenute effettuate.
4. Per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta il rimborso può essere chiesto solo dal sostituto d'imposta.
5. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la presentazione della dichiarazione con saldo a credito costituisce domanda di rimborso, negli altri casi la domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributario e, per quanto attiene alle somme

---

[27] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Nei casi di mancato versamento entro la scadenza delle imposte a debito indicate in dichiarazione, compresa quella del sostituto d'imposta, l'Ufficio Tributario provvede all'iscrizione a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, dell'imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi.
2. La procedura di cui al comma precedente si applica a prescindere dall'azione di accertamento di cui al Titolo IX ed ad essa non si applicano i termini di prescrizione ivi previsti.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 17:
1. Il comma 1, dell'articolo 132, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"1. Nei casi di mancato versamento entro la scadenza delle imposte a debito indicate in dichiarazione, compresa quella del sostituto d'imposta, l'Ufficio Tributario provvede all'iscrizione a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70, dell'imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi senza predisposizione del verbale di controllo di cui all'articolo 112.".

pagate a titolo di acconto mediante ritenuta, essa può essere proposta anche nella dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d'imposta per il quale il pagamento sia stato eseguito.
6. L'Ufficio provvede in relazione alla domanda di rimborso entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione, per le dichiarazioni presentate nei termini di legge. Per le dichiarazioni presentate oltre i predetti termini l'Ufficio Tributario provvede entro i sei mesi successivi alla data di presentazione.
7. Decorso tale termine senza che l'Ufficio Tributario abbia fatto pervenire al contribuente una comunicazione sull'accoglimento o meno della richiesta di rimborso o in caso di decisione contraria dell'Ufficio, il contribuente può ricorrere in via giurisdizionale, entro sessanta giorni, a decorrere dalla scadenza del predetto termine o dalla comunicazione del provvedimento negativo, ai sensi dell'articolo 120.
8. L'effettuazione dei rimborsi previsti dal presente articolo non pregiudica l'attività di controllo e accertamento di cui al Titolo IX.
9. La liquidazione del rimborso è sospesa in tutti i casi in cui il contribuente risulti debitore nei confronti dell'Ufficio Tributario per imposte di competenza del medesimo Ufficio, non pagate dopo la scadenza dei termini ordinari previsti dalla legge. E' in ogni caso ammessa la compensazione anche d'ufficio.
10. L'Ufficio Tributario provvede d'ufficio alla rettifica delle dichiarazioni per le quali a seguito dell'attività di controllo, abbia riscontrato errori di compilazione nella dichiarazione che abbiano dato luogo al pagamento d'imposta non dovuta. In questo caso il rimborso è liquidato d'ufficio, anche in assenza di domanda da parte del contribuente.

Art. 134
(Conto fiscale)

1. Al fine di agevolare il rapporto fisco contribuente e consentire una più efficiente gestione dei versamenti d'imposta, delle compensazioni e dell'erogazione di rimborsi, con decreto delegato potrà essere definita la regolamentazione per la gestione, presso l'Ufficio Tributario, dei cosiddetti "conti fiscali" quali strumenti di gestione dei flussi di pagamento e rimborso delle imposte.

TITOLO XI
DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI

CAPO I
DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI

Art. 135
(Errori materiali e di compilazione)

1. Si considera errata la dichiarazione che, fatta salva l'indicazione di tutti gli elementi reddituali e patrimoniali, sui quali vige l'obbligo di dichiarazione, e la completezza delle altre informazioni previste dalla presente legge, contiene errori di calcolo e di determinazione dei redditi imponibili, della base imponibile o dell'imposta.

Art. 136
(Infedeltà della dichiarazione)

1. Si considera infedele, la dichiarazione nella quale alternativamente:
a) è stata omessa l'indicazione di uno o più redditi prodotti previsti dalla presente legge;
b) uno o più redditi sono indicati per un valore inferiore a quello effettivo;
c) sono indicate passività riferite a costi effettivamente sostenuti dal contribuente ma non deducibili o non detraibili ai sensi della presente legge;
d) sono indicate passività riferite a costi od oneri non effettivamente sostenuti;
e) sono indicate passività per un valore superiore a quello effettivo.

Art. 137
(Omessa presentazione della dichiarazione)

1. Si considera omessa la dichiarazione non validamente presentata, secondo le disposizioni del Titolo VI, entro i termini di cui all'articolo 93.
2. Non si considera omessa:
a) la dichiarazione tardiva validamente presentata oltre il termine di cui al precedente articolo 93 ma entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione;
b) la dichiarazione trasmessa telematicamente entro il termine di cui all'articolo 93 che è convalidata a seguito di invito da parte dell'Ufficio Tributario;
c) la dichiarazione presentata dal contribuente entro il termine di cui al precedente punto a) a seguito di omissione di comunicazione da parte del datore di lavoro entro i termini di cui al precedente articolo 85.

Art. 138
(Altre violazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli del presente Titolo costituiscono, inoltre, violazione:
a) la mancata presentazione entro i termini previsti del certificato di cui all'articolo 85;
b) il mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII (scritture contabili);
c) la mancata applicazione delle ritenute alla fonte;
d) il ritardato o l'omesso versamento anche parziale dell'imposta e delle ritenute alla fonte, ancorché correttamente indicate in dichiarazione;
e) la mancata conservazione ed esibizione all'Ufficio Tributario dei documenti previsti dalla presente legge per i quali sussistono i predetti obblighi;
f) la mancata risposta alle intimazioni, richieste e convocazioni fatte dall'Ufficio Tributario ai sensi della presente legge;
g) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dalla presente legge e da ogni altra norma relativa alle imposte sui redditi.

CAPO II
DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

Art. 139
(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. La constatazione delle violazioni di cui al precedente Capo I del presente Titolo comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
a) errori materiali e di compilazione: 10% della maggiore imposta dovuta;
b) dichiarazione infedele:

I. da 1/4 a 1 volta la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa è inferiore ad €120.000,00;
II. da 1/2 a 2 volte la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa supera €120.000,00.

c) dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l'imposta dovuta;
d) dichiarazione tardiva (articolo 137, comma 2, lettera a): €400,00; se presentata entro trenta giorni dal termine di presentazione la sanzione è ridotta della metà;
e) ritardo ed omissione nel versamento dell'imposta (articolo 138, comma 1, lettera d): 15% dell'ammontare delle imposte non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo;
f) ritardo ed omissione nel versamento delle ritenute: 20% dell'ammontare delle ritenute non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo;
g) mancata applicazione delle ritenute: sanzione pari al 10% dell'ammontare delle ritenute non applicate oltre all'applicazione della sanzione di cui al precedente punto f);
h) mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII: da € 2.000,00 a € 50.000,00, fatta salva la concorrente applicazione di norme penali. Si applica la sanzione da € 5.000,00 a € 75.000,00, qualora la violazione degli obblighi riguardi una persona giuridica;
i) violazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a): €250,00 per ogni violazione;
j) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere e) e g): da €100,00 a €500,00;
k) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera f):da €2.000,00 ad €15.000,00;
l) violazione degli obblighi di cui all'articolo 100, comma 2: da €100,00 a €250,00 per ogni violazione;
m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2: 15% del valore del bene non dichiarato. Nel caso di beni non dichiarati, di valore superiore a € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la sanzione del 20%.

2. Le predette sanzioni sono applicabili con provvedimenti diversi, fatto salvo quanto previsto in materia di prescrizione dell'attività di accertamento e controllo.
3. Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni quando l'ammontare non eccede la misura di €25,00.
4. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione degli interessi di mora, così come stabilito dalle disposizioni del Titolo X.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate tanto nel massimo che nel minimo in presenza di omessa o incompleta indicazione nella dichiarazione di redditi esteri; se dall'aggiunta dei nuovi redditi esteri non scaturisce alcun debito d'imposta si applica una sanzione pari al 5% di tali redditi fino ad un massimo di €15.000,00 fermo restando l'importo minimo di cui al precedente comma 3. [28]

---

[28] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. La constatazione delle violazioni di cui al precedente Capo I del presente Titolo comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
a) errori materiali e di compilazione: 10% della maggiore imposta dovuta;
b) dichiarazione infedele:
I. da 1/4 a 1 volta la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa è inferiore ad €120.000,00;
II. da 1/2 a 2 volte la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa supera €120.000,00.
c) dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l'imposta dovuta;
d) dichiarazione tardiva (articolo 137, comma 2, lettera a): €400,00; se presentata entro trenta giorni dal termine di presentazione la sanzione è ridotta della metà;
e) ritardo ed omissione nel versamento dell'imposta (articolo 138, comma 1, lettera d): 15% dell'ammontare delle imposte non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo;

Art. 140
(Sanzioni penali)

1. Oltre alle sanzioni di cui al presente Capo II si applicano, nei casi di violazione di cui al presente Titolo, le sanzioni penali previste dal Codice Penale nelle modalità ivi previste.
2. Nei casi di dichiarazione infedele, quando l'ammontare dell'indebito risparmio d'imposta supera €75.000,00, per ogni esercizio fiscale, l'Ufficio Tributario è in ogni caso tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria la condotta del contribuente al fine dell'accertamento dei misfatti di cui all'articolo 389 del Codice Penale, a prescindere dalla constatazione effettiva, da parte dell'Ufficio Tributario, di fatti o elementi indicatori di reato.

Art. 140 bis

---

f) ritardo ed omissione nel versamento delle ritenute: 20% dell'ammontare delle ritenute non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo;
g) mancata applicazione delle ritenute: sanzione pari al 10% dell'ammontare delle ritenute non applicate oltre all'applicazione della sanzione di cui al precedente punto f);
h) mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII: da €2.000,00 ad €25.000,00;
i) violazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a): €250,00 per ogni violazione;
j) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere e) e g): da €100,00 a €500,00;
k) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera f):da €2.000,00 ad €15.000,00;
l) violazione degli obblighi di cui all'articolo 100, comma 2: da €100,00 a €250,00 per ogni violazione;
m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2: dal 5% al 15% del valore del bene non dichiarato.
2. Le predette sanzioni sono applicabili con provvedimenti diversi, fatto salvo quanto previsto in materia di prescrizione dell'attività di accertamento e controllo.
3. Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni quando l'ammontare non eccede la misura di €25,00.
4. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione degli interessi di mora, così come stabilito dalle disposizioni del Titolo X.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate tanto nel massimo che nel minimo in presenza di omessa o incompleta indicazione nella dichiarazione di redditi esteri; se dall'aggiunta dei nuovi redditi esteri non scaturisce alcun debito d'imposta si applica una sanzione pari al 5% di tali redditi fino ad un massimo di €15.000,00 fermo restando l'importo minimo di cui al precedente comma 3.

Modifiche legislative:
Decreto-Legge 16 giugno 2014 n.90, Articolo 1:
1. La lettera h), comma 1, dell'articolo 139 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è così sostituita:
"h) mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII: da € 2.000,00 a € 50.000,00, fatta salva la concorrente applicazione di norme penali. Si applica la sanzione da € 5.000,00 a € 75.000,00, qualora la violazione degli obblighi riguardi una persona giuridica.".

Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.15, Articolo 13, comma 2:
2. Il comma 1, lettera m), dell'articolo 139 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche è così modificato:
"m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2: 15% del valore del bene non dichiarato. Nel caso di beni non dichiarati, di valore superiore a € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la sanzione del 20%.".

(Misfatto di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili)

1. Chiunque omette di tenere o conservare, in tutto o in parte, la contabilità prescritta dalla legge per i soggetti esercenti attività di impresa ovvero la tenga o conservi in modo irregolare è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.
2. Chiunque contraffaccia, alteri o distrugga le scritture contabili ovvero apponga su di esse false attestazioni, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado. Si applica, altresì, l'interdizione di secondo grado da una professione o arte.
3. In caso di accertamento della violazione di cui ai commi 1 e 2 le Forze di Polizia comunicano all'Ufficio Tributario ogni utile informazione ai fini dell'accertamento dei tributi erariali e delle eventuali sanzioni amministrative di competenza di detto Ufficio.[29]

Art. 141
(Altre sanzioni accessorie)

1. L'applicazione della pena pecuniaria per ammontare superiore ad €30.000,00 comporta, altresì, a carico del contribuente:
a) la sospensione dall'esercizio di funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici;
b) l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 142
(Determinazione della pena pecuniaria)

1. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità delle violazioni, avuto riguardo alle conseguenze dannose, dirette o riflesse, per lo Stato.
2. La pena pecuniaria può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti abbia subìto l'applicazione di sanzioni, sia amministrative sia penali, per una o più violazioni della stessa disposizione di legge.
3. La pena pecuniaria è ridotta fino alla metà se la violazione è di speciale tenuità.
4. La sanzione si applica per ciascuna violazione anche se della stessa disposizione di legge.

---

[29] **Testo originario (Decreto–Legge n. 90/2014):**
1. Alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 140 bis
(Misfatto di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili)
1. Chiunque omette di tenere o conservare, in tutto o in parte, la contabilità prescritta dalla legge per i soggetti esercenti attività di impresa ovvero la tenga o conservi in modo irregolare è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado .
2. Chiunque contraffaccia, alteri o distrugga le scritture contabili ovvero apponga su di esse false attestazioni, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado. Si applica, altresì, l'interdizione di secondo grado da una professione o arte.
3. In caso di accertamento della violazione di cui ai commi 1 e 2 le Forze di Polizia comunicano all'Ufficio Tributario ogni utile informazione ai fini dell'accertamento dei tributi erariali e delle eventuali sanzioni amministrative di competenza di detto Ufficio.".

5. Quando la violazione della stessa disposizione sia ripetuta soltanto per uniformità di comportamento, la sanzione, tenuto conto delle circostanze di fatto, può essere applicata una sola volta. Essa è determinata nella misura che dovrebbe essere irrogata per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio.

Art. 143

(Constatazione delle violazioni)

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge ed in altre leggi sulle imposte dirette, non costituenti reato, sono constatate mediante processo verbale dall'Ufficio Tributario nell'ambito delle attività di controllo ed accertamento.
2. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, l'irrogazione delle sanzioni è notificata al contribuente con l'avviso di accertamento; per i ricorsi si applica la disciplina dell'articolo 119. In tutti gli altri casi è ammesso ricorso secondo il rito del processo amministrativo.
3. Gli organi del contenzioso Tributario possono dichiarare non dovute le sanzioni quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisca.
4. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio Tributario mediante provvedimento sottoscritto dal direttore o suo delegato.

Art. 144

(Soggetti responsabili per la pena pecuniaria)

1. La pena pecuniaria è dovuta da chi sia tenuto, in proprio o per la carica, all'osservanza della norma violata, nonché dal rappresentante negoziale.
2. Quando la violazione sia commessa, anche per concorso, da un minore non tenuto ad osservare personalmente l'obbligo violato, risponde della pena pecuniaria chi esercita la patria potestà o la tutela.
3. Quando il tributo sia dovuto da una persona giuridica o da enti od organizzazioni anche non dotati di personalità giuridica, rispondono della pena pecuniaria anche la persona giuridica, l'ente e l'organizzazione.
4. Se più soggetti sono tenuti, a qualsiasi titolo, al pagamento della pena pecuniaria, l'obbligazione è solidale.

Art. 145

(La successione per le pene pecuniarie)

1. L'obbligazione relativa alla pena pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in un'azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'amministrazione tributaria, in solido con il suo autore, per il pagamento, oltre che del tributo, della pena pecuniaria che sia stata applicata per violazioni delle norme concernenti tributi relative all'azienda per l'anno in cui abbia avuto luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.
3. L'obbligazione del successore è limitata al debito per tributi e per pene pecuniarie risultante alla data del trasferimento, dagli atti già notificati e non può superare il valore dell'azienda definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, salvo che il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'amministrazione tributaria, di cui il successore sia stato a conoscenza. La conoscenza si presume, salva la prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro tre mesi dall'accertamento

della violazione di una norma per la quale la legge tributaria stabilisca la pena pecuniaria superiore a €10.000,00.

4. Su richiesta ed a spese dell'interessato, l'Ufficio è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza delle contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto. Il certificato negativo ha pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni responsabilità solidale con il cedente.

TITOLO XII
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 146
(Evasione fiscale)

1. L'articolo 389 del Codice Penale è sostituito come segue:

"Art. 389
(Evasione fiscale)

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'Ufficio è superiore ad €25.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente.

Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'Amministrazione tributaria dichiarazioni avvalendosi dei medesimi è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma.

Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a €25.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.

Ai fini del presente articolo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto od in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
b) il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso od il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, ed il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
c) si ha utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute od esibite a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione tributaria, o rilasciate a soggetti terzi.

In caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 bis del Codice Penale "fuori dei casi di concorso nel reato".".

Art. 147
(Omissione di versamento di ritenute alla fonte)

1. Dopo l'articolo 389 del Codice Penale è inserito il seguente articolo 389 bis:

"Art. 389 bis
(Omissione di versamento di ritenute alla fonte)

Chi non versa le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto a titolo di acconto o di imposta, ed il debito non risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, qualora l'ammontare superi l'importo annuale di €25.000,00, è punito con le stesse pene previste dal quarto comma dell'articolo 389 che precede.

Si applicano, in quanto compatibili, le restanti disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 389 che precede.".

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 148
(Decorrenza delle disposizioni e deroghe transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 111 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 con effetto sulle fattispecie reddituali 2015 e successive.
3. La ritenuta di cui al comma 6 dell'articolo 103 si applica solo sugli utili prodotti a partire dal 1° gennaio 2014.
4. In deroga al precedente comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater della Legge 13 ottobre 1984 n.91 continuano ad applicarsi anche al periodo d'imposta 2014.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7D, comma 2, dell'Allegato D, si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 96 in materia di contabilità di magazzino si applicano avendo riguardo, ai fini della individuazione dei limiti di importo dei ricavi e delle rimanenze , ai periodi d'imposta 2013 e 2014.
7. Fino alla entrata in vigore del decreto delegato che disciplina le modalità di certificazione dei ricavi mediante utilizzo di strumenti elettronici connessi ad una rete telematica, l'articolo 100, comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al comma precedente gli operatori economici che:
a) effettuino la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
b) effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
c) effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici, possono optare, in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite con circolare del Ufficio Tributario. La circolare dovrà prevedere che:
- la trasmissione dei dati avvenga con periodicità mensile;
- sia utilizzato un apposito protocollo di trasmissione dei dati al fine della loro elaborazione e certificazione.".

8. Fino al 31.12.2017 gli articoli 13, 16, 17, 25, 102, 103 e 104 si applicano nel tenore seguente:

"Art. 13
(Redditi soggetti ad imposizione separata)

1. Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo comma 2:
d) redditi di lavoro autonomo ed i redditi d'impresa di cui agli articoli dei successivi Capi 4 e 5 conseguiti da operatori economici, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 1, lettere b) e c) e 15;
e) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41, comprese quelle realizzate in occasione di cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa, e il realizzo d'avviamento;
f) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
g) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
h) i compensi di cui ai commi b) e c) dell'articolo 6 della Legge 20 maggio 1985 n.59;
i) le indennità, i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
j) su opzione del contribuente, i dividendi di fonte estera;
k) su opzione del contribuente, gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
l) su opzione del contribuente, gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
l) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società.
l-bis) su opzione del contribuente, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 19, comma 1;

l-ter) su opzione del contribuente, le prestazioni pensionistiche complementari, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di rendita o di capitale.

2. Sui redditi di cui al precedente comma 1 l'imposta è determinata come segue:

i. lettera a) e l): 17%;
ii. lettera b): 8%;
iii. lettera c): sino alla concorrenza di €5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
iv. lettere d), e) e f): 12%;
v. lettera g): 3% sul netto frontiera;
vi. lettera h) e l-bis): 8% sul netto frontiera;
vii. lettera i): 11% sul netto frontiera.
vii-bis. lettera l-ter): 5%.

3. Con riferimento al comma precedente con la definizione "netto frontiera" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte.

4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato.

Art. 16
(Detrazioni soggettive)

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:

a) €250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) €250,00 per ogni figlio a carico;
c) €125,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) €125,00 per ogni altro famigliare convivente a carico;
e) €125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.

2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:

a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti, purché conviventi con il contribuente;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente.

3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare inferiore ad €7.500,00 e se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.

4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.

5. Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, salvo diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% qualora il numero dei famigliari a carico superi le due unità oppure quando il famigliare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario di redditi in capo ai famigliari a carico oltre la soglia di cui al precedente comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino a €15.000,00 si detraggono dall'imposta €100,00.
10. Per i redditi di cui agli articoli 27 e 29 si applicano le seguenti detrazioni dall'imposta:
– €500,00 per i redditi imponibili fino a €25.000,00;
– €250,00 per i redditi imponibili da €25.000,01 a €35.000,00.
11. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.

Art. 17
(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo II è determinata applicando l'aliquota progressiva per scaglioni indicata nella Tabella 1 dell'Allegato C della presente legge.
2. Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d'impresa, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 13 comma 1 lettera a), l'imposta sui redditi diversi da quelli predetti è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni di cui al precedente comma 1, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2) gli oneri previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera a) si applicano e si deducono esclusivamente dai redditi non soggetti a tassazione separata.

Art. 25
(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:
a) le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
b) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 13 la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 13, comma 2, lettera iii;
c) ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrano né capitale né lavoro;
d) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;

e) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.

2. Ai redditi di cui al punto b) del comma 1 non sono applicabili le detrazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 24.

Art. 102
(Redditi da lavoro autonomo ed assimilati)

1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, di cui alla lettera d) dell'articolo 13, comma 1.

2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 7% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.

3. La ritenuta non si applica:

a) ai rimborsi a piè di lista per le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;
b) alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo.

Art. 103
(Redditi di capitale)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondano redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari ed altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.

2. Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L'ammontare delle ritenute è determinata come segue:

a) nella misura dell'11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;
b) nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;
c) nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;

d) nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera vi, del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

3 bis. Nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, le ritenute previste ai precedenti comma 2 lettera d) e comma 3 sono operate sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente.

4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:

a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell'esenzione, quest'ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l'interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.

5. Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 125, comma 2.

6. Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

7. Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividendi esteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il

tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera v, del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.

9. Le ritenute previste dal presente articolo possono essere variate con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.

Art. 104
(Altri redditi)

1. Con riferimento alle plusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), quando queste siano realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2, lettera ii, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

2. La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 è operata nella misura del 2,5%.

3. Le ritenute di cui al comma 1 non si applicano qualora il percipiente sia:

a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell'esenzione, quest'ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l'interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.".

9. Le disposizioni di cui:
- all'articolo 103, commi 3 e 7, di cui al comma 8 che precede e
- all'articolo 104, comma 1, di cui al comma 8 che precede,

entrano in vigore il 1 gennaio 2015.

10. Fino al 31.12.2014 l'articolo 14 si applica secondo il seguente tenore:

"Art. 14
(Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento:

a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con decreto delegato;

b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell'Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera a) che precede;

c) le spese di cui agli Allegati A e B della presente legge.

2. Le passività, di cui al punto a) del precedente comma, sono deducibili per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3.

3. L'ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) del precedente comma, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.

4. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.

5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e dai lavoratori transfrontalieri.

6. Le passività di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente comma 1, lettera a).

8. L'Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l'applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.".

11. Il decreto delegato di cui all'articolo 14 può prevedere deroghe transitorie al regime delle deduzioni di cui allo stesso articolo 14, comma 1, lettera a).

12. Fino alla data del 30 aprile 2014 la ritenuta di acconto di cui all'articolo 101, comma 4 è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle deduzioni all'articolo 15, comma 1, lettera a), nonché delle eventuali deduzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, anche in assenza di richiesta del contribuente.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2018.

13 bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015 e sino al periodo d'imposta 2017 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa che aderiscono al progetto "San Marino Card", di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129 e successive

modifiche, hanno diritto di detrarre annualmente dall'Imposta Generale sui Redditi l'importo di euro 200,00.
13-ter. Le disposizioni degli articoli 13, comma 1, lettera m-bis) e 13, comma 1, lettera l-bis) di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 si applicano ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a partire dall'1 gennaio 2016.
13-quater. Per il periodo d'imposta 2015 e 2016 i contribuenti esercitanti attività d'impresa che installano l'applicativo scambio importo sul POS della Carta SMaC che si interfaccia con apposito software gestionale o registratore di cassa per la certificazione dei ricavi, hanno diritto di detrarre dall'Imposta Generale sui Redditi l'importo di euro 200,00 nell'anno fiscale in cui viene installato l'applicativo. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità tecniche ed applicative del presente comma. [30]

---

[30] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 111 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 con effetto sulle fattispecie reddituali 2015 e successive.
3. La ritenuta di cui al comma 6 dell'articolo 103 si applica solo sugli utili prodotti a partire dal 1° gennaio 2014.
4. In deroga al precedente comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater della Legge 13 ottobre 1984 n.91 continuano ad applicarsi anche al periodo d'imposta 2014.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7D, comma 2, dell'Allegato D, si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 96 in materia di contabilità di magazzino si applicano avendo riguardo, ai fini della individuazione dei limiti di importo dei ricavi e delle rimanenze , ai periodi d'imposta 2013 e 2014.
7. Fino alla entrata in vigore del decreto delegato che disciplina le modalità di certificazione dei ricavi mediante utilizzo di strumenti elettronici connessi ad una rete telematica, l'articolo 100, comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. In deroga al comma precedente gli operatori economici che:
a) effettuino la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
b) effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
c) effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici,
possono optare, in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite con circolare del Ufficio Tributario. La circolare dovrà prevedere che:
- la trasmissione dei dati avvenga con periodicità mensile;
- sia utilizzato un apposito protocollo di trasmissione dei dati al fine della loro elaborazione e certificazione.".
8. Fino al 31.12.2017 gli articoli 13, 16, 17, 25, 102, 103 e 104 si applicano nel tenore seguente:

"Art. 13
(Redditi soggetti ad imposizione separata)

1. Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo comma 2:
a) redditi di lavoro autonomo ed i redditi d'impresa di cui agli articoli dei successivi Capi 4 e 5 conseguiti da operatori economici, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 1, lettere b) e c) e 15;
b) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41, comprese quelle realizzate in occasione di cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa, e il realizzo d'avviamento;
c) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
e) i compensi di cui ai commi b) e c) dell'articolo 6 della Legge 20 maggio 1985 n.59;
f) le indennità, i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
g) su opzione del contribuente, i dividendi di fonte estera;
h) su opzione del contribuente, gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
i) su opzione del contribuente, gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
l) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società.
2. Sui redditi di cui al precedente comma 1 l'imposta è determinata come segue:
i. lettera a) e l): 17%;
ii. lettera b): 8%;
iii. lettera c): sino alla concorrenza di €5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
iv. lettere d), e) e f): 12%;
v. lettera g): 3% sul netto frontiera;
vi. lettera h): 8% sul netto frontiera;
vii. lettera i): 11% sul netto frontiera.
3. Con riferimento al comma precedente con la definizione "netto frontiera" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte.
4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato.

Art. 16
(Detrazioni soggettive)

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) €250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) €250,00 per ogni figlio a carico;
c) €125,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) €125,00 per ogni altro famigliare convivente a carico;
e) €125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti, purché conviventi con il contribuente;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare inferiore ad €7.500,00 e se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, salvo diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.

7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% qualora il numero dei famigliari a carico superi le due unità oppure quando il famigliare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario di redditi in capo ai famigliari a carico oltre la soglia di cui al precedente comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino a €15.000,00 si detraggono dall'imposta €100,00.
10. Per i redditi di cui agli articoli 27 e 29 si applicano le seguenti detrazioni dall'imposta:
- €500,00 per i redditi imponibili fino a €25.000,00;
- €250,00 per i redditi imponibili da €25.000,01 a €35.000,00.
11. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.

Art. 17
(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo II è determinata applicando l'aliquota progressiva per scaglioni indicata nella Tabella 1 dell'Allegato C della presente legge.
2. Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d'impresa, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 13 comma 1 lettera a), l'imposta sui redditi diversi da quelli predetti è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni di cui al precedente comma 1, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2) gli oneri previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera a) si applicano e si deducono esclusivamente dai redditi non soggetti a tassazione separata.

Art. 25
(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:
a) le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
b) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 13 la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 13, comma 2, lettera iii;
c) ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrano né capitale né lavoro;
d) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;
e) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.
2. Ai redditi di cui al punto b) del comma 1 non sono applicabili le detrazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 24.

Art. 102
(Redditi da lavoro autonomo ed assimilati)

1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, di cui alla lettera d) dell'articolo 13, comma 1.

2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 7% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.
3. La ritenuta non si applica:
a) ai rimborsi a piè di lista per le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;
b) alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo.

Art. 103
(Redditi di capitale)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondano redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari ed altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a trentasei mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.
2. Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L'ammontare delle ritenute è determinata come segue:
a) nella misura dell'11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;
b) nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie o natura;
c) nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi;
d) nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera vi, del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
4. Le ritenute di cui ai commi 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell'esenzione, quest'ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l'interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
5. Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 125, comma 2.

6. Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.
7. Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividendi esteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera v, del medesimo articolo, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.
9. Le ritenute previste dal presente articolo possono essere variate con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.

Art. 104
(Altri redditi)

1. Con riferimento alle plusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), quando queste siano realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2, lettera ii, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.
2. La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 è operata nella misura del 2,5%.
3. Le ritenute di cui al comma 1 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell'esenzione, quest'ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l'interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.".

9. Le disposizioni di cui:
- all'articolo 13, comma 1, lettera g), di cui al comma 8 che precede,
- all'articolo 103, commi 3 e 7, di cui al comma 8 che precede,
- all'articolo 104, comma 1, di cui al comma 8 che precede,
entrano in vigore il 1° luglio 2014.
10. Fino al 31.12.2014 l'articolo 14 si applica secondo il seguente tenore:

"Art. 14
(Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella

determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento:
a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con decreto delegato;
b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell'Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera a) che precede;
c) le spese di cui agli Allegati A e B della presente legge.
2. Le passività, di cui al punto a) del precedente comma, sono deducibili per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3.
3. L'ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) del precedente comma, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.
4. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.
5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e dai lavoratori transfrontalieri.
6. Le passività di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
7. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente comma 1, lettera a).
8. L'Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l'applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.".

11. Il decreto delegato di cui all'articolo 14 può prevedere deroghe transitorie al regime delle deduzioni di cui allo stesso articolo 14, comma 1, lettera a).
12. Fino alla data del 30 aprile 2014 la ritenuta di acconto di cui all'articolo 101, comma 4 è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle deduzioni all'articolo 15, comma 1, lettera a), nonché delle eventuali deduzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, anche in assenza di richiesta del contribuente.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2018.

Modifiche legislative all'articolo 13 richiamato dal comma 8:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 18:
1. All'articolo 13, comma 1, di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 sono aggiunte le seguenti lettere l-bis), l-ter):
"l-bis) su opzione del contribuente, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 19, comma 1;
l-ter) su opzione del contribuente, le prestazioni pensionistiche complementari, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di rendita o di capitale.".
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 19:
1. Il punto vi., del comma 2, dell'articolo 13, di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 è così sostituito:
"vi. lettera h) e l-bis): 8% sul netto frontiera;".
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 19-bis:
1. All'articolo 13, comma 2, di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente punto vii-bis.:

"vii-bis. lettera l-ter): 5%.".

Modifiche legislative all'articolo 103 richiamato dal comma 8:
Decreto Delegato 5 dicembre 2014 n.213, Articolo 3:
1. All'articolo 103 di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. Nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, le ritenute previste ai precedenti comma 2 lettera d) e comma 3 sono operate sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente.".

Decreto Delegato 27 settembre 2017 n.114, Articolo 2:
1. L'articolo 103, comma 4, nel testo di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è così modificato:
"4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell'esenzione, quest'ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l'interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d'investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.".

Modifiche legislative al comma 9:
Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.97 (Reiterato), Articolo 2, comma 1:
1. L'articolo 148, comma 9, della Legge n. 166/2013 è così sostituito:
"9. Le disposizioni di cui:
- all'articolo 103, commi 3 e 7, di cui al comma 8 che precede e
- all'articolo 104, comma 1, di cui al comma 8 che precede, entrano in vigore il 1 gennaio 2015".

Commi aggiunti all'articolo 148:
Decreto Delegato 5 dicembre 2014 n.213, Articolo 4:
1. All'articolo 148 della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 13 bis:
"13 bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015 e sino al periodo d'imposta 2017 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa che aderiscono al progetto "San Marino Card", di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129 e successive modifiche, hanno diritto di detrarre annualmente dall'Imposta Generale sui Redditi l'importo di euro 200,00.".

Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 21:
1. All'articolo 148, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 13-ter:

Art. 149

(Coordinamento con il previgente regime Tributario)

1. Le disposizioni di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni ed integrazioni, così come le disposizioni di altre leggi ad essa riferita, continuano ad applicarsi e restano in vigore con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti al 2014.
2. L'attività di controllo e d'accertamento riferita ai redditi relativi ai periodi d'imposta antecedenti al 2014 continua ad essere eseguita ai sensi della Legge 13 ottobre 1984 n.91.
3. Relativamente ai periodi d'imposta 2014 e successivi sono inefficaci le disposizioni contenute in altre leggi o provvedimenti che contrastino con quella della presente legge.
4. Fatte salve le deleghe previste negli articoli precedenti, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con decreto delegato le disposizioni applicative e di coordinamento della presente legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni; la delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2015.
5. Il Congresso di Stato è delegato al riordino dei redditi di capitale e delle ritenute alla fonte per i redditi diversi nonché all'armonizzazione della disciplina di cui alle Leggi 17 marzo 2005 n.38 (Regime fiscale dei Trust) e 15 gennaio 2007 n.4 (Disciplina fiscale in materia di fondi comuni di investimento) con le disposizioni della presente legge, da adottare mediante decreto delegato; la delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2015.
6. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
7. E' abrogato il Capo I, del Titolo I, della Legge 27 giugno 2013 n. 71, fermo restando che i progetti già autorizzati e avviati alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla previgente normativa.
8. E' abrogato l'articolo 4, comma 6, del decreto 26 marzo 1996 n. 37.
9. Si dà mandato al Congresso di Stato di promuovere tempestivamente le iniziative atte a riorganizzare e riqualificare la struttura organica dell'Ufficio Tributario, con particolare riferimento all'avvio di piani formativi per il personale, al fine dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. A tale proposito con decreto delegato potranno essere emanate specifiche disposizioni atte a raggiungere le predette finalità.

9 bis. Sugli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, esenti da tassazione alla fonte, maturati alla data del 31 dicembre 2013, si applica l'imposta del 4%. A far data dall'1 gennaio

---

"13-ter. Le disposizioni degli articoli 13, comma 1, lettera m-bis) e 13, comma 1, lettera l-bis) di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 si applicano ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a partire dall'1 gennaio 2016.".

Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 22:

1. All'articolo 148, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 13-quater:

"13-quater. Per il periodo d'imposta 2015 e 2016 i contribuenti esercitanti attività d'impresa che installano l'applicativo scambio importo sul POS della Carta SMaC che si interfaccia con apposito software gestionale o registratore di cassa per la certificazione dei ricavi, hanno diritto di detrarre dall'Imposta Generale sui Redditi l'importo di euro 200,00 nell'anno fiscale in cui viene installato l'applicativo. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità tecniche ed applicative del presente comma.".

2014 sugli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni si applica l'imposta di cui all'articolo 13, comma 2, punto vi. [31]

Art. 150
(Imposta speciale sul reddito)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2014 e sino al periodo d'imposta 2020 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito come segue:
a) lavoratori autonomi euro 1.000,00;
b) imprese individuali e società di persone euro 1.000,00;
c) imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata euro 500,00;
d) imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati euro 2.000,00.

---

[31] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
1. Le disposizioni di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni ed integrazioni, così come le disposizioni di altre leggi ad essa riferita, continuano ad applicarsi e restano in vigore con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti al 2014.
2. L'attività di controllo e d'accertamento riferita ai redditi relativi ai periodi d'imposta antecedenti al 2014 continua ad essere eseguita ai sensi della Legge 13 ottobre 1984 n.91.
3. Relativamente ai periodi d'imposta 2014 e successivi sono inefficaci le disposizioni contenute in altre leggi o provvedimenti che contrastino con quella della presente legge.
4. Fatte salve le deleghe previste negli articoli precedenti, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con decreto delegato le disposizioni applicative e di coordinamento della presente legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni; la delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2015.
5. Il Congresso di Stato è delegato al riordino dei redditi di capitale e delle ritenute alla fonte per i redditi diversi nonché all'armonizzazione della disciplina di cui alle Leggi 17 marzo 2005 n.38 (Regime fiscale dei Trust) e 15 gennaio 2007 n.4 (Disciplina fiscale in materia di fondi comuni di investimento) con le disposizioni della presente legge, da adottare mediante decreto delegato; la delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2015.
6. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
7. E' abrogato il Capo I, del Titolo I, della Legge 27 giugno 2013 n. 71, fermo restando che i progetti già autorizzati e avviati alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla previgente normativa.
8. E' abrogato l'articolo 4, comma 6, del decreto 26 marzo 1996 n. 37.
9. Si dà mandato al Congresso di Stato di promuovere tempestivamente le iniziative atte a riorganizzare e riqualificare la struttura organica dell'Ufficio Tributario, con particolare riferimento all'avvio di piani formativi per il personale, al fine dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. A tale proposito con decreto delegato potranno essere emanate specifiche disposizioni atte a raggiungere le predette finalità.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 5 dicembre 2014 n. 213, Articolo 5:
1. All'articolo 149 della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 9 bis:
"9 bis. Sugli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, esenti da tassazione alla fonte, maturati alla data del 31 dicembre 2013, si applica l'imposta del 4%. A far data dall'1 gennaio 2014 sugli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni si applica l'imposta di cui all'articolo 13, comma 2, punto vi.".

Qualora l'ammontare dei ricavi dell'attività ordinaria relativo al precedente periodo d'imposta sia superiore ad euro 300.000,00 gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono raddoppiati.

2. L'imposta deve essere versata entro il primo trimestre dell'esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.

2 *bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2018 e sino al periodo d'imposta 2020 compreso, l'imposta deve essere versata entro il primo quadrimestre dell'esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.

3. L'imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio cui si riferisca; l'eventuale eccedenza dell'imposta oppure l'intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione, ovvero potrà essere compensata con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal secondo periodo di imposta successivo e non oltre i quattro successivi.

4. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta speciale:

a) le imprese ed i lavoratori autonomi nei primi sei anni di esercizio dell'attività;
b) le imprese in liquidazione o che abbiano sospeso l'attività;
c) i soggetti già tenuti al pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate di cui all'articolo 53 della Legge n.168/2009;
d) gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fine di lucro e tutti i soggetti esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui alla presente legge;
e) le cooperative, i consorzi ed altri enti ad essi assimilati.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.134 "Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile" sono tenuti, indipendentemente dalla forma giuridica di esercizio dell'attività d'impresa, al pagamento dell'imposta minima sul reddito nella misura di €.500,00.

6. Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro i termini di cui al presente articolo, accertato dall'Ufficio Tributario entro i termini ordinari di prescrizione dell'azione di accertamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 15% dell'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a trenta giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a trenta giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è pari al 15% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera €10,00. Non sono altresì dovuti pagamenti o rimborsi quando l'importo dovuto non supera €10,00 su base annuale.

7. L'imposta di cui al presente articolo è applicata, nel quadriennio 2014 – 2017, secondo le seguenti percentuali:
- anni 2014 e 2015: 100% dell'importo;
- anno 2016: 75% dell'importo;
- anno 2017: 50% dell'importo.

7 bis. L'imposta di cui al presente articolo è applicata, nel triennio 2018 - 2020, secondo le seguenti percentuali:
- anno 2018: 100% dell'importo;
- anno 2019: 75% dell'importo;
- anno 2020: 50% dell'importo.".

7 ter. Le attività economiche esenti dall'applicazione dell'imposta speciale sul reddito ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo, che riattivano la licenza dopo il 31 marzo sono tenute al pagamento dell'imposta speciale sul reddito nella misura della quota parte dell'importo per le stesse stabilito corrispondente al periodo che intercorre fra la data di riattivazione della licenza ed il 31 dicembre. [32]

---

[32] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2014 e sino al periodo d'imposta 2017 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito come segue:
a) lavoratori autonomi €1.000,00;
b) imprese individuali e società di persone €1.000,00;
c) imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata €500,00;
d) imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati €2.000,00.
Qualora l'ammontare dei ricavi dell'attività ordinaria relativo al precedente periodo d'imposta sia superiore ad €300.000,00 gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono raddoppiati.
2. L'imposta deve essere versata entro il primo trimestre dell'esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.
3. L'imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio cui si riferisca; l'eventuale eccedenza dell'imposta oppure l'intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione nei quattro periodi d'imposta successivi.
4. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta speciale:
a) le imprese ed i lavoratori autonomi nei primi sei anni di esercizio dell'attività;
b) le imprese in liquidazione o che abbiano sospeso l'attività;
c) i soggetti già tenuti al pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate di cui all'articolo 53 della Legge n.168/2009;
d) gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fine di lucro e tutti i soggetti esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui alla presente legge;
e) le cooperative, i consorzi ed altri enti ad essi assimilati.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.134 "Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile" sono tenuti, indipendentemente dalla forma giuridica di esercizio dell'attività d'impresa, al pagamento dell'imposta minima sul reddito nella misura di €.500,00.
6. Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro i termini di cui al presente articolo, accertato dall'Ufficio Tributario entro i termini ordinari di prescrizione dell'azione di accertamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 15% dell'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a trenta giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a trenta giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è pari al 15%

dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera €10,00. Non sono altresì dovuti pagamenti o rimborsi quando l'importo dovuto non supera €10,00 su base annuale.

7. L'imposta di cui al presente articolo è applicata, nel quadriennio 2014 – 2017, secondo le seguenti percentuali:

- anni 2014 e 2015: 100% dell'importo;
- anno 2016: 75% dell'importo;
- anno 2017: 50% dell'importo.

Modifiche legislative
Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 43:

1. Il comma 1 dell'articolo 150 della Legge n. 166/2013 è così modificato:

"1. A decorrere dal periodo d'imposta 2014 e sino al periodo d'imposta 2020 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito come segue:

a) lavoratori autonomi euro 1.000,00;
b) imprese individuali e società di persone euro 1.000,00;
c) imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata euro 500,00;
d) imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati euro 2.000,00.

Qualora l'ammontare dei ricavi dell'attività ordinaria relativo al precedente periodo d'imposta sia superiore ad euro 300.000,00 gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono raddoppiati.".

2. All'articolo 150 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

"2 *bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2018 e sino al periodo d'imposta 2020 compreso, l'imposta deve essere versata entro il primo quadrimestre dell'esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.".

3. All'articolo 150 della Legge n.166/2013 sono aggiunti i seguenti commi 7 bis e 7 ter:

"7 *bis*. L'imposta di cui al presente articolo è applicata, nel triennio 2018 - 2020, secondo le seguenti percentuali:

- anno 2018: 100% dell'importo;
- anno 2019: 75% dell'importo;
- anno 2020: 50% dell'importo.".

"7 *ter*. Le attività economiche esenti dall'applicazione dell'imposta speciale sul reddito ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo, che riattivano la licenza dopo il 31 marzo sono tenute al pagamento dell'imposta speciale sul reddito nella misura della quota parte dell'importo per le stesse stabilito corrispondente al periodo che intercorre fra la data di riattivazione della licenza ed il 31 dicembre.".

4. Il punto 3 dell'Allegato A, della Legge n.166/2013, dal periodo d'imposta 2018, è così modificato:

"3. Premi corrisposti per assicurazione sulla vita e quelli di assicurazione contro gli infortuni stipulati con polizze di durata superiore ai cinque anni, fino all'ammontare complessivo di euro1.500,00".

5. Il comma 3 dell'articolo 150 della Legge n.166/2013 è cosi modificato:

"3. L'imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio cui si riferisca; l'eventuale eccedenza dell'imposta oppure l'intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione, ovvero potrà essere compensata con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal secondo periodo di imposta successivo e non oltre i quattro successivi."

Art. 151

(Norme generali di coordinamento)

1. L'Ufficio Tributario ha facoltà di accedere, senza necessità di autorizzazioni o permessi comunque denominati anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, alle banche dati tenute dai seguenti uffici o enti:
- Ufficio di Stato Civile;
- Ufficio Tecnico del Catasto;
- Ufficio Registro Automezzi;
- Ufficio del Lavoro;
- Ufficio del Registro e delle Ipoteche;
- Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima;
- Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico;
- Settore previdenziale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
- Settore utenze dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;

con decreto delegato può essere modificato l'elenco che precede e possono essere disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle suddette banche dati.

2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'Ufficio Centrale di Collegamento e l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, nel rispetto delle disposizioni che ne regolamentano il funzionamento, segnalano all'Ufficio Tributario le fattispecie di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle loro attività che possono configurare illeciti di natura fiscale.

3. L'articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato n.129/2008 è modificato come segue:

"I dati relativi alla San Marino Card saranno raccolti e trattati in base alla Legge 23 maggio 1995 n.70.".

4. L'Osservatorio Prezzi, di cui al Decreto 25 gennaio 2006 n. 9, collabora con la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio al fine di attuare uno specifico monitoraggio dell'andamento dei prezzi e delle tariffe compresi nel decreto delegato di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

5. Quando, per l'accesso a provvidenze, prestazioni economiche, benefici, servizi sociali o sanitari, graduatorie o quant'altro di similare, di competenza dell'Amministrazione Pubblica, in base alle disposizioni vigenti rilevi il reddito del richiedente e/o del suo nucleo familiare o si faccia riferimento alla dichiarazione dei redditi dei medesimi, devono essere presi in considerazione tutti i redditi percepiti ancorché non compresi nella dichiarazione prevista dal Titolo VI della presente legge, in quanto esenti, o soggetti a tassazione separata o esonerati ad altro titolo. Il richiedente è pertanto tenuto a comunicare tali redditi e l'Ufficio interessato ad acquisire i dati inerenti con modalità regolate da apposita circolare emessa dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

Art. 152

(Commissione permanente per il monitoraggio della fiscalità)

1. E' istituita la "Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità", organismo consultivo e di verifica, avente i seguenti compiti:

a) valutare e verificare l'efficacia degli strumenti previsti dalla presente legge, in particolare quelli riguardanti l'accertamento e l'emersione reale dei redditi;
b) monitorare l'allargamento della base imponibile ed analizzare le problematiche applicative e di efficacia delle normative, verificando le eventuali anomalie e suggerendo le modifiche legislative necessarie;
c) esprimere parere preliminare ed obbligatorio sui contenuti dei decreti delegati previsti dalla presente legge, mediante relazione che accompagni l'iter di approvazione dei decreti medesimi;
d) presentare al Consiglio Grande e Generale, al termine di ciascun anno fiscale, una relazione in merito all'applicazione della presente legge proponendone eventuali correttivi;
e) analizzare, con periodicità almeno semestrale, i dati statistici relativi alle attività di verifica ed accertamento ed i dati relativi all'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento previsti dalla legislazione vigente ai fini della deducibilità delle spese.

2. La Commissione Permanente è nominata all'inizio di ciascuna legislatura per la durata della legislatura stessa ed è composta da:
a) il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio che la presiede;
b) due Membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
c) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e degli ordini professionali.

3. La Commissione Permanente è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno una delle parti rappresentate.

4. La Commissione Permanente, per adempiere alle proprie funzioni, si avvale del personale e dei dati forniti dall'Ufficio Tributario.

Art. 153
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

ALLEGATO A

Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14

1. Spese funebri per un importo non superiore a €3.000,00 per ogni evento.
2. Interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari, relativi ad immobili o terreni situati nel territorio, nella seguente misura:

a) per intero, gli interessi passivi pagati su finanziamenti per la prima casa con garanzia principale o accessoria dello Stato (c.d. edilizia sovvenzionata);
b) fino ad un massimo di €1.600,00, gli interessi passivi pagati su finanziamenti garantiti da ipoteca. Tale limite non si applica qualora il finanziamento sia relativo ad un immobile o terreno sul quale sia attivo il finanziamento sovvenzionato di cui al precedente punto a).

3. Premi corrisposti per assicurazione sulla vita e quelli di assicurazione contro gli infortuni stipulati con polizze di durata superiore ai cinque anni, fino all'ammontare complessivo di euro1.500,00.
4. Assegni alimentari periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in dipendenza di legale ed effettiva separazione o di dichiarazione di nullità, scioglimento o di cessazione di effetti civili del matrimonio, sempre che risultino da provvedimenti giurisdizionali. La disposizione si applica anche nel caso in cui detti provvedimenti impongano la corresponsione di assegni alimentari anche a parenti sino al terzo grado ed affini entro il secondo grado.
5. Le tasse scolastiche annuali e gli altri oneri assimilati per l'iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione secondaria o universitaria fino ad un importo massimo di €5.000,00;
6. Le rette per la frequenza di asili nido.
7. Fino ad un importo massimo di €3.500,00 le spese di locazione e le rette scolastiche o di convitto sostenute per la frequenza dei corsi di cui all'articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.5 con sede fuori territorio.
8. €5.000,00 per l'assistenza nell'ambito familiare a persone permanentemente inferme.
9. 50% del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione, ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale è elevata all'80% quando il locatario abbia un'età anagrafica inferiore a trentacinque anni.
10. Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese. Le donazioni o liberalità che rientrano nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo 60 bis sono deducibili nella misura del 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione.
11. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitari, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore a €1.600,00.
12. Contributi previdenziali volontari corrisposti all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti o società ai fini della previdenza integrativa, in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni, fino a euro 4.000,00.
13. Oneri relativi al ricorso a baby-sitter in misura non superiore a €2.000,00 in presenza delle seguenti condizioni: regolare assunzione a seguito della indisponibilità di posti negli asili nido e fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
14. €2.000,00 per l'affidamento pre-adottivo, anche a seguito di adozione internazionale.

15. Le spese per protesi dentarie e sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a €1.600,00, per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico.
16. 50% delle spese per assistenza psicoterapica nella misura massima di €1.500,00.
16-bis. Le spese relative ad interventi sugli immobili per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi fino ad un importo massimo di euro 2.000,00. [33]

---

[33] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14

1. Spese funebri per un importo non superiore a €3.000,00 per ogni evento.
2. Interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari, relativi ad immobili o terreni situati nel territorio, nella seguente misura:
a) per intero, gli interessi passivi pagati su finanziamenti per la prima casa con garanzia principale o accessoria dello Stato (c.d. edilizia sovvenzionata);
b) fino ad un massimo di €1.600,00, gli interessi passivi pagati su finanziamenti garantiti da ipoteca. Tale limite non si applica qualora il finanziamento sia relativo ad un immobile o terreno sul quale sia attivo il finanziamento sovvenzionato di cui al precedente punto a).
3. Premi corrisposti per assicurazione sulla vita e quelli di assicurazione contro gli infortuni stipulati con polizze di durata superiore ai cinque anni, fino all'ammontare complessivo di €2.000,00.
4. Assegni alimentari periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in dipendenza di legale ed effettiva separazione o di dichiarazione di nullità, scioglimento o di cessazione di effetti civili del matrimonio, sempre che risultino da provvedimenti giurisdizionali. La disposizione si applica anche nel caso in cui detti provvedimenti impongano la corresponsione di assegni alimentari anche a parenti sino al terzo grado ed affini entro il secondo grado.
5. Le tasse scolastiche annuali e gli altri oneri assimilati per l'iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione secondaria o universitaria fino ad un importo massimo di €5.000,00;
6. Le rette per la frequenza di asili nido.
7. Fino ad un importo massimo di €3.500,00 le spese di locazione e le rette scolastiche o di convitto sostenute per la frequenza dei corsi di cui all'articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.5 con sede fuori territorio.
8. €5.000,00 per l'assistenza nell'ambito familiare a persone permanentemente inferme.
9. 50% del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione, ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale è elevata all'80% quando il locatario abbia un'età anagrafica inferiore a trentacinque anni.
10. Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese.
11. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitari, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore a €1.600,00.
12. Contributi previdenziali volontari corrisposti all'Istituto per la sicurezza sociale ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti o società ai fini della previdenza integrativa, in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni, fino a €2.500,00.
13. Oneri relativi al ricorso a baby-sitter in misura non superiore a €2.000,00 in presenza delle seguenti condizioni: regolare assunzione a seguito della indisponibilità di posti negli asili nido e fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
14. €2.000,00 per l'affidamento pre-adottivo, anche a seguito di adozione internazionale.
15. Le spese per protesi dentarie e sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a €1.600,00, per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico.
16. 50% delle spese per assistenza psicoterapica nella misura massima di €1.500,00.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 23:

1. Il punto 10, dell'allegato A della Legge n.166/2013 è così modificato:

"10. Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese. Le donazioni o liberalità che rientrano nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo 60 bis sono deducibili nella misura del 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione.".

Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, Articolo 23-bis:

1. Il punto 12, dell'Allegato A, della Legge n.166/2013 è così modificato:

"12. Contributi previdenziali volontari corrisposti all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti o società ai fini della previdenza integrativa, in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni, fino a euro 4.000,00.".

Legge 22 dicembre 2015 n.189, Articolo 84:

1. All'allegato A della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è aggiunto il seguente punto 16-bis:

"16-bis. Le spese relative ad interventi sugli immobili per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi fino ad un importo massimo di euro 2.000,00.".

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 43, comma 4:

4. Il punto 3 dell'Allegato A, della Legge n.166/2013, dal periodo d'imposta 2018, è così modificato:

"3. Premi corrisposti per assicurazione sulla vita e quelli di assicurazione contro gli infortuni stipulati con polizze di durata superiore ai cinque anni, fino all'ammontare complessivo di euro1.500,00".

ALLEGATO B

Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica

1. Le spese relative alle procedure di rilascio degli attestati di prestazione energetica (APE) per edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell'articolo 5, comma 9, lettera q) della Legge 3 aprile 2014 n.48: fino alla somma massima di euro 1.000,00. Tali somme comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed i compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare.
2. Il 50% delle spese relative alla realizzazione di interventi edilizi che comportino il raggiungimento di un indice di prestazione energetica invernale (EPi) inferiore di almeno il 20% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014, deducibili nella seguente misura:

a) fino ad un massimo di euro 10.000,00 per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 20% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014;
b) fino ad un massimo di euro 15.000,00 per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 30% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014;
c) fino ad un massimo di euro 20.000,00 per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 50% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014 ed il conseguimento della classe A.

Le somme indicate alle superiori lettere a), b), e c) sono riferite al singolo periodo di imposta e per una massimo di dieci periodi di imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento.

3. Il 100% delle spese relative all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici limitatamente alla quota di potenza installata non obbligatoria prevista dalla Legge n.48/2014, fino ad un massimo di euro 3.000,00 a periodo di imposta e per un massimo di tre periodi.

3 bis. Le spese relative ad interventi che prevedano la realizzazione di pozzi per il recupero delle acque meteoriche, sono deducibili per un massimo di euro 2.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di tre periodi.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti esclusivamente alla modalità di intervento classificata quale nuovo intervento ai sensi dell'articolo 196 della Legge n.87/1995.
5. Le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche: fino ad un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.
6. le spese relative all'effettuazione volontaria, sugli edifici esistenti, degli interventi di cui all'articolo 27 della Legge n. 48/2014: fino ad un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di due periodi.
7. Il 50% delle spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali. Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali.

Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le deduzioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione". Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare sono stabilite nella seguente misura:

a) fino ad un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di dieci periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;
b) fino ad un massimo di euro 10.000,00 a periodo d'imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di dieci periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;
c) fino ad un massimo di euro 10.000,00 a periodo d'imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di quindici periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011.

8. Le deduzioni di cui al comma 7 sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale ed al collaudo strutturale di cui agli articoli 10 e 16 della Legge n.5/2011.

9. Le deduzioni di cui al comma 7, lettera c), spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato.

10. La documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è definita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia; altresì la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui al comma 7 è definita dal Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.

11. Per periodo di imposta di riferimento si intende l'anno in cui si completa la spesa ovvero viene saldata interamente la spesa per gli interventi effettuati.[34]

---

[34] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**
Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica

1. Le spese relative alle procedure di rilascio degli attestati di qualificazione energetica invernale (A.Q.E.I.) relative ad edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 maggio 2008 n.72; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di €5.000,00 e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare. Nel caso in cui le spese sostenute si riferiscano a procedure attivate volontariamente a seguito di interventi di miglioramento della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare di cui al successivo punto 3 del medesimo Allegato la somma massima deducibile è aumentata ad €7.500,00.

2. Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi per i quali sia prevista, a mente dell'articolo 17, comma 1 della Legge n.72/2008, l'attestazione energetica obbligatoria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 19 e 21 della Legge n.72/2008, comportino l'attribuzione all'edificio o all'unità immobiliare interessati di una delle quattro migliori classi di prestazione energetica individuate dal decreto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:

a) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe B: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;

b) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe A, la classe A+ e la classe A++: somma massima di €15.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi.

3. Le spese relative alla progettazione e alla realizzazione di interventi edilizi per i quali sia conseguita, a mente dell'articolo 17, comma 2 della Legge n.72/2008, l'attestazione energetica volontaria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 20 e 21 della Legge n.72/2008, comportino un miglioramento di almeno una classe di prestazione energetica rispetto a quella attribuita al manufatto interessato, ai sensi del decreto delegato adottato a mente dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008, nonché l'attribuzione almeno della classe C. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:

a) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe C: somma massima di €7.500,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;

b) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe B: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;

c) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe A, la classe A+ e la classe A++: somma massima di €15.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi.

3 bis. Le spese relative ad interventi che prevedano la realizzazione di pozzi per il recupero delle acque meteoriche, sono deducibili per un massimo di euro 2.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di tre periodi.

4. Le spese relative all'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di €6.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di dieci periodi.

5. Le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 31 della Legge n.72/2008 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.

6. Le spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all'articolo 32 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.

7. Le spese relative all'acquisto e all'installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e di cogenerazione. Le somme complessivamente deducibili sono definite detraendo l'eventuale contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato n.128/2009 e nel rispetto dei seguenti parametri:

a) per impianti fotovoltaici, eolici, e geotermici: somma deducibile non superiore al 50% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi;

b) per impianti termici solari: somma deducibile pari al 100% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di tre periodi;

c) per impianti di cogenerazione: somma deducibile non superiore al 50% delle spese sostenute per un massimo di €8.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di dieci periodi;

d) nei casi in cui l'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici e l'energia (Autorità) accerti la particolare rilevanza dell'intervento, la somma massima deducibile annualmente per l'acquisto e l'installazione degli impianti indicati nel presente punto 7 è innalzata a €15.000,00.

8. A mente di quanto previsto dall'articolo 31, terzo comma della Legge n.91/1984, la documentazione da allegare alla dichiarazione, ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui al comma 1 è definito dall'Autorità.

9. Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri

storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione". Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare, non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettando i seguenti limiti:
a) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di €5.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
b) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
c) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di quindici periodi.
10. Le deduzioni di cui al punto precedente sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n. 5/2011.
11. Le deduzioni di cui alla lettera c) del punto 9 del medesimo Allegato spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n.5, Allegato B:
ALLEGATO B *al Decreto Delegato n.5/2015*
Modifica all'Allegato B della Legge 16 dicembre 2013 n. 166

Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica

1. Le spese relative alle procedure di rilascio degli attestati di prestazione energetica (APE) relative ad edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell'articolo 5, comma 9, lettera q) della Legge 3 aprile 2014 n.48; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di euro 5.000,00 e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare.
2. Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi i quali, a mente dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 48/2014 in esito alle procedure di cui alla stessa Legge, comportino il raggiungimento da parte dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati di un indice di prestazione energetica invernale (EPi) inferiore di almeno il 20% rispetto a quello massimo consentito. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:
a) per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 20% rispetto al massimo consentito: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
b) per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 30% rispetto al massimo consentito: somma massima di euro 15.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi.
3. Le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche. Le spese relative sono deducibili per un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.
4. Le spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all'articolo 27 della Legge n. 48/2014. Le spese relative sono deducibili per un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di due periodi.
5. Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti

strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione". Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare, non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettando i seguenti limiti:
a) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 5.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
b) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
c) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di quindici periodi.
6. Le deduzioni di cui al punto precedente sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n. 5/2011.
7. Le deduzioni di cui alla lettera c) del punto 5 del presente Allegato spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato.
8. Con riferimento all'articolo 94 della presente Legge, la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente Allegato è definita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia; altresì la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente Allegato è definita dal Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.

Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51, Articolo 19 bis:
1. L'Allegato "B" - Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica - della Legge 16 dicembre 2013 n.166, è così sostituito:
"1. Le spese relative alle procedure di rilascio degli attestati di prestazione energetica (APE) per edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell'articolo 5, comma 9, lettera q) della Legge 3 aprile 2014 n.48: fino alla somma massima di euro 1.000,00. Tali somme comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed i compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare.
2. Il 50% delle spese relative alla realizzazione di interventi edilizi che comportino il raggiungimento di un indice di prestazione energetica invernale (EPi) inferiore di almeno il 20% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014, deducibili nella seguente misura:
a) fino ad un massimo di euro 10.000,00 per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 20% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014;
b) fino ad un massimo di euro 15.000,00 per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 30% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014;
c) fino ad un massimo di euro 20.000,00 per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 50% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014 ed il conseguimento della classe A.

Le somme indicate alle superiori lettere a), b), e c) sono riferite al singolo periodo di imposta e per una massimo di dieci periodi di imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento.
3. Il 100% delle spese relative all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici limitatamente alla quota di potenza installata non obbligatoria prevista dalla Legge n.48/2014, fino ad un massimo di euro 3.000,00 a periodo di imposta e per un massimo di tre periodi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti esclusivamente alla modalità di intervento classificata quale nuovo intervento ai sensi dell'articolo 196 della Legge n.87/1995.
5. Le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche: fino ad un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.
6. le spese relative all'effettuazione volontaria, sugli edifici esistenti, degli interventi di cui all'articolo 27 della Legge n. 48/2014: fino ad un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di due periodi.
7. Il 50% delle spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali. Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le deduzioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione". Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare sono stabilite nella seguente misura:
a) fino ad un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di dieci periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;
b) fino ad un massimo di euro 10.000,00 a periodo d'imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di dieci periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;
c) fino ad un massimo di euro 10.000,00 a periodo d'imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di quindici periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011.
8. Le deduzioni di cui al comma 7 sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale ed al collaudo strutturale di cui agli articoli 10 e 16 della Legge n.5/2011.
9. Le deduzioni di cui al comma 7, lettera c), spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato.
10. La documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è definita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia; altresì la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui al comma 7 è definita dal Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.
11. Per periodo di imposta di riferimento si intende l'anno in cui si completa la spesa ovvero viene saldata interamente la spesa per gli interventi effettuati.".

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 26:
1. Al fine di favorire il recupero idrico, all'allegato "B" della Legge n.166/2013 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. Le spese relative ad interventi che prevedano la realizzazione di pozzi per il recupero delle acque meteoriche, sono deducibili per un massimo di euro 2.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di tre periodi.".

ALLEGATO C

Art. C1

1. Aliquote e scaglioni di imposta relativi all'imposizione dei redditi delle persone fisiche.

Scaglioni di reddito	Aliquota d'imposta
sino a €10.000,00	9%
da €10.000,01 a €18.000,00	13%
da €18.000,01 a €28.000,00	17%
da €28.000,01 a €38.000,00	21%
da €38.000,01 a €50.000,00	25%
da €50.000,01 a €65.000,00	28%
da €65.000,01 a €80.000,00	31%
Oltre €80.000,00	35%

2. Gli scaglioni sono adeguati ogni biennio in funzione dell'incremento dell'indice del costo della vita.
3. Dal reddito imponibile di cui agli articoli 24, 25 e 26, determinato a norma del Titolo II, si deduce un importo massimo di €9.000,00. Tale deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di €40.000,00, diminuito del reddito di cui al capoverso che precede, e l'importo di €31.000,00. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Art. C2

1. L'imposta generale sui redditi di cui al Titolo III della presente legge è determinata applicando l'aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile calcolato a norma degli articoli previsti dal Titolo III.

Art. C3

1. La misura delle aliquote e degli scaglioni di cui al presente Allegato sono modificabili con decreto delegato.

ALLEGATO D

DISCIPLINA DEGLI AMMORTAMENTI E DEGLI ACCANTONAMENTI

Art. D1

1. Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa e del lavoro autonomo nonché i costi ad utilizzazione pluriennale, sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti massimi annui di cui al successivo articolo D9 del presente Allegato. Gli ammortamenti devono essere operati e tenuti distinti secondo i gruppi omogenei previsti dalla predetta tabella.
2. Le quote di ammortamento devono essere annotate indipendentemente dal regime contabile nel registro dei beni ammortizzabili.

Art. D2

1. Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta nel quale i beni siano stati utilizzati o avrebbero potuto essere utilizzati.
2. Nel periodo d'imposta in cui inizia, l'ammortamento può essere dedotto per l'intera quota indipendentemente dal mese dell'anno in cui i beni avrebbero potuto essere utilizzati.

Art. D3

1. E' consentito, in ciascun periodo d'imposta, il superamento dei coefficienti d'ammortamento in relazione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale o alla loro sopravvenuta obsolescenza tecnica, entro il limite massimo del 50% oltre il coefficiente ordinario, con l'esclusione dei beni immobili.
2. Il superamento dei coefficienti di cui all'articolo D9 può avvenire solo previo interpello preventivo all'Ufficio Tributario.
3. E' altresì consentito effettuare l'ammortamento anticipato dei beni strumentali materiali, esclusi gli immobili. L'ammortamento anticipato è ammesso per i primi due periodi d'imposta nella misura massima del 20%.
4. In caso di minore effettiva utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore è ammesso anche un ammortamento inferiore, previa comunicazione motivata dei soggetti interessati all'Ufficio Tributario, entro il limite massimo del 50% del coefficiente ordinario, con l'esclusione dei beni immobili.
5. Le imprese e le società di nuova costituzione possono ammortizzare i beni strumentali ed i costi ad utilizzo pluriennale di cui all'articolo successivo a decorrere dal primo periodo d'imposta in cui siano stati conseguiti i primi ricavi.

Art. D4

1. I beni immateriali sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% per ogni periodo d'imposta, fatto salvo il mantenimento del medesimo coefficiente per tutto il periodo di ammortamento.
2. Rientrano fra i beni immateriali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di brevetto, i diritti d'utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, l'avviamento, i costi pluriennali relativi a studi e ricerche, i costi

pluriennali per pubblicità, le spese di costituzione, quelle per modifiche statutarie e quelle sostenute per il subentro nei contratti di locazione finanziaria.
3. In deroga al comma 1 qualora il periodo d'utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione, le quote di ammortamento sono da rapportare a tali periodi.
4. I costi non capitalizzati relativi a studi e ricerche e le spese pubblicitarie sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei tre successivi.

Art. D5

1. I costi di manutenzione, di riparazione, di ammodernamento e trasformazione, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 3, relativi ai beni strumentali posseduti o utilizzati sono deducibili nel periodo d'imposta fino al limite massimo del 20% del costo complessivo lordo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante nei libri dei cespiti all'inizio del periodo d'imposta. Ai fini del calcolo del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, si tiene conto, altresì, del valore dei beni detenuti tramite contratto di locazione finanziaria. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei successivi quattro periodi e deve essere fatta risultare nella dichiarazione dei redditi distinta per anno di formazione.
2. Nel caso di assenza di cespiti ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta, le spese di cui al comma precedente effettuate sui cespiti ammortizzabili acquisiti nell'esercizio sono dedotte in quote costanti del 20% a partire dallo stesso periodo di imposta in cui sono state sostenute. Per il primo esercizio di attività si fa riferimento all'ammontare dei cespiti risultanti alla fine del periodo d'imposta.
3. I costi di cui al comma 1 che comportano un incremento di valore dei beni strumentali devono essere capitalizzati ed in tal caso seguono il piano di ammortamento del bene medesimo.
4. Il costo dei beni strumentali il cui valore unitario non superi €500,00 può essere dedotto integralmente nel periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto.

Art. D6

1. I beni concessi in locazione dalle società esercenti l'attività di leasing costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività delle predette società.
2. Le quote d'ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano d'ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato.

Art. D7

1. Per i soggetti di cui al Titolo II:
a) qualora il bene strumentale sia adibito anche ad uso privato dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, la quota d'ammortamento ed i costi di cui all'articolo D6 del presente Allegato sono deducibili nella misura del 50%;
b) qualora il bene strumentale sia cointestato con altri soggetti diversi dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo, la quota d'ammortamento ed i costi di cui all'articolo D6 del presente Allegato sono deducibili in misura proporzionale.
2. Per i soggetti di cui ai Titoli II e III in caso di acquisto di beni immobili strumentali mediante contratto di locazione finanziaria, la deduzione dei canoni di

locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore a otto anni a prescindere dalla durata del contratto.

Art. D8

1. Sono deducibili i seguenti accantonamenti:

a) nella misura stabilita dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche e dai contratti collettivi di lavoro gli apporti ai fondi d'indennità d'anzianità e quiescenza relativi ai dipendenti;

b) fino alla concorrenza del 5%, a fronte dei rischi su crediti, gli accantonamenti dei soggetti in contabilità ordinaria riferiti all'ammontare complessivo dei crediti riferibili ai ricavi caratteristici risultanti alla chiusura dell'esercizio. Il termine di riferimento per gli istituti bancari è costituito dall'ammontare delle operazioni d'erogazione del credito alla clientela. Se alla chiusura del periodo d'imposta il fondo rischi esistente risulta essere superiore al 5% dell'ammontare dei crediti risultanti alla fine dello stesso periodo, l'eccedenza concorre a formare il reddito imponibile. In caso di perdita su crediti, il relativo fondo deve essere necessariamente utilizzato nel periodo d'imposta in cui la perdita è deducibile;

c) gli accantonamenti per trattamento di fine mandato degli amministratori nell'esercizio in cui il trattamento viene corrisposto.

3. Gli accantonamenti sono contabilizzati in appositi fondi d'annotare nel libro giornale, se obbligatorio, e nel registro degli inventari.

Art. D9

1. I beni di cui all'articolo D1 sono ammortizzabili nelle misure di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIA DI BENE	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'				
Bene Ammortizzabile	Industriali	Artigianali	Commerciali	Servizi	Agricole
Costruzioni leggere	12	12	12	12	12
Macchinari, impianti e accessori	18	18	15	15	15
Mobili ed arredi	15	15	16	15	10
Attrezzature varie e minute	20	20	20	20	20
Macchine elettriche ed elettroniche per ufficio	20	20	20	20	20
Automezzi	20	20	20	20	20
Fabbricati	3	3	3	3	3

2. [ABROGATO]

3. In caso di variazione in aumento delle aliquote d'ammortamento, i soggetti in regime di contabilità ordinaria non possono procedere a ricalcoli delle quote ammortizzate. [35]

[35] **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. I beni di cui all'articolo D1 sono ammortizzabili nelle misure di cui alla seguente tabella:

2.

TIPOLOGIA DI BENE	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'				
Bene Ammortizzabile	Industriali	Artigianali	Commerciali	Servizi	Agricole
Costruzioni leggere	12	12	12	12	12
Macchinari, impianti e accessori	18	18	15	15	15
Mobili ed arredi	15	15	16	15	10
Attrezzature varie e minute	20	20	20	20	20
Macchine elettriche ed elettroniche per ufficio	20	20	20	20	20
Automezzi	20	20	20	20	20
Fabbricati	3	3	3	3	3

2. Si intendono comprese nella voce "diverse e varie" le attività non riconducibili nell'ambito delle categorie omogenee indicate nella tabella.
3. In caso di variazione in aumento delle aliquote d'ammortamento, i soggetti in regime di contabilità ordinaria non possono procedere a ricalcoli delle quote ammortizzate.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.97 (Reiterato), Articolo 3:
1. E' abrogato l'articolo D9, comma 2, dell'allegato D alla Legge n.166/2013.

ALTRE NORME

LEGGE 20 dicembre 2013 n.174

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCI PLURIENNALI 2014/2016

Art.37

(Prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale)

1. A parziale deroga di quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1996 n.37 e successive modifiche, sono esclusi, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 i rimborsi relativi alle cure odontoiatriche.
2. Le prestazioni odontoiatriche di estrazione, otturazione e correlate ad eventuali patologie gengivali e quelle in favore degli ospiti della Casa di Riposo e dei titolari di pensione sociale erogate fino al 31 dicembre 2013 dall'ambulatorio odontoiatrico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, saranno garantite attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e gli studi odontoiatrici autorizzati sul territorio.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1996 n.37, dal Decreto 31 marzo 2005 n.49 e dall'articolo 50 della Legge 21 dicembre 2012 n.150, sono esclusi, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i rimborsi relativi alle cure termali.
4. Annualmente l'Ufficio Tributario in accordo con l'I.S.S. emana apposita circolare per definire il tipo di cure odontoiatriche e termali, di cui i commi precedenti, che rientrano nelle spese deducibili previste all'articolo 14, comma 1), lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2014, il terzo comma dell'articolo 4 della Legge 28 settembre 1992 n.80, è sostituito dal seguente:
"Ove le pensioni e gli altri redditi non siano sufficienti, la differenza dell'importo della retta e quanto corrisposto dall'anziano è posta a carico dei famigliari fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi".
6. Con decorrenza 1° gennaio 2014, all'ultimo comma dell'articolo 4 della Legge 28 settembre 1992 n.80, viene aggiunto il comma che segue:
"Entro il 31 marzo di ogni anno il Congresso di Stato, su conforme proposta del Comitato Esecutivo, sentito il parere della Consulta sanitaria, provvederà all'aggiornamento delle quote relative alla rette della Casa di Riposo e del Servizio Territoriale Domiciliare dell'I.S.S.".
7. Con decorrenza 1° gennaio 2014 le certificazioni sanitarie richieste dagli assistiti ad uso privato, ivi comprese le certificazioni ad uso attività sportiva non agonistica, sono rilasciate dai medici della U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale dietro pagamento di un contributo. Si dà mandato al Comitato Esecutivo dell'I.S.S. di determinare l'entità del contributo e le tipologie delle certificazioni sanitarie soggette allo stesso.

Art.59

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie pari a €600.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2014 sono finalizzate:
a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano

l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento 25 aprile 2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2013;

b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l'ammissibilità ai benefici. Nella determinazione delle entità dei contributi da erogare, il Comitato di Valutazione terrà conto altresì del cumulo delle altre eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.

1 bis. Tenuto conto del perdurare della crisi economica ed occupazionale, al fine di affrontare i disagi economici delle famiglie o dei singoli cittadini o residenti che si trovino anche temporaneamente in condizioni economiche e sociali svantaggiate, è istituito il Fondo Straordinario di Solidarietà.

Il Fondo Straordinario di Solidarietà è uno strumento aggiuntivo al Certificato di Credito Sociale con carattere di temporaneità e straordinarietà e rappresenta un intervento tempestivo di sostegno economico per tutti quei soggetti e per quei nuclei familiari che non posseggano strumenti atti a garantire il proprio sostentamento.

Con apposito decreto delegato, sono disciplinate le modalità ed i criteri applicativi del Fondo Straordinario di Solidarietà nonché la composizione e le funzioni del Comitato Gestore.

Il Fondo Straordinario di Solidarietà ha carattere temporaneo e decade con l'entrata in vigore del Progetto di revisione degli strumenti di protezione sociale vigenti, al fine di giungere ad un unico intervento coordinato, rispondente ai reali bisogni del Paese e conforme a criteri di adeguatezza ed equità.

1 ter. Per la gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà è istituito apposito capitolo del Bilancio dello Stato 1-3-2410 denominato "Fondo Straordinario di Solidarietà"; il Fondo Straordinario di Solidarietà è finanziato mediante:

a) utilizzo dell'importo derivante dalle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi e registrate in conto gestione residui passivi per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul Cap. 1-3-2860 "Contributi di solidarietà articolo 6 Legge 22 gennaio 1993 n.9" del Bilancio dello Stato, da trasferirsi sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà";

b) liberalità e/o donazione a favore dello Stato o Enti Pubblici da parte di contribuenti che possono rientrare fra gli oneri deducibili di cui all'articolo 14 lettera c) della Legge n. 166/2013;

c) liberalità e/o donazioni da parte di Società e operatori economici che potranno dedurre nella propria attività nei termini previsti dalle norme vigenti;

d) donazioni da parte di Enti no profit, Fondazioni, Associazioni, Enti Morali, ecc.;

e) utilizzo delle somme derivanti dal 50% delle entrate previste in conto competenza sul Cap. 790 "Multe e sanzioni pecuniarie amministrative" del Bilancio dello Stato. Per l'esercizio 2014, l'importo da stanziare sul capitolo 1 – 3 – 2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" è di € 75.000,00;

f) utilizzo delle somme derivanti dalle entrate riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2014 sul Cap. 1095 "Rimborso interessi estinzioni mutui edilizia sovvenzionata – articolo 3 Decreto 13 maggio 2003 n.56". Ai sensi dell'art.27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli stanziamenti del capitolo in entrata 1095 e del

capitolo in uscita 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" sono adeguati di pari importo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

g) le somme derivanti dalle entrate di cui alle superiori lettere b), c) e d), sono riscosse sul cap. in entrata 410 "entrate varie". Ai sensi dell'art.27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli stanziamenti in entrata sul cap. 410 e di spesa sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" sono adeguati di pari importo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

1.quater. L'articolo 38 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è abrogato.

2. Tenuto conto della attuale crisi economica, della difficoltà di famiglie coinvolte, anche in vicende di riduzione di personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell'onorare regolarmente il pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari e mutui agevolati di cui alla Legge n.110/1994 e successive modifiche ed integrazioni per la prima casa, è demandata l'adozione di apposito decreto delegato, entro il 30 giugno 2014, volto a definire, previa consultazione con l'Associazione Bancaria Sammarinese, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria e la Banca Centrale, termini e condizioni di una sospensione del pagamento delle quote capitale per un periodo determinato. [36]

---

[36] **Testo originario (Legge n. 174/2013):**

1. Le risorse finanziarie pari a €600.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per 1'esercizio 2014 sono finalizzate:

a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento 25 aprile 2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2013;

b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l'ammissibilità ai benefici. Nella determinazione delle entità dei contributi da erogare, il Comitato di Valutazione terrà conto altresì del cumulo delle altre eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.

2. Tenuto conto della attuale crisi economica, della difficoltà di famiglie coinvolte, anche in vicende di riduzione di personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell'onorare regolarmente il pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari e mutui agevolati di cui alla Legge n.110/1994 e successive modifiche ed integrazioni per la prima casa, è demandata l'adozione di apposito decreto delegato, entro il 30 giugno 2014, volto a definire, previa consultazione con l'Associazione Bancaria Sammarinese, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria e la Banca Centrale, termini e condizioni di una sospensione del pagamento delle quote capitale per un periodo determinato.

Modifiche legislative:

Legge 19 settembre 2014 n.146, Articolo 10:

1. L'articolo 59 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, è così modificato:

"Art.59

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie pari a €600.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2014 sono finalizzate:

a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento 25 aprile 2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2013;

b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.
I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l'ammissibilità ai benefici. Nella determinazione delle entità dei contributi da erogare, il Comitato di Valutazione terrà conto altresì del cumulo delle altre eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.
1 bis . Tenuto conto del perdurare della crisi economica ed occupazionale, al fine di affrontare i disagi economici delle famiglie o dei singoli cittadini o residenti che si trovino anche temporaneamente in condizioni economiche e sociali svantaggiate, è istituito il Fondo Straordinario di Solidarietà.
Il Fondo Straordinario di Solidarietà è uno strumento aggiuntivo al Certificato di Credito Sociale con carattere di temporaneità e straordinarietà e rappresenta un intervento tempestivo di sostegno economico per tutti quei soggetti e per quei nuclei familiari che non posseggano strumenti atti a garantire il proprio sostentamento.
Con apposito decreto delegato, sono disciplinate le modalità ed i criteri applicativi del Fondo Straordinario di Solidarietà nonché la composizione e le funzioni del Comitato Gestore.
Il Fondo Straordinario di Solidarietà ha carattere temporaneo e decade con l'entrata in vigore del Progetto di revisione degli strumenti di protezione sociale vigenti, al fine di giungere ad un unico intervento coordinato, rispondente ai reali bisogni del Paese e conforme a criteri di adeguatezza ed equità.
1 ter. Per la gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà è istituito apposito capitolo del Bilancio dello Stato 1-3-2410 denominato "Fondo Straordinario di Solidarietà"; il Fondo Straordinario di Solidarietà è finanziato mediante:
a) utilizzo dell'importo derivante dalle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi e registrate in conto gestione residui passivi per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul Cap. 1-3-2860 "Contributi di solidarietà articolo 6 Legge 22 gennaio 1993 n.9" del Bilancio dello Stato, da trasferirsi sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà";
b) liberalità e/o donazione a favore dello Stato o Enti Pubblici da parte di contribuenti che possono rientrare fra gli oneri deducibili di cui all'articolo 14 lettera c) della Legge n. 166/2013;
c) liberalità e/o donazioni da parte di Società e operatori economici che potranno dedurre nella propria attività nei termini previsti dalle norme vigenti;
d) donazioni da parte di Enti no profit, Fondazioni, Associazioni, Enti Morali, ecc.;
e) utilizzo delle somme derivanti dal 50% delle entrate previste in conto competenza sul Cap. 790 "Multe e sanzioni pecuniarie amministrative" del Bilancio dello Stato. Per l'esercizio 2014, l'importo da stanziare sul capitolo 1 – 3 – 2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" è di € 75.000,00;
f) utilizzo delle somme derivanti dalle entrate riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2014 sul Cap. 1095 "Rimborso interessi estinzioni mutui edilizia sovvenzionata – articolo 3 Decreto 13 maggio 2003 n.56". Ai sensi dell'art.27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli stanziamenti del capitolo in entrata 1095 e del capitolo in uscita 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" sono adeguati di pari importo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
g) le somme derivanti dalle entrate di cui alle superiori lettere b), c) e d), sono riscosse sul cap. in entrata 410 "entrate varie". Ai sensi dell'art.27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli stanziamenti in entrata sul cap. 410 e di spesa sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" sono adeguati di pari importo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
1.quater. L'articolo 38 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è abrogato.
2. Tenuto conto della attuale crisi economica, della difficoltà di famiglie coinvolte, anche in vicende di riduzione di personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell'onorare regolarmente il pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari e mutui agevolati di cui alla Legge n.110/1994 e successive modifiche ed integrazioni per la prima casa, è demandata l'adozione di apposito decreto delegato, entro il 30 giugno 2014, volto a definire, previa consultazione con l'Associazione Bancaria Sammarinese, le Associazioni dei Consumatori, le

Associazioni di Categoria e la Banca Centrale, termini e condizioni di una sospensione del pagamento delle quote capitale per un periodo determinato.”.

DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2014 n.11
(Ratifica Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180)

DISCIPLINA DEGLI ONERI DEDUCIBILI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, COMMA 7, E 148, COMMA 11, DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE IN TERRITORIO

Art. 1
(Strumento elettronico di pagamento)

1. Sono deducibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166, le spese documentate mediante l'utilizzo della San Marino Card di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129.

Art. 2
(Tipologie di beni e servizi deducibili)

1. Sono deducibili le spese relative all'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di:
a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
b) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi per gli allacciamenti;
c) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
d) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
e) le spese per servizi bancari e finanziari.
2. Le spese "on-line" si considerano fatte a San Marino solo se il fornitore ha sede legale in Repubblica o pone in vendita i beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o una stabile organizzazione operante in territorio.
2-bis. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative per le deduzioni delle spese e degli acquisti di cui agli Allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166. [37]

---

[37] **Testo originario (Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n.11)**
1. Sono deducibili le spese relative all'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di:
a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
b) le spese per l'iscrizione a corsi sportivi non agonistici e di attività fisica in misura superiore a euro 800,00 annui.
c) le spese e gli acquisti di cui agli Allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge 16 dicembre 2013 n.166;
d) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi per gli allacciamenti;
e) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
f) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
g) le spese per servizi bancari e finanziari.
2. Le spese "on-line" si considerano fatte a San Marino solo se il fornitore ha sede legale in Repubblica o pone in vendita i beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o una stabile organizzazione operante in territorio.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.22, Articolo Unico:
1. L'articolo 2 del Decreto Delegato del 28 gennaio 2014 n. 11, è così sostituito:
"Art. 2
(Tipologie di beni e servizi deducibili)
1. Sono deducibili le spese relative all'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di:
a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
b) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi per gli allacciamenti;

Art. 2 bis
(Spese effettuate dalle persone a carico e dal coniuge convivente)

1. Nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è consentita la deduzione delle spese di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a. effettuate dalle persone a carico del contribuente di cui all'articolo 16 della Legge 16 dicembre 2013 n.166;
b. effettuate dal coniuge convivente in eccedenza al limite previsto dall'articolo 14, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 fino alla concorrenza del limite previsto dal medesimo articolo in capo al contribuente.

Art. 3
(Regime transitorio)

1. Per il periodo d'imposta 2014 è riconosciuta la deduzione delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 se tali spese sono documentate da fattura o documento equipollente che abbia quale contenuto minimo la data, la descrizione del bene o servizio venduto, l'importo ed i dati identificativi del soggetto emittente e del soggetto destinatario.
1bis. Fino al 30 giugno 2014 l'onore di documentazione di cui al comma precedente è soddisfatto, per le spese relative all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a euro 70,00, anche da scontrini o ricevute comunque denominati che abbiano quale contenuto minimo la data, l'importo ed i dati identificativi del soggetto emittente.
2. Per il periodo d'imposta 2014, tenuto conto delle tempistiche necessarie all'introduzione degli strumenti di certificazione dei ricavi di cui all'articolo 100, comma 3, della Legge n.166/2013 nonché della loro correlazione funzionale alla documentazione delle spese di cui al presente articolo, è altresì riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, pari al 100% dell'intera quota annuale da documentare.
2 bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo può essere sostituita mediante l'impiego di sistemi telematici predisposti dallo Stato oppure dagli operatori economici e autorizzati dalla Segreteria di Stato per le Finanze, atti a consentire l'acquisizione, da parte dell'amministrazione fiscale, dell'informativa relativa al bene o al servizio venduto dall'operatore economico al cliente. Tale informativa dovrà avere le caratteristiche analoghe a quella acquisibile attraverso l'utilizzo della SMAC ai sensi dell'articolo 1 e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria nei tempi e nei modi idonei all'aggiornamento delle deduzioni fruite dal contribuente.[38]

---

c) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
d) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
e) le spese per servizi bancari e finanziari.
2. Le spese "on-line" si considerano fatte a San Marino solo se il fornitore ha sede legale in Repubblica o pone in vendita i beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o una stabile organizzazione operante in territorio.
2-bis. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative per le deduzioni delle spese e degli acquisti di cui agli Allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166.".

[38] **Testo originario (Decreto Delegato n.11/2014):**

1. Per il periodo d'imposta 2014 è riconosciuta la deduzione delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 se tali spese sono documentate da fattura o documento equipollente che abbia quale contenuto minimo la data, la descrizione del bene o servizio venduto, l'importo ed i dati identificativi del soggetto emittente e del soggetto destinatario.

1bis. Fino al 30 giugno 2014 l'onore di documentazione di cui al comma precedente è soddisfatto, per le spese relative all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a euro 70,00, anche da scontrini o ricevute comunque denominati che abbiano quale contenuto minimo la data, l'importo ed i dati identificativi del soggetto emittente.

2. Per il periodo d'imposta 2014, tenuto conto delle tempistiche necessarie all'introduzione degli strumenti di certificazione dei ricavi di cui all'articolo 100 della Legge n.166/2013 nonché della loro correlazione funzionale alla documentazione delle spese di cui al presente articolo, è altresì riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166, pari al 30% dell'intera quota annuale da documentare.

2 bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo può essere sostituita mediante l'impiego di sistemi telematici predisposti dallo Stato oppure dagli operatori economici e autorizzati dalla Segreteria di Stato per le Finanze, atti a consentire l'acquisizione, da parte dell'amministrazione fiscale, dell'informativa relativa al bene o al servizio venduto dall'operatore economico al cliente. Tale informativa dovrà avere le caratteristiche analoghe a quella acquisibile attraverso l'utilizzo della SMAC ai sensi dell'articolo 1 e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria nei tempi e nei modi idonei all'aggiornamento delle deduzioni fruite dal contribuente.

Modifiche legislative

Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.177, Articolo 1:

(Incremento quota forfettaria degli oneri deducibili)

1. L'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n. 11 è così sostituito:

"2. Per il periodo d'imposta 2014, tenuto conto delle tempistiche necessarie all'introduzione degli strumenti di certificazione dei ricavi di cui all'articolo 100, comma 3, della Legge n.166/2013 nonché della loro correlazione funzionale alla documentazione delle spese di cui al presente articolo, è altresì riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166, pari al 60% dell'intera quota annuale da documentare.".

Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.25, Articolo Unico:

1. L'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n. 11 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Per il periodo d'imposta 2014, tenuto conto delle tempistiche necessarie all'introduzione degli strumenti di certificazione dei ricavi di cui all'articolo 100, comma 3, della Legge n.166/2013 nonché della loro correlazione funzionale alla documentazione delle spese di cui al presente articolo, è altresì riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, pari al 100% dell'intera quota annuale da documentare.".

DECRETO DELEGATO 25 aprile 2014 n.63
(Ratifica Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29)

DECRETO DELEGATO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, 20, 28, 37 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N. 71 – LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 11

(Incentivi per la riqualificazione e l'ampliamento delle strutture alberghiere e dell'ospitalità di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge del 27 giugno 2013 n.71)

1. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta ricettiva in territorio, l'aliquota di cui all'articolo 63, comma 1, lettera b), della Legge n.166/2013 è aumentata di un ulteriore 30% nei casi in cui gli interventi previsti all'articolo 62, comma 1, lettera b) siano finalizzati all'ottenimento di un incremento del numero dei posti letto destinati al pubblico e che abbiano per oggetto l'ampliamento e la riqualificazione, ovvero che prevedano interventi per lo sviluppo del turismo accessibile, delle strutture alberghiere e dell'ospitalità, ivi comprese le strutture di Bed & Breakfast, di cui agli articoli 14, 15, 16, 17,18 e 19 della Legge n. 22/2006 e successive integrazioni.
2. I benefici di cui al comma precedente sono ammessi anche qualora il progetto aziendale non preveda incrementi occupazionali ma in tal caso l'aliquota di cui all'articolo 63, comma 1, lettera b), della Legge n. 166/2013 è diminuita al 25%.
3. Le opere di riqualificazione e ampliamento di cui al presente articolo devono essere concluse con attestato di fine lavori entro il 31 dicembre 2018.

Art.12

(sconto sui consumi energetici delle strutture ricettive con operatività annuale di cui all''articolo 28, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. Le strutture ricettive alberghiere e dell'ospitalità come individuate dal Titolo II della Legge n. 22/2006 che effettuano l'apertura annuale al pubblico e che non si avvalgono dei periodi di chiusura consentiti dalla legge, possono beneficiare, su richiesta, di un contributo sotto forma di credito d'imposta del valore massimo del 5% dei costi annui di impresa relativi al consumo di energia elettrica e gas naturale. Il credito d'imposta può essere utilizzato dall'impresa nel periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato e va indicato nella propria dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta può altresì essere utilizzato a parziale riduzione, per un ammontare massimo del 50%, dell'imposta speciale sul reddito di cui all'articolo 150 della Legge n. 166/2013 per l'anno successivo.
2. Lo sconto sui consumi energetici ha validità per gli anni 2014 e 2015 ma può essere prorogato e modificato nella sua entità con decreto delegato.

Art. 15

(Regime fiscale dei finanziamenti dei privati alla produzione cinematografica di cui all'articolo 37, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Le donazioni di privati o di imprese, enti, banche, fondazioni, associazioni, effettuate a favore e a sostegno delle produzioni cinematografiche alle quali venga riconosciuto un valore aggiunto per la promozione della cultura, dei luoghi e del turismo o dello Stato, sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.

2. Le produzioni di cui al comma 1 sono individuate mediante delibera del Congresso di Stato.

DECRETO DELEGATO 24 Luglio 2014 n.116
(Ratifica Decreto Delegato 15 maggio 2014 n.76)

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 11
(Start Up stock option)

1. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui agli articoli 24 e seguenti della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato la differenza tra il valore delle azioni o delle quote di partecipazione emesse da Start Up ad alta tecnologie al momento dell'assegnazione a lavoratori subordinati ed a contratto delle predette società e l'ammontare corrisposto dal dipendente o dal lavoratore a contratto, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
2. Se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente o dal lavoratore a contratto rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della Start Up ad alta tecnologia superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato.
3. L'esenzione opera alle seguenti condizioni:
a) che la partecipazione nelle società indicate nel comma 1 che precede sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio;
b) che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.

3 bis. La presente disposizione in linea con quanto previsto all'articolo 5, comma 2, punto b), opera in deroga all'articolo 15, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.[39]

---

[39] **Testo originario (Decreto Delegato n.116/2014):**
1. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui agli articoli 24 e seguenti della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato la differenza tra il valore delle azioni o delle quote di partecipazione emesse da Start Up ad alta tecnologie al momento dell'assegnazione a lavoratori subordinati ed a contratto delle predette società e l'ammontare corrisposto dal dipendente o dal lavoratore a contratto, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
2. Se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente o dal lavoratore a contratto rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della Start Up ad alta tecnologia superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato.
3. L'esenzione opera alle seguenti condizioni:
a) che la partecipazione nelle società indicate nel comma 1 che precede sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio;
b) che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.

Modifiche legislative:

Art. 12

(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle Start Up ad alta tecnologia)

1. Per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, per i soggetti persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Start Up ad alta tecnologia, è riconosciuta una deduzione dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 nella misura del 5 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000,00 euro.
2. Qualora gli investimenti siano effettuati in Start Up ad alta tecnologia operanti in ambito sociale o in Start Up ad alta tecnologia che sviluppano prevalentemente prodotti e servizi innovativi nell'ambito delle energie rinnovabili, delle tecnologie a supporto dello sviluppo delle smart cities e delle smart communities, e del settore aerospaziale, la deduzione prevista dal precedente comma 1 è aumentata in misura pari al 2 per cento.
3. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Start Up ad alta tecnologia o delle società di capitali che investono prevalentemente in Start Up ad alta tecnologia, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccezion fatta per i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.
4. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al precedente comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
5. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:
- copia del piano d'investimento della Start Up ad alta tecnologia, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite;
- per gli investimenti in Start Up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla Start Up ad alta tecnologia attestante l'oggetto della propria attività.

6. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento, i conferimenti effettuati in Start Up innovative.

Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32, Articolo 5:

1. L'articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è integrato con il seguente comma:

"3 bis. La presente disposizione in linea con quanto previsto all'articolo 5, comma 2, punto b), opera in deroga all'articolo 15, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.".

Art. 13

(Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle Start Up ad alta tecnologia)

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III della Legge n. 166/2013 e che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Start Up ad alta tecnologia nei periodi d'imposta indicati nel comma 1 del precedente articolo 12, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota del 12 per cento corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.
2. Le disposizioni del comma 1 che precede si intendono in deroga all'articolo 74 della Legge n. 166/2013.

Art. 14

(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da imprese di venture capital nelle Start Up ad alta tecnologia sammarinesi)

1. Per la durata compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, le imprese di venture capital residenti nel territorio della Repubblica di San Marino possono accedere, su opzione, alla predeterminazione della tassazione del reddito imponibile, per tutta la durata del regime, sulla base di criteri oggettivi e qualificati specificati nei commi seguenti e desumibili da apposito progetto aziendale.
2. La predeterminazione del reddito imponibile è basata sui prospetti previsionali di bilancio dell'impresa (*business plan*) per gli anni di adesione al regime speciale e sui seguenti elementi del progetto aziendale nel suo complesso:
a) ammontare degli investimenti di capitale e finanziari nelle Start Up innovative;
b) piano occupazionale;
c) tipologia dell'attività d'impresa e compatibilità della stessa con le linee di sviluppo del sistema economico.
3. Entro due mesi dal rilascio della licenza d'esercizio, le imprese di venture capital di nuova costituzione possono presentare all'Ufficio Tributario apposita domanda in carta libera di ammissione al regime speciale. A tale domanda deve essere allegato un dettagliato progetto aziendale con evidenza degli investimenti e del *business plan* per il periodo di adesione al regime speciale. Nella medesima domanda, il contribuente formula all'Ufficio Tributario una proposta di predeterminazione della tassazione del reddito per il periodo di durata del regime speciale.
4. L'Ufficio Tributario esamina la documentazione entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2 che precede e predispone, anche previo confronto con l'impresa istante, apposita bozza di accordo.
5. L'Ufficio Tributario, nel valutare l'ammissione al regime e nel determinarne la durata nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, considerano gli elementi del progetto aziendale previsti al comma 2. Tali elementi sono utilizzati anche per la predeterminazione del reddito imponibile e della imposta da applicarsi all'eventuale maggior reddito eccedente quello preconcordato, i quali, rispetto al *business plan*, possono essere ridotti, per ogni esercizio fiscale, sino ad un massimo del trenta per cento in base alle valutazioni qualitative degli stessi.
6. L'ammissione dell'impresa istante al regime speciale si considera perfezionata con la sottoscrizione dell'Accordo fra l'impresa e l'Ufficio Tributario. L'accordo è vincolante per l'Amministrazione e per l'impresa.

7. L'impresa è tenuta, in relazione agli esercizi fiscali ricompresi nel periodo di ammissione del regime speciale, al pagamento delle imposte sul reddito previste dalla legge calcolate sul reddito imponibile predeterminato nell'ambito dell'accordo di cui al precedente comma 5.
8. Le modalità applicative del presente articolo verranno adottate con specifico provvedimento amministrativo.

Art. 15

(Detrazioni fiscali per i privati investitori)

1. Per i periodi d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, per i soggetti persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Start Up ad alta tecnologia disciplinate dall'articolo 21 della Legge n. 71/2013, è riconosciuta una detrazione dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 nella misura del 5 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 500.000,00 euro.
2. Per i periodi d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, per le società di persone l'importo per il quale spetta la detrazione prevista dal precedente comma 1 è determinato in capo ai soci persone fisiche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, come risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il suddetto limite di 500.000,00 euro si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società di persone nelle Start Up ad alta tecnologia.
3. Qualora gli investimenti siano effettuati in Start Up ad alta tecnologia operanti in ambito sociale o in Start Up ad alta tecnologia che sviluppano prevalentemente prodotti e servizi innovativi nell'ambito delle energie rinnovabili, delle tecnologie a supporto dello sviluppo delle smart cities e delle smart communities, e del settore aerospaziale, la detrazione prevista dal precedente comma 1 è aumentata in misura pari al 2 per cento.
4. L'eventuale eccedenza della detrazione può essere riportata in avanti in detrazione dall'Imposta Generale sul Reddito lorda dovuta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Analogamente, qualora la detrazione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
5. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Start Up ad alta tecnologia o delle società di capitali che investono prevalentemente in Start Up ad alta tecnologia, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale (eccetto i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi).
6. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al precedente comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
7. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:

a) copia del piano d'investimento della Start Up ad alta tecnologia, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite;
b) per gli investimenti in Start Up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla Start Up ad alta tecnologia attestante l'oggetto della propria attività.

8. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento i conferimenti effettuati in Start Up innovative.

Art. 16

(Esenzione delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori)

1. Sono esenti le plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche non imprenditori derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia.

2. L'esenzione di cui al comma 1 che precede si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Start Up ad alta tecnologia;
b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che siano costituite da non più di tre anni;
c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Art. 16 bis

(Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in Start Up ad alta tecnologia a manager)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto interamente esenti da imposta, le plusvalenze da chiunque realizzate e derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia, qualora le partecipazioni siano cedute ad uno o più *manager* dipendenti della medesima società, che rivestano tale ruolo da almeno dodici mesi prima dell'atto di cessione delle quote.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono si applica anche alle plusvalenze eventualmente realizzate dai *manager* dipendenti indicati nel comma 1, a condizione che gli stessi detengano in proprietà ininterrottamente per almeno dodici mesi le partecipazioni nelle imprese Start Up ad alta tecnologia.

4. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Start Up ad alta tecnologia;
b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che non siano costituite da non più di tre anni;
c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
5. La cessione delle partecipazioni nelle Start Up ad alta tecnologia è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla Legge 25 luglio 2003 n. 99.
6. Ai fini del presente decreto per "*manager*" si intende l'amministratore o dirigente della Start Up ad alta tecnologia con poteri decisionale nella conduzione della stessa, i cui poteri decisionali risultano da contratto regolarmente registrato.[40]

[40] **Testo originario Decreto Delegato 23 marzo 2017 n.34, Articolo 5:**
1. Dopo l'articolo 16 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente articolo:
"Art. 16 bis
(Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in Start Up ad alta tecnologia a manager)
1.Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto interamente esenti da imposta, le plusvalenze da chiunque realizzate e derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia, qualora le partecipazioni siano cedute ad uno o più *manager* dipendenti della medesima società, che rivestano tale ruolo da almeno dodici mesi prima dell'atto di cessione delle quote.
2.L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.
3.Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono si applica anche alle plusvalenze eventualmente realizzate dai *manager* dipendenti indicati nel comma 1, a condizione che gli stessi detengano in proprietà ininterrottamente per almeno dodici mesi le partecipazioni nelle imprese Start Up ad alta tecnologia
4.Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Start Up ad alta tecnologia;
b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che siano costituite da non più di tre anni;
c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
5.La cessione delle partecipazioni nelle Start Up ad alta tecnologia è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla Legge 25 luglio 2003 n. 99.
6.Ai fini del presente decreto per "*manager*" si intende l'amministratore o dirigente della Start Up ad alta tecnologia con poteri decisionale nella conduzione della stessa, i cui poteri decisionali risultano da contratto regolarmente registrato.

LEGGE 19 settembre 2014 n.146

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N. 174 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Art. 23

(Disposizioni per l'Ufficio Tributario)

1. Parte dell'introito derivante dal transitorio fiscale di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 è destinato al finanziamento, sull'apposito capitolo 1-8-1365 "Fondo per la formazione professionale e l'aggiornamento", della formazione professionale del personale dell'Ufficio Tributario e al finanziamento dell'acquisto di attrezzature e software, sull'apposito capitolo 2-8-6480 "Acquisto macchinari, attrezzature e procedure piano informatico", per migliorare la funzionalità dell'Ufficio Tributario.
2. L'Ufficio Informatica, Tecnologia Dati e Statistica deve predisporre, entro il 30 aprile 2015, gli strumenti operativi per garantire l'estrapolazione e rielaborazione delle informazioni utili agli accertamenti fiscali da parte dell'Ufficio Tributario mediante l'accesso e l'utilizzo delle banche dati previste dall'articolo 151 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166.
3. Al fine di predisporre con urgenza le procedure e gli strumenti necessari per l'applicazione della Legge n.166/2013, nelle more dell'adozione del fabbisogno di cui all'articolo 65 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, il Congresso di Stato è impegnato ad emanare, entro il 31 dicembre 2014, i provvedimenti atti a reperire adeguate risorse umane da inserire nell'Ufficio Tributario anche mediante l'attivazione degli incarichi necessari all'espletamento delle funzioni dell'Ufficio secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 19 settembre 1990 n. 108. La Direzione competente e la Direzione Generale della Funzione Pubblica sono tenuti a predisporre quanto necessario per la formazione dei dipendenti e per l'operatività dell'Ufficio.
4. Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio è tenuto a riferire almeno semestralmente alla Commissione Consiliare Finanze sull'andamento dei controlli e degli accertamenti fiscali di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166.

DECRETO DELEGATO 3 novembre 2014 n.176

CERTIFICAZIONE DEI RICAVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN VIA TELEMATICA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
- Carta SMaC: è la carta di tipo elettronico con banda magnetica o micro chip di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n.129;
- Portale SMaC: circuito telematico che consente di registrare i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche in assenza della Carta SMaC;
- Cessioni: cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Art. 2
(Obbligo di certificazione dei ricavi)

1. Tutti gli operatori economici che effettuino Cessioni nei confronti di soggetti privati non operatori economici procedono alla certificazione dei ricavi mediante l'utilizzo della Carta SMaC o del Portale SMaC secondo le modalità di cui al presente decreto delegato.

Art. 3
(Esenzioni)

1. Sono esentate dall'obbligo di cui all'articolo 2 le Cessioni effettuate mediante distributori ed erogatori automatici.
2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 sono tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite con circolare dell'Ufficio Tributario salvo che non intendano aderire agli obblighi previsti dall'articolo 2.

Art. 4
(Registrazione delle Cessioni)

1. Le Cessioni sono registrate dall'operatore economico al momento del pagamento del corrispettivo:
a) mediante utilizzo della Carta SMaC nel caso in cui il cliente ne sia munito;
b) mediante utilizzo del Portale SMaC in tutti i casi in cui il cliente non sia munito di Carta SMaC.
2. In caso di pagamento mediante l'utilizzo di intermediari finanziari e dunque in via esemplificativa mediante bonifico, ricevuta bancaria o altre analoghe modalità, la registrazione delle Cessioni deve avvenire entro sessanta giorni dal momento del pagamento del corrispettivo.
3. Il corrispettivo oggetto di registrazione è comprensivo della imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche e della imposta complementare sui servizi di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50, con l'esclusione di ogni altra imposta e tassa.
4. Qualora l'Ufficio Tributario verifichi che la particolare tipologia di esercizio dell'attività economica presenti oggettive difficoltà di registrazione in via telematica,

acquisite le indicazioni della Commissione Permanente di cui all'articolo 152 della Legge n.166/2013 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge n.166/2013, può stabilire, mediante circolare,misure di registrazione delle cessioni alternative a quelle previste al comma 1.

Art. 5
(Ricevuta)

1. A seguito della registrazione delle Cessioni viene emessa una ricevuta cartacea che l'operatore economico deve consegnare al cliente, il quale è tenuto a conservarla fino alle immediate adiacenze del luogo delle Cessioni al fine di esibirla alla Autorità che ne faccia richiesta.

Art. 6
(Temporaneo malfunzionamento)

1. In caso di temporaneo malfunzionamento della Carta SMaC o del Portale SMaC l'operatore economico è tenuto a registrare le Cessioni effettuate durante il malfunzionamento entro le settantadue ore successive al ripristino della funzionalità del sistema.
2. L'operatore economico è tenuto a comunicare, secondo le modalità stabilite da circolare dell'Ufficio Tributario, la data, l'ora di inizio e di ripristino del funzionamento.

Art. 7
(Sanzioni)

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 6, comma 1, la mancata registrazione delle Cessioni, la mancata consegna al cliente della ricevuta di cui all'articolo 5 sono punite ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera j), della Legge 16 dicembre 2013 n.166.
2. La mancata o irregolare comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, è punita ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera j), della Legge n.166/2013.

Art. 8
(Cessioni compiute dallo Stato e dagli Enti pubblici)

1. Le Cessioni compiute dallo Stato e dagli Enti pubblici o assimilati e da enti o associazioni giuridicamente riconosciute e senza scopo di lucro, sono registrate unicamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 9
(Modalità tecniche di registrazione delle Cessioni)

1. Le modalità tecnico – operative di registrazione e di acquisizione dei dati relativi alle Cessioni sono disciplinate con circolare dell'Ufficio Tributario.

Art. 10
(Richiesta di adesione al sistema)

1. Gli operatori economici che intendono effettuare Cessioni in favore di soggetti privati non operatori economici sono tenuti ad effettuare la richiesta di connessione al circuito SMaC mediante la procedura indicata con circolare dell'Ufficio Tributario.

Art. 10 bis
(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 31 dicembre 2015 sono esentate dall'obbligo di cui all'articolo 2 le cessioni di importo pari o inferiore a euro 5,00.
2. I soggetti che si avvalgono dell'esenzione di cui al comma 1 sono tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite con circolare dell'Ufficio Tributario.
3. Per il periodo d'imposta 2015, tenuto conto delle esenzioni delle registrazioni delle Cessioni di cui al comma 1, è riconosciuta, in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166, pari al 5% dell'intera quota annuale da documentare.
4. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, la Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità, di cui all'articolo 152 della Legge n.166/2013, dovrà riunirsi periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, al fine di monitorarne gli effetti.[41]

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Gli effetti di cui al presente decreto delegato decorrono dalla data dell'1 gennaio 2015, fatta eccezione per l'articolo 10 che entra in vigore alla data del presente decreto delegato.
2. *Soppresso.*

[41] **Testo originario (Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.176)**
1. Fino al 30 giugno 2015 sono esentate dall'obbligo di cui all'articolo 2 le Cessioni di importo pari o inferiore a € 5,00.
2. I soggetti che si avvalgono dell'esenzione di cui al comma 1 sono tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite con circolare dell'Ufficio Tributario.
3. Per il periodo d'imposta 2015, tenuto conto delle esenzioni delle registrazioni delle Cessioni di cui al comma 1, è riconosciuta, in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166, pari al 5% dell'intera quota annuale da documentare.
Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, la Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità, di cui all'articolo 152 della Legge n.166/2013, dovrà riunirsi periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, al fine di monitorarne gli effetti.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 25 giugno 2015 n.95, Articolo unico:
1. L'articolo 10 bis, comma 1, del Decreto Delegato 3 novembre 2014 n. 176 è così sostituito:
"1. Fino al 31 dicembre 2015 sono esentate dall'obbligo di cui all'articolo 2 le cessioni di importo pari o inferiore a euro 5,00.".

DECRETO DELEGATO 5 dicembre 2014 n.213

MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 "IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI"

Art. 6

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), della Legge n. 166/2013:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell'1 gennaio 2014, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 31 dicembre 2013 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 4%;
b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell'1 gennaio 2014, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2013 rilevato nei medesimi mercati regolamentati a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 4%.

2. Per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti già posseduti alla data del 31 dicembre 2008, ai fini della determinazione della variazione di valore, in luogo del costo o valore d'acquisto originario, può essere assunto:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati il valore alla data al 31 dicembre 2008 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.
b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2008 rilevato nei medesimi mercati regolamentati.

3. Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1, è in facoltà del contribuente determinare, in luogo del valore della frazione del patrimonio netto della società o ente, il valore di mercato alla data del 31 dicembre 2013, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale.

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il 31 marzo 2015. Le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservate dal contribuente ed esibite a richiesta dell'Ufficio Tributario. Nell'ipotesi in cui le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell'1 gennaio 2014, siano detenute per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese l'imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario finanziario sammarinese apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

5. L'intermediario finanziario sammarinese è tenuto a consegnare al contribuente l'attestazione della ritenuta effettuata. Il mancato versamento della imposta sostitutiva nei termini stabiliti, determina la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni di cui al comma 1.

6. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative del presente articolo.

LEGGE 23 dicembre 2014 n.219

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCI PLURIENNALI 2015/2017

Art.55

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie pari a €600.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2015 sono finalizzate:

a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento di cui alla delibera del Congresso di Stato del 2 maggio 2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2015;
b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

2. Le risorse finanziarie previste sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", per l'esercizio 2015, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179.

3. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato mediante:

a) utilizzo dell'importo derivante dalle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2014;
b) liberalità e/o donazione a favore dello Stato o Enti Pubblici da parte di contribuenti che possono rientrare fra gli oneri deducibili di cui all'articolo 14, lettera c), della Legge n.166/2013;
c) liberalità e/o donazioni da parte di società e operatori economici che potranno dedurre nella propria attività nei termini previsti dalle norme vigenti;
d) donazioni da parte di Enti no profit, Fondazioni, Associazioni, Enti Morali, ecc.;
e) utilizzo delle somme derivanti dal 50% delle entrate previste in conto competenza sul capitolo 790 "Multe e sanzioni pecuniarie amministrative" del Bilancio dello Stato. Per l'esercizio 2015, l'importo da stanziare sul capitolo 1 - 3 - 2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" è di €75.000,00;
f) utilizzo delle somme derivanti dalle entrate riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sul capitolo 1095 "Rimborso interessi estinzioni mutui edilizia sovvenzionata – articolo 3 Decreto 13 maggio 2003 n.56". Ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli stanziamenti del capitolo in entrata 1095 e del capitolo in uscita 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" sono adeguati di pari importo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
g) le somme derivanti dalle entrate di cui alle superiori lettere b), c) e d), sono riscosse sul capitolo in entrata 410 "Entrate varie". Ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli stanziamenti in entrata sul cap. 410 e di spesa sul cap. 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" sono adeguati di pari importo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

4. I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l'ammissibilità ai benefici. Nella determinazione

delle entità dei contributi da erogare, i Comitati di Valutazione e il Comitato di Gestione del Fondo Straordinario tengono conto altresì del cumulo delle altre eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.

5. Il Fondo Straordinario di Solidarietà ha carattere temporaneo e decade con l'entrata in vigore del progetto di revisione degli strumenti di protezione sociale vigenti compresi gli assegni familiari integrativi di cui alle Leggi n.113/1994, n.54/1999 e n.64/2009, da attuarsi mediante decreto delegato da adottare entro il 31 dicembre 2015, al fine di giungere ad un unico intervento coordinato, rispondente ai reali bisogni del Paese e conforme a criteri di adeguatezza ed equità. Il decreto delegato dovrà, inoltre, prevedere l'istituzione dell'indicatore dello stato economico dei nuclei familiari (ISE) per disciplinare l'accesso agli interventi.

6. A decorrere dal corrente esercizio finanziario le risorse finanziarie impegnate sul capitolo 1- 3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", anche se non espressamente destinate, sono iscritte dalla Contabilità di Stato a residuo nell'esercizio successivo, per il perfezionamento delle procedure da parte del Comitato di Gestione.

7. I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale sono oggetto di accertamento della capacità contributiva.

Art.63

(Incentivi per smaltimento amianto)

1. E' riconosciuta una detrazione d'imposta a favore delle persone fisiche o giuridiche proprietarie di immobile oggetto d'intervento ovvero ai titolari di contratto di locazione finanziaria, per interventi di bonifica dall'amianto di unità immobiliari, provviste di allibramento catastale aggiornato, secondo quanto disposto dal Titolo III del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.

2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 corrisponde a una percentuale pari al 50% dei costi sostenuti:

- fino ad una spesa massima di €12.000,00, da suddividere in cinque anni con un limite di €1.200,00 per periodo d'imposta per gli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto;
- fino ad una spesa massima di €7.000,00, da suddividere in cinque anni con un limite di €700,00 per periodo d'imposta per le opere di solo incapsulamento dei materiali contenenti amianto.

3. La documentazione utile e le prescrizioni tecniche ai fini dell'ammissibilità delle detrazioni di cui ai superiori commi 1 e 2 e la procedura per l'ottenimento delle stesse verranno stabilite da apposito regolamento emesso dalla Commissione Tutela Ambientale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Unità U.O.S. Tutela dell'Ambiente Naturale e Costruito – UPA e dell'Ufficio Tributario.

REGOLAMENTO 20 febbraio 2015 n.3

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI IN FAVORE DEGLI ESERCENTI DEL CIRCUITO SMAC CARD FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI PER LA CERTIFICAZIONE DEI RICAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E DEL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2014 N. 176

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera g) della Legge del 23 dicembre 2014 n. 219, è finalizzato ad individuare politiche di sostegno per la riduzione degli oneri in favore degli esercenti del circuito SMaC Card per la certificazione telematica dei ricavi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento devono intendersi:
- Servizio gestione circuito SMaC Card: infrastruttura telematica che consente di gestire le funzionalità della scontistica per gli aderenti al progetto San Marino Card, di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129, e indipendentemente dalla adesione alla funzionalità della scontistica, di registrare in via telematica i ricavi di tutti gli operatori economici che effettuano cessioni di beni o prestazione di servizi in favore di soggetti privati non operatori economici;
- POS fisico: apparecchiatura connessa tramite linea telefonica fissa o mobile al servizio di gestione del circuito SMaC Card che consente di rilevare i dati contenuti nella Carta SMaC e di registrare e inviare l'importo delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi anche in assenza di carta SMaC;
- Centro Servizi srl: società incaricata dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della gestione del circuito SMaC Card, che include l'installazione del software di gestione del circuito SMaC Card sia su POS fisici di propria fornitura, che su POS fisici di proprietà di terzi.

Art. 3
(Rimborso canone mensile gestione servizio circuito SMaC Card e modalità operative)

1. E' riconosciuto un rimborso di 10,00 euro al mese per ogni POS fisico soggetto al canone di gestione del servizio SMaC Card, sia che il POS operi per la sola funzionalità fiscale ai fini della certificazione dei ricavi degli operatori economici in via telematica introdotte con Decreto Delegato del 3 novembre 2014 n. 176, che per la funzionalità di gestione della scontistica. Il rimborso è in favore di ogni operatore economico o Ente pubblico o assimilato o enti o associazione giuridicamente riconosciuti e senza scopo di lucro.
2. Il Servizio SMaC, del Dipartimento Finanze e Bilancio, liquida mensilmente al Centro Servizi srl l'importo corrispondente al rimborso unitario di 10,00 euro per il numero di POS fisici operanti sul circuito SMaC Card nel mese precedente. Il rimborso sarà riconosciuto per l'anno 2015.

3. In caso di disdetta del servizio da parte dell'esercente il rimborso è corrisposto per l'intero mese in cui è operante la disdetta.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri relativi al rimborso trovano imputazione sul cap. 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card".

DECRETO – LEGGE 30 settembre 2015 n.148
(Ratifica Decreto-Legge 30 giugno 2015 n.97)

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ANTICIPATO

Art.1

(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)

1. Le disposizioni relative all'erogazione dell'Indennità di disoccupazione straordinaria, di cui all'articolo 1 del Decreto – Legge 24 luglio 2014 n.118, sono prorogate fino al 30 giugno 2016 per coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale anticipato, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto – legge.
2. Hanno diritto di accesso all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che abbiano sottoscritto un accordo di mobilità entro il 30 giugno 2016.
3. Dal reddito determinato a norma dell'articolo 1, comma 6 del Decreto – Legge n.118/2014 non sono deducibili le passività di cui all'articolo 14, comma 1, alla lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 (*Smac Card*).

3-bis. I lavoratori che abbiano sottoscritto Accordi di Mobilità entro il 30 giugno 2015 hanno diritto alle indennità così come previste dall'articolo 1 del Decreto – Legge n.118/2014.

LEGGE 3 novembre 2015 n.160

MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.219 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Art.22
(Operazioni straordinarie)

1. L'articolo 67 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

"Art.67
(Operazioni straordinarie)

1. Nell'ambito delle operazioni straordinarie e delle procedure di cui agli articoli 52, 92 e 99 della Legge 17 novembre 2005 n.165, gli atti di cessione di attività tra soggetti autorizzati nonché gli atti di conferimento di attività da un soggetto autorizzato a fondi comuni di investimento gestiti da un soggetto autorizzato sono esenti, fino al 31 ottobre 2016**,** dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura e sono assorbite da una imposta sostitutiva proporzionale pari allo 0,10% da incassare sul capitolo 100 "Imposte di registro". Le disposizioni del presente comma si applicano anche ad atti di cessione di attività effettuati infragruppo a condizione che cedente o cessionario sia un soggetto autorizzato. L'imposta sostitutiva proporzionale si applica sul valore di realizzo degli elementi trasferiti con gli atti posti in essere nell'ambito delle operazioni o delle procedure suddette, intendendosi per valore di realizzo nel trasferimento a qualsiasi titolo effettuato:
   a) di beni immobili e di diritti reali immobiliari: il valore di mercato;
   b) di beni in costanza di leasing, tra concedenti e permanendo il medesimo conduttore: il valore dato dal debito residuo;
   c) di contratti di leasing fra conduttori: il valore dato dalle rate già pagate;
   d) di crediti: il valore effettivo al momento del trasferimento così come indicato da perito abilitato;
   e) di altri beni e diritti: il valore effettivo al momento del trasferimento così come indicato da perito abilitato. Nel caso di conferimento l'imposta applicata non può superare l'importo previsto dalla tabella sulle imposte di registro al n.29 lettera b) C1 e C2, come da Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.52.
2. Ai fini della validità degli atti di cui al superiore comma e della loro trascrizione non sono necessari gli adempimenti relativi alla certificazione energetica e previsti dall'articolo 177 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
3. L'Ufficio del Registro e Conservatoria ha centoventi giorni di tempo per eseguire le formalità dal termine di cui all'articolo 53, comma 1, della Legge n.85/1981.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, i soggetti che abbiano posto in essere gli atti nell'ambito delle operazioni o delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, possono optare, entro il 30 giugno 2017, per la deducibilità integrale delle perdite realizzate nel biennio 2015 e 2016, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della normativa vigente, nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali.

Per l'esercizio dell'opzione i soggetti interessati dovranno pagare un'imposta sostitutiva dello 0,50% da calcolarsi sull'importo totale delle perdite pregresse realizzate nel periodo sopra indicato. L'imposta sostitutiva non potrà essere oggetto

di compensazione e dovrà essere interamente pagata entro i termini per l'esercizio dell'opzione. Con il pagamento si perfeziona l'esercizio dell'operazione.[42]

[42] **Testo originario (Legge 3 novembre 2015 n.160)**
1. L'articolo 67 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:
"Art.67
(Operazioni straordinarie)
1. Nell'ambito delle operazioni straordinarie e delle procedure di cui agli articoli 52, 92 e 99 della Legge 17 novembre 2005 n.165, gli atti di cessione di attività tra soggetti autorizzati nonché gli atti di conferimento di attività da un soggetto autorizzato a fondi comuni di investimento gestiti da un soggetto autorizzato sono esenti, fino al 31 ottobre 2016**,** dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura e sono assorbite da una imposta sostitutiva proporzionale pari allo 0,10% da incassare sul capitolo 100 "Imposte di registro". Le disposizioni del presente comma si applicano anche ad atti di cessione di attività effettuati infragruppo a condizione che cedente o cessionario sia un soggetto autorizzato. L'imposta sostitutiva proporzionale si applica sul valore di realizzo degli elementi trasferiti con gli atti posti in essere nell'ambito delle operazioni o delle procedure suddette, intendendosi per valore di realizzo nel trasferimento a qualsiasi titolo effettuato:
a) di beni immobili e di diritti reali immobiliari: il valore di mercato;
b) di beni in costanza di leasing, tra concedenti e permanendo il medesimo conduttore: il valore dato dal debito residuo;
c) di contratti di leasing fra conduttori: il valore dato dalle rate già pagate;
d) di crediti: il valore effettivo al momento del trasferimento così come indicato da perito abilitato;
e) di altri beni e diritti: il valore effettivo al momento del trasferimento così come indicato da perito abilitato. Nel caso di conferimento l'imposta applicata non può superare l'importo previsto dalla tabella sulle imposte di registro al n.29 lettera b) C1 e C2, come da Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.52.
2. Ai fini della validità degli atti di cui al superiore comma e della loro trascrizione non sono necessari gli adempimenti relativi alla certificazione energetica e previsti dall'articolo 177 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
3. L'Ufficio del Registro e Conservatoria ha centoventi giorni di tempo per eseguire le formalità dal termine di cui all'articolo 53, comma 1, della Legge n.85/1981.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche, i soggetti che abbiano posto in essere gli atti nell'ambito delle operazioni o delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, possono optare, entro il 31 ottobre 2016, per la deducibilità integrale delle perdite realizzate nel biennio 2015-2016, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della normativa vigente, nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali. Per l'esercizio dell'opzione i soggetti interessati dovranno pagare un'imposta sostitutiva dello 0,50% da calcolarsi sull'importo totale delle perdite pregresse realizzate nel periodo sopra indicato. L'imposta sostitutiva non potrà essere oggetto di compensazione e dovrà essere interamente pagata entro i termini per l'esercizio dell'opzione. Con il pagamento si perfeziona l'esercizio dell'operazione.

Modifiche legislative:
Legge 21 settembre 2016 n.129, Articolo 19:
1. I termini del comma 1 dell'articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n.160 sono prorogati al 31 ottobre 2017.
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n.160 è cosi modificato:
"4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, i soggetti che abbiano posto in essere gli atti nell'ambito delle operazioni o delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, possono optare, entro il 30 giugno 2017, per la deducibilità integrale delle perdite realizzate nel biennio 2015 e 2016, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della normativa vigente, nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali.

Art.28

(Rivalutazione dei beni dell'impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 31 dicembre 2015 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2014, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni, costituenti immobilizzazione.
2. E' inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 31 dicembre 2015, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica, nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2015, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale.
6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2015.
7. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a

---

Per l'esercizio dell'opzione i soggetti interessati dovranno pagare un'imposta sostitutiva dello 0,50% da calcolarsi sull'importo totale delle perdite pregresse realizzate nel periodo sopra indicato.

L'imposta sostitutiva non potrà essere oggetto di compensazione e dovrà essere interamente pagata entro i termini per l'esercizio dell'opzione. Con il pagamento si perfeziona l'esercizio dell'operazione.".

copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il saldo attivo di rivalutazione inferiore ai 2,5 milioni di euro è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura del 5% per gli immobili e i beni non ammortizzabili, del 4%, con minimo 125.000 euro, se detto saldo attivo è ricompreso fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, del 3%, con minimo 200.000 euro, per un saldo attivo di oltre 5 milioni di euro, del 2,5% per tutti gli altri beni ammortizzabili.

9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2015.

10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.

11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.

12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione.

13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

Art.32

(Determinazione reddito netto procapite)

1. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 2013 n.166, al fine della determinazione del reddito netto procapite, laddove previsto dalle normative vigenti per il riconoscimento di contributi, benefici o provvidenze pubbliche, le passività deducibili da detrarre dalla base imponibile sono quelle previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b) e lettera c), della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

LEGGE 22 dicembre 2015 n.189

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E BILANCI PLURIENNALI 2016/2018

Art.74

(Accordo fra la Banca Centrale, l'Agenzia di Informazione Finanziaria e l'Ufficio Tributario)

1. Con apposito accordo sottoscritto, da un lato, tra le Direzioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria e, dall'altro, dall'Ufficio Tributario, vengono regolamentate le modalità e i tempi di applicazione delle nuove procedure segnalatorie in materia fiscale di cui all'articolo 151, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24, nel rispetto del regime di riservatezza cui è soggetto l'operato delle autorità di vigilanza e delle loro finalità istitutive.

REGOLAMENTO 18 maggio 2016 n.9

REGOLAMENTO "PRO CULTURA" – ACCESSO ALLE DEDUZIONI PREVISTE PER DONAZIONI E LIBERALITÀ A FAVORE DI PROGETTI DI RECUPERO, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 60-bis della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 - Imposta Generale sui Redditi introdotto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 19, il presente regolamento individua i progetti finanziabili volti al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione degli elementi costitutivi del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano quali parti integranti del patrimonio Unesco e delle rilevanze artistiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche sottoposte a tutela.
2. La persona fisica o giuridica che eroga la donazione o liberalità a favore dei progetti di cui al precedente comma ha facoltà di dedurre il 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto di donazione al periodo d'imposta in cui la donazione o liberalità è erogata.

Art. 2
(Identificazione dei progetti finanziabili)

1. I progetti di cui al comma 1, dell'articolo 1 riguardano interventi di recupero, conservazione e valorizzazione di:
a. manufatti o immobili con valore di monumento elencati nella Legge 28 ottobre 2005 n. 147 e nei relativi allegati;
b. beni mobili sottoposti alla tutela della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di Antichità e d'Arte;
c. emergenze paesaggistiche ed ambientali individuate dall'articolo 2 della Legge 16 novembre
d. 1995 n. 126.
2. Alla luce dei progetti in corso e sentita la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di Antichità e d'Arte, i progetti finanziabili per l'anno 2016 sono:
a. Oratorio Valloni / Chiesa San Giovanni
b. Complesso monumentale dei Mulini di Canepa
c. Sito archeologico di Domagnano Paradiso
d. Santuario rupestre della Tanaccia
e. Percorso di accesso al sito archeologico di Montecerreto
f. Organo chiesa di San Francesco
g. Carrozza Reggenziale Treno bianco-azzurro
h. Ex-chiesetta di Sant'Anna

Art. 3
(Modalità per l'erogazione della donazione o liberalità)

1. La donazione o liberalità è versata sul conto corrente di Tesoreria appositamente acceso presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino indicando nella causale il codice area e il nome del progetto che si intende finanziare con la donazione.

2. Le modalità operative per effettuare il versamento sono esplicitate sul sito dedicato della Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura.

Art. 4
(Inamovibilità dei fondi)

1. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, propone al Congresso di Stato l'aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di entrata e di spesa del Bilancio dello Stato, in relazione alle donazioni o liberalità presentate.
2. Le risorse finanziarie raccolte non possono essere utilizzate per altri scopi se non per quello indicato nella causale della donazione o liberalità.

Art. 5
(Obbligo di utilizzo delle donazioni e liberalità raccolte)

1. Il raggiungimento dell'importo previsto dal preventivo sommario del progetto finanziabile costituisce obbligo per l'Amministrazione Pubblica di avviare le relative procedure, anche amministrative, finalizzate alle autorizzazioni per la successiva realizzazione.
2. Qualora entro l'anno non sia stato raggiunto l'importo previsto dal preventivo sommario per uno dei progetti di cui al precedente articolo 2, lo stesso progetto verrà riproposto nell'elenco dei progetti finanziabili per gli anni successivi. Trascorso il terzo anno la cifra accantonata potrà essere destinata ad altro progetto finanziabile, inerente il recupero, il restauro o la valorizzazione del bene culturale a cui era stata destinata.

Art. 6
(Evidenza pubblica, trasparenza e comunicazione)

1. Entro il 31 maggio 2016 la Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura è tenuta a pubblicare sul suo sito web e attraverso altri organi d'informazione l'elenco dei progetti finanziabili di cui all'articolo 2, comma 2, accuratamente descritti attraverso una scheda tecnica che evidenzi lo stato di fatto, la storia del bene culturale, l'intervento da eseguire, i fondi necessari.
2. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura è tenuta ad aggiornare le informazioni relative allo stato di avanzamento della raccolta delle donazioni, ai finanziatori che contribuiscono al progetto, allo stato di avanzamento del progetto.
3. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura è tenuta a monitorare con regolarità l'andamento delle donazioni per ciascun progetto prioritario per darne informazione ai donatori e alla collettività in un'ottica di piena osservanza del principio di trasparenza.

LEGGE 21 settembre 2016 n.129

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2015 N. 189 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Art. 18

(Inamovibilità dei fondi per donazioni e liberalità)

1. Le risorse finanziarie raccolte per donazioni e liberalità ai sensi dell'articolo 60-bis della Legge 16 dicembre 2013 n.166, così come introdotto dall'articolo 6 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19 e impegnate ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 18 maggio 2016 n.9, sono iscritte dalla Contabilità di Stato a residuo nell'esercizio finanziario successivo sui pertinenti capitoli.

Art. 19

(Modifica articolo 22 Legge 3 novembre 2015 n.160)

1. I termini del comma 1 dell'articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n.160 sono prorogati al 31 ottobre 2017.
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n.160 è cosi modificato:

"4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, i soggetti che abbiano posto in essere gli atti nell'ambito delle operazioni o delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, possono optare, entro il 30 giugno 2017, per la deducibilità integrale delle perdite realizzate nel biennio 2015 e 2016, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della normativa vigente, nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali.

Per l'esercizio dell'opzione i soggetti interessati dovranno pagare un'imposta sostitutiva dello 0,50% da calcolarsi sull'importo totale delle perdite pregresse realizzate nel periodo sopra indicato.

L'imposta sostitutiva non potrà essere oggetto di compensazione e dovrà essere interamente pagata entro i termini per l'esercizio dell'opzione. Con il pagamento si perfeziona l'esercizio dell'operazione.".

Art.21

(Modifica articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n. 75)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n.75 è così modificato:

"6. Allo scopo di incentivare la partecipazione ad iniziative culturali e di carattere sociale, tutte le persone fisiche possono dedurre dall'imposta generale sui redditi, ai sensi dell'articolo 14 lettera a) della Legge 13 dicembre 2013 n.166, le spese sostenute per l'iscrizione, gli ingressi e abbonamenti alle attività proposte dalle organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12.".

LEGGE 21 dicembre 2016 n.144

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E BILANCI PLURIENNALI 2017/2019

Art.38

(Disposizioni fiscali)

1. L'Ufficio Tributario che, a seguito dell'attività di controllo sui periodi d'imposta 2014 e 2015, rileva, nei confronti dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente o di sola pensione e/o di redditi di cui al comma 2 dell'articolo 104 della Legge n.166/2013, l'assenza della dichiarazione ma la presenza di una o più certificazioni dei predetti redditi, trasmesse all'Amministrazione Finanziaria nei termini di legge dai datori di lavoro ed enti previdenziali eroganti, è autorizzato, senza applicazione di sanzioni, a procedere alla rideterminazione dell'imposta IGR applicando le procedure di riscossione o di rimborso previste dagli articoli 132 e 133 della suddetta Legge n.166/2013. Sull'eventuale maggiore imposta dovuta dal contribuente sono dovuti solo gli interessi di mora.

DECRETO DELEGATO 24 maggio 2017 n.51
(Ratifica Decreto Delegato 30 agosto 2016 n.126)

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 GENNAIO 2015 N.5 - INCENTIVI PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE

Art. 18
(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta)

1. Agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento, è riconosciuta una detrazione d'imposta per una percentuale pari al 50% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 10.000,00 euro, da suddividere in 10 anni con un massimo di 500 euro per periodo d'imposta.
2. Gli interventi incentivabili ai sensi del comma 1 sono i seguenti:
a) sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
c) sostituzione di generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua;
d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
e) installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
f) sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);
g) sostituzione di scalda acqua elettrico con pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;
h) installazione di impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione.
3. I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi incentivabili ai sensi dei commi 2 e 5 *ter* sono indicati all'Allegato "B" al presente decreto delegato.
4. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è richiesto il deposito della pratica energetica di cui all'articolo 5 della Legge n. 48/2014.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo, sono riferiti esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche proprietarie dell'immobile oggetto d'intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione.
5 bis. Gli interventi previsti al comma 2, lettera h) sono riferiti, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1. Possono, altresì, beneficiare di detrazione d'imposta gli impianti che usufruiscono del regime di scambio sul posto previsto dagli articoli 22 e 23 della Legge n.48/2014 o del regime speciale di scambio sul posto di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120.
5 ter. Le detrazioni di cui al comma 1, si applicano altresì agli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e per le quali sia stata comunicata all'Ufficio per l'Edilizia

l'ultimazione dei lavori prevista all'articolo 168, commi 3 e 4, della Legge n.87/1995 nonché nei casi di cui all'articolo 170, comma 2, della medesima legge limitatamente agli interventi incentivabili di seguito indicati:

a) installazione di serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
c) installazione di impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici.

5 quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019.[43]

---

[43] **Testo originario (Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51)**

1. Agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento, è riconosciuta una detrazione d'imposta per una percentuale pari al 50% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 10.000,00 euro, da suddividere in 10 anni con un massimo di 500 euro per periodo d'imposta.
2. Gli interventi incentivabili ai sensi del comma 1 sono i seguenti:

a) sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
c) sostituzione di generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua;
d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
e) installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
f) sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);
g) sostituzione di scalda acqua elettrico con pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;
h) installazione di impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione.

3. I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi incentivabili ai sensi del comma 2 sono indicati all'Allegato "B" al presente decreto delegato.
4. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è richiesto il deposito della pratica energetica di cui all'articolo 5 della Legge n. 48/2014.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo, sono riferiti esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche proprietarie dell'immobile oggetto d'intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione.

5 bis. Gli interventi previsti al comma 2, lettera h) sono riferiti, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1. Possono, altresì, beneficiare di detrazione d'imposta gli impianti che usufruiscono del regime di scambio sul posto previsto dagli articoli 22 e 23 della Legge n.48/2014 o del regime speciale di scambio sul posto di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120.

5 ter. Le detrazioni di cui al comma 1, si applicano altresì agli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e per le quali sia stata comunicata all'Ufficio per l'Edilizia l'ultimazione dei lavori prevista all'articolo 168, commi 3 e 4, della Legge n.87/1995 nonché nei casi di cui all'articolo 170, comma 2, della medesima legge limitatamente agli interventi incentivabili di seguito indicati:

a) installazione di serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;

Art. 21

(Procedure per l'ottenimento degli incentivi di Passività deducibili)

1. Ai fini dell'incentivo di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis*, il richiedente consegna apposita documentazione, come da punto 10 del medesimo Allegato, all'UPA mentre per gli incentivi di cui ai punti 7 e 9 dell'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis* la documentazione è consegnata al Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.
2. 2. L'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1 e il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis* entro 30 giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.
3. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture richiede di integrare la stessa, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione dalla richiesta.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.
5. Qualora la documentazione non venga integrata nei termini, la richiesta di contributo si intende decaduta.[44]

---

b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
c) installazione di impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici.

5 quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019.

Modifiche legislative:
Legge 7 agosto 2017 n.94, Articolo 26, comma 3:
3. Il comma 3 dell'articolo 18 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è così modificato:
"3. I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi incentivabili ai sensi dei commi 2 e 5 *ter* sono indicati all'Allegato "B" al presente decreto delegato.".

[44] **Testo originario (Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51)**

1. Ai fini dell'incentivo di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-bis, il richiedente consegna apposita documentazione, come da punto 10 del medesimo Allegato, all'UPA mentre per gli incentivi di cui ai punti 7 e 9 dell'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-bis la documentazione è consegnata al Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.
2. L'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1 e il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-bis entro 30 giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.
3. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture richiede di integrare la stessa, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione dalla richiesta.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.

Art. 34

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature a basso consumo)

1. E' riconosciuta alle persone fisiche una detrazione d'imposta delle spese sostenute, presso esercizi commerciali sammarinesi, per l'acquisto di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche Classe A+, A++ e A+++, di seguito indicati:
a) frigorifero/congelatore,
b) lavatrice,
c) forno,
d) piano ad induzione,
e) lavastoviglie,
2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 è pari al 15 % delle spese complessive di acquisto per un massimo di complessivi euro 200,00 annuali e si applica al periodo d'imposta corrispondente.
3. L'Ufficio Tributario, definisce la documentazione e le relative modalità di presentazione al fine dell'ottenimento delle detrazioni di cui ai commi precedenti.

Qualora la documentazione non venga integrata nei termini, la richiesta di contributo si intende decaduta.

Modifiche legislative:
Legge 7 agosto 2017 n.94, Articolo 26, comma 4:
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 sono così modificati:
"1. Ai fini dell'incentivo di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis*, il richiedente consegna apposita documentazione, come da punto 10 del medesimo Allegato, all'UPA mentre per gli incentivi di cui ai punti 7 e 9 dell'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis* la documentazione è consegnata al Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.
2. L'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1 e il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis* entro 30 giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.".

REGOLAMENTO 10 agosto 2017 n.7

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 18 MAGGIO 2016 N. 9 - REGOLAMENTO 'PRO CULTURA' – ACCESSO ALLE DEDUZIONI PREVISTE PER DONAZIONI E LIBERALITÀ A FAVORE DI PROGETTI DI RECUPERO, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Articolo Unico

(Finanziabilità dei progetti individuati ai sensi del Regolamento 18 maggio 2016 n. 9)

1. I progetti individuati all'articolo 2, comma 2, del Regolamento 18 maggio 2016 n. 9 sono da considerarsi come progetti finanziabili anche per l'anno 2017 ai sensi del regolamento medesimo.
2. A modifica dell'articolo 6 del Regolamento n. 9/2016, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura è tenuta a pubblicare sul suo sito web l'elenco dei progetti finanziabili di cui all'articolo 2, comma 2, entro il 30 settembre 2017.

LEGGE 7 agosto 2017 n.94

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144

Art.9

(Disposizioni fiscali: modifiche alla Legge 13 dicembre 2013 n.166)

1. Nelle more della riforma del sistema previdenziale, il Congresso di Stato, previo confronto con le parti sociali, è impegnato ad emanare entro il 31 dicembre 2017 apposito provvedimento normativo che modifichi il primo comma dell'articolo 26 della Legge 13 dicembre 2013 n.166 al fine di affermare, in modo più efficace e più incisivo, il principio dell'equità e della giustizia sociale, in relazione all'imponibile al netto dell'abbattimento dei redditi da pensione percepiti da soggetti residenti.
2. Il comma 2 dell'articolo 113 della Legge n.166/2013 è così modificato:
   "2. Nei casi di adesione al verbale di controllo si dà luogo all'applicazione di sanzioni nella misura di 1/8 del minimo applicabile e non si dà luogo all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.".
3. La lettera g), del comma 3 dell'articolo 115 della Legge n.166/2013 è così modificata:
   "g) deve essere notificato al contribuente nelle forme previste dal successivo articolo 122 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.".
4. Il comma 4 dell'articolo 115 della Legge n.166/2013 è così modificato:
   "4. In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.".
5. La lettera b), del comma 2 dell'articolo 137 della Legge n.166/2013 è abrogata.
6. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 139 della Legge n.166/2013 è così modificata:
   "c) dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l'imposta dovuta con un minimo di euro 500.".
7. Al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, il termine "31.12.2017" è sostituito dal seguente: "31.12.2019".
8. Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 è cosi modificato:
   "13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2020.".
9. Dopo l'articolo 93 della Legge n.166/2013 è introdotto il seguente articolo 93-*bis*:

"Art. 93-*bis*

(Dichiarazioni integrative)

1. A condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, ai sensi degli articoli 108 e seguenti, i soggetti passivi possono:
   a) correggere, senza l'applicazione di sanzioni, le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta, gli errori o le omissioni commesse nelle dichiarazioni dei redditi e del sostituto d'imposta, nell'ipotesi in cui tali dichiarazioni risultino a favore dell'Amministrazione finanziaria, presentando una successiva dichiarazione entro il termine stabilito per l'accertamento di cui all'articolo 115, comma 3, lettera g).

b) integrare a proprio favore, senza l'applicazione di sanzioni, la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni presentando una ulteriore dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della sua presentazione.

2. Nel caso di presentazione di nuova dichiarazione, ai sensi del precedente comma, i termini di decadenza dell'accertamento decorrono dalla presentazione di tale dichiarazione, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.".

10. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2018.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 3, lettera g) e comma 4, della Legge n.166/2013 come sostituiti dai commi 3 e 4 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta 2017 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

12. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 111 della Legge n.166/2013 è così modificata:

"b) a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dall'Ufficio Tributario.".[45]

---

[45] **ERRATA CORRIGE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 2017 N.94**
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144

A causa di errore materiale intervenuto nella fase di presentazione dell'emendamento modificativo all'articolo 9 (articolo 8 nel progetto di legge in I lettura) della Legge 7 agosto 2017 n.94 non è stata barrata l'alinea del comma 1 e precisamente le parole "Il primo comma dell'articolo 26 della Legge 13 dicembre 2013 n.166 è così modificato:".

La formulazione corretta del suddetto articolo 9, comma 1 è pertanto la seguente:

"Art.9

(Disposizioni fiscali: modifiche alla Legge 13 dicembre 2013 n.166)

1. Nelle more della riforma del sistema previdenziale, il Congresso di Stato, previo confronto con le parti sociali, è impegnato ad emanare entro il 31 dicembre 2017 apposito provvedimento normativo che modifichi il primo comma dell'articolo 26 della Legge 13 dicembre 2013 n.166 al fine di affermare, in modo più efficace e più incisivo, il principio dell'equità e della giustizia sociale, in relazione all'imponibile al netto dell'abbattimento dei redditi da pensione percepiti da soggetti residenti.".

LEGGE 29 settembre 2017 n.115

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Art.32

(Norme transitorie, finali e di coordinamento)

1. Sono fatti salvi tutti i benefici, sussidi, abbattimenti o riduzioni ottenuti in forza delle norme tempo per tempo vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. L'eventuale abbattimento dell'imponibile già concesso alle imprese ai sensi del previgente articolo 70 della Legge n.166/2013, può essere suddiviso, su richiesta dell'impresa interessata, in un massimo di cinque esercizi. Le modalità applicative del presente articolo sono stabilite tramite Circolare dell'Ufficio Tributario.
3. La decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 5, ad eccezione del comma 11, è fissata al 1° gennaio 2018 ed è modificabile con decreto delegato sulla base dell'andamento del processo di associazione di cui all'articolo 5, comma 10, della presente legge.
4. Le imprese che siano intervenute nel rilevamento di attività in conclamata crisi aziendale, a seguito di specifico accordo sottoscritto con le Segreterie di Stato, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, prima dell'entrata in vigore della presente legge, e che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 71, comma 5, della Legge n.166/2013, possono richiedere un credito di imposta IGR pari al valore delle maggiori imposte pagate rispetto a quelle previste all'articolo 73 della Legge n.166/2013, fermo restando che il periodo temporale di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) della medesima legge resta quello vigente al momento del rilevamento e decorre dal primo esercizio per il quale tale credito d'imposta IGR è stato richiesto.
5. L'articolo 19, comma 3, lettera d) della Legge n.42/1955 è così modificato:
   "d) i soci delle società regolarmente costituite, ove entrino in regolare rapporto di lavoro con la società, nonché gli amministratori, i consiglieri delegati o di amministrazione ed in genere tutti coloro che hanno, in virtù di cariche sociali, la rappresentanza e l'amministrazione della società.".
6. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel corrente anno (2017), che abbiano lavorato ininterrottamente presso la stessa impresa nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 2016, e che avranno il loro rapporto di lavoro confermato entro il 30 giugno 2018, avranno tale rapporto di lavoro trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1 luglio 2018.

LEGGE 21 dicembre 2017 n.147

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020

Art.44

(Riordino della normativa in materia fiscale)

1. Sulla base dell'esame dei dati relativi al periodo decorso dalla entrata in vigore della riforma tributaria, anche su indicazione della Commissione permanente per il monitoraggio della fiscalità, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro il 31 dicembre 2018, apposito decreto delegato avente ad oggetto modifiche alla Legge n.166/2013 e successive modifiche. Al fine di adeguare le normative alle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica di San Marino, e specifici progetti di legge per:

- la correzione e riequilibrio del carico fiscale;
- la previsione di regimi semplificati per particolari categorie di contribuenti;
- il rafforzamento del sistema dei controlli e delle sanzioni;
- la riorganizzazione dell'intera materiale relativa agli incentivi e agevolazioni fiscali.

Art.50

(Rivalutazione dei beni dell'impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 30 settembre 2018 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2017, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni, costituenti immobilizzazione.
2. È inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 30 settembre 2018, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica, nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2017, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è

avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso l'ufficio preposto alla tenuta dei registri.

6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categoria di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2017.

7. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il saldo attivo di rivalutazione inferiore ai 2,5 milioni di euro è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura del 5% per gli immobili e i beni non ammortizzabili, del 4%, con minimo 125.000 euro, se detto saldo attivo è ricompreso fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, del 3%, con minimo 200.000 euro, per un saldo attivo di oltre 5 milioni di euro, del 3,5% per tutti gli altri beni ammortizzabili.

9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2018.

10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.

11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.

12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione.

13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

Art.69

(Progetto San Marino Card)

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" pari ad euro 400.000,00 è destinato al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione del progetto San Marino Card quale strumento di incentivazione dei consumi interni di beni e servizi da parte di soggetti privati e per le attività di Certificazione Telematica dei Ricavi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 i capitoli in entrata 405 "Entrate diverse San Marino Card" e in uscita 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" possono essere aumentati, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per proventi derivanti della vendita delle carte SMaC, a fronte di somme in giacenza non reclamate sulle card scadute e/o bloccate e per contributi da parte di soggetti privati alle attività di sviluppo. Tali somme potranno essere destinate in uscita sui capitoli 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" e 2-3-6465 "Acquisto beni strumentali San Marino Card" al potenziamento della San Marino Card quale strumento di promozione commerciale e turistica e per gli interventi previsti al comma 1 del presente articolo.
3. Il rimborso previsto dall'art.133 della Legge 166/2013 è corrisposto dall'Ufficio Tributario attraverso accredito sullo strumento di pagamento elettronico San Marino Card. Con Regolamento del Congresso di Stato sono individuate ulteriori tipologie di rimborso e contribuzione per le quali può essere utilizzato l'accredito.
4. Con apposito decreto delegato è dato mandato al Congresso di Stato di prevedere il riordino della disciplina in materia di San Marino Card al fine di:

- attuare una riorganizzazione operativa e gestionale del circuito San Marino Card, tesa ad incentivare i consumi interni al Territorio;
- attivare strumenti specificatamente rivolti ad incentivare l'acquisto di carburanti in Territorio da parte di tutti gli operatori economici;
- incentivare l'utilizzo della San Marino Card, anche nella forma di App, nel settore turistico.

DECRETO DELEGATO 1 febbraio 2018 n.15
(Ratifica Decreto Delegato 31 ottobre 2017 n.128)

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RIENTRO DI PATRIMONI E L'EMERSIONE DI ALCUNI BENI DETENUTI ALL'ESTERO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'EMERSIONE ED IL RIMPATRIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE ALL'ESTERO

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1
(Finalità)

1. Al fine di consentire l'emersione di beni o redditi esteri non dichiarati dai contribuenti anche in considerazione della attivazione delle procedure di scambio di informazioni relative alle convenzioni internazionali cui la Repubblica di San Marino ha aderito, sono introdotte le seguenti norme.

Art. 2
(Ambito soggettivo ed oggettivo)

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto delegato i contribuenti che abbiano omesso, in tutto o in parte, la dichiarazione prescritta dall'articolo 86, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche ovvero abbiano omesso di dichiarare redditi esteri, comunque conseguiti, in relazione ai periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini per l'accertamento di cui all'articolo 115 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.
2. L'ambito oggettivo di applicazione della norma è riferito ai beni, comunque riferibili al contribuente, per i quali la Legge n. 166/2013 e successive modifiche prevede, nel testo vigente per l'anno relativo alla dichiarazione omessa, l'obbligo dichiarativo.

Art. 3
(Durata della procedura)

1. I contribuenti cui all'articolo 1 possono avvalersi della procedura di regolarizzazione o di rimpatrio, presentando l'istanza di cui all'articolo 10, dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato fino al 31 maggio 2018, provvedendo a corrispondere entro lo stesso termine gli importi dovuti. In caso di mancato versamento nel predetto termine si applica l'articolo 130 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.
2. Il completamento della procedura di regolarizzazione e di rimpatrio produce gli effetti di cui ai successivi articoli.

Art. 4
(Determinazione del valore delle attività detenute all'estero)

1. Ai fini della regolarizzazione e del rimpatrio dei beni detenuti all'estero, il valore da indicare nell'istanza di cui all'articolo 10 è determinato come segue:
a) per i fabbricati, terreni, aeromobili, imbarcazioni, autoveicoli, si assume il valore normale del bene ovvero il costo risultante dagli atti di acquisto;
b) per le azioni e partecipazioni non azionarie, si assume il costo di acquisto nonché il valore degli apporti a titolo di capitale di rischio ad incremento del patrimonio sociale;
c) per le somme di denaro, si assume il valore nominale mentre per gli strumenti finanziari, si assume il valore medio dell'ultimo trimestre.
2. Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia più in possesso dei titoli di acquisto dei beni, in deroga a quanto previsto al comma 1, si assume il valore all'atto della cessione. Il valore dei beni deve essere indicato nell'istanza di cui all'articolo 10 ed eventuale documentazione a supporto deve essere conservata dai contribuenti ed esibita all'Ufficio Tributario in caso di controllo.

CAPO II
PROCEDURE E CONNESSO REGIME TRIBUTARIO

Art. 5
(Modalità per il rientro di patrimoni o beni detenuti all'estero)

1. La regolarizzazione dei beni detenuti all'estero si effettua tramite la procedura di rimpatrio o la procedura di regolarizzazione.
2. *Comma soppresso*.

Art. 6
(Procedura di rimpatrio)

1. La procedura di rimpatrio si perfeziona quando il contribuente presenta l'istanza di cui all'articolo 10, provvede al versamento degli importi dovuti ed al trasferimento delle attività detenute all'estero presso un istituto bancario sammarinese ovvero altro soggetto sammarinese all'uopo autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche. Il trasferimento di denaro dovrà ritenersi perfezionato al momento dell'accredito della somma su un conto corrente acceso presso un istituto bancario sammarinese. Il trasferimento di strumenti finanziari detenuti all'estero dovrà ritenersi perfezionato al momento della registrazione del trasferimento sui conti del soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche.
2. Le attività finanziarie oggetto della procedura di rimpatrio devono essere trasferite presso un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il trasferimento delle attività finanziarie è attestato dal contribuente con apposita dichiarazione.
3. Il contribuente ha facoltà di differire il rientro dei capitali dichiarati per un massimo di centottanta giorni, qualora sussista una oggettiva e dimostrata impossibilità ovvero ne consegua un rilevante pregiudizio. In tal caso il contribuente si impegna con apposita dichiarazione ad ottemperare agli obblighi previsti.
4. Il mancato rientro nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata dichiarazione aumentate del triplo.

Art. 7
(Importi dovuti per il rimpatrio)

1. L'adesione alla procedura di rimpatrio comporta il pagamento delle seguenti somme:
a) 10 % dell'importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo di imposta;
b) 2 % del valore dei beni non dichiarati.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non possono essere compensate con eventuali crediti d'imposta e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

Art. 8
(Procedura di regolarizzazione)

1. La procedura di regolarizzazione si perfeziona quando il contribuente presenta l'istanza di cui all'articolo 10, con distinta indicazione dei singoli beni posseduti fuori dalla Repubblica di San Marino e il contestuale versamento delle somme dovute.

Art. 9
(Importi dovuti per la regolarizzazione)

1. L'adesione alla procedura di regolarizzazione comporta il pagamento delle seguenti somme:
a) 20 % dell'importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo di imposta;
b) 5 % del valore dei beni non dichiarati ovvero 2% qualora beni immobili.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non possono essere compensate con eventuali crediti d'imposta e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

CAPO III
ADEMPIMENTI E PROCEDURE

Art. 10
(Adempimenti)

1. Per avvalersi di quanto previsto dal presente decreto delegato, i contribuenti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributario una specifica istanza, nella quale devono essere indicati i beni detenuti all'estero per i quali non è stato assolto l'obbligo dichiarativo, il relativo valore determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, l'attestazione di cui all'articolo 6, nonché gli altri dati previsti dal quadro M del modello di dichiarazione dei redditi.
2. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della procedura di rimpatrio, l'istanza deve contenere l'attestazione che i beni sono stati trasferiti presso un intermediario finanziario residente nella Repubblica di San Marino ovvero l'impegno a trasferire il denaro e gli strumenti finanziari detenuti all'estero entro il termine di cui all'articolo 6.
3. Le disposizioni attuative e la modulistica necessaria alla attuazione del presente decreto delegato sono emanate con circolare dell'Ufficio Tributario.

CAPO IV
EFFETTI DELLE PROCEDURE DI RIMPATRIO E REGOLARIZZAZIONE

Art. 11
(Effetti delle procedure)

1. I contribuenti che si avvalgono delle procedure di regolarizzazione o rimpatrio, in relazione ai redditi oggetto della procedura:

a) non sono soggetti ad accertamenti tributari in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di accertamento non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui, alla data di presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 10, le violazioni aventi ad oggetto la dichiarazione dei beni detenuti all'estero siano già state constatate;

b) non sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative e tributarie relativamente alla disponibilità di beni detenuti all'estero non dichiarati. Si applica il secondo periodo della precedente lettera a);

c) non possono essere perseguiti, imputati o puniti per i misfatti di cui agli articoli 389 del Codice Penale e per altri reati che abbiano quale presupposto una condotta di evasione fiscale di cui all'articolo 389 del Codice Penale.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso, le persone fisiche che si avvalgono del presente decreto delegato sono tenute a dichiarare in via ordinaria i redditi derivanti dai beni detenuti all'estero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, conseguiti dall'inizio del periodo d'imposta medesimo.

Art. 12

(Presidi antiriciclaggio)

1. L'accesso alle procedure di rimpatrio e regolarizzazione non esclude l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

2. I presidi di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e alle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria si applicano anche con riferimento al presente decreto delegato.

3. Ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle norme di cui al presente decreto delegato non vale in alcun modo a qualificare di per sé come leciti i beni o i fondi, illegalmente o irregolarmente detenuti o stabiliti, sia a San Marino che all'estero.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento 24 ottobre 2014 n.7.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 13

(Modifiche alla Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 86 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 86
(Contenuto della dichiarazione)

1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.

2. La dichiarazione è integrata da autonomo allegato, ferme restando le procedure di controllo ed accertamento previste, contenente informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona:

a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di

indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;

b) di azioni o quote di società;

c) di somme di denaro, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a € 10.000,00.

3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.

4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.".

2. Il comma 1, lettera m), dell'articolo 139 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche è così modificato:

"m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2: 15% del valore del bene non dichiarato. Nel caso di beni non dichiarati, di valore superiore a € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la sanzione del 20%.".

REGOLAMENTO 21 giugno 2018 n.3

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PRO CULTURA

Articolo Unico

(Finanziabilità dei progetti individuati ai sensi del Regolamento 18 maggio 2016 n.9)

1. I progetti individuati all'articolo 2, comma 2, del Regolamento 18 maggio 2016 n.9 sono da considerarsi come progetti finanziabili anche per l'anno 2018 ai sensi del Regolamento medesimo.
2. A modifica dell'articolo 6 del Regolamento n. 9/2016, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura è tenuta a pubblicare sul suo sito web l'elenco dei progetti finanziabili di cui all'articolo 2, comma 2. Gli stessi verranno corredati dalle relative schede tecniche successivamente all' elaborazione da parte degli uffici pubblici competenti.

REGOLAMENTO 31 agosto 2018 n.6

MODIFICA AL REGOLAMENTO 18 MAGGIO 2016 N. 9 - REGOLAMENTO 'PRO CULTURA' – ACCESSO ALLE DEDUZIONI PREVISTE PER DONAZIONI E LIBERALITÀ A FAVORE DI PROGETTI DI RECUPERO, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E SUCCESSIVE MODIFICHE

Articolo Unico

(Finanziabilità dei progetti individuati ai sensi del Regolamento 18 maggio 2016 n.9)

1. Tra i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento 18 maggio 2016 n.9 - Regolamento "PRO CULTURA" – accesso alle deduzioni previste per donazioni e liberalità a favore di progetti di recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali finanziabili anche per l'anno 2018 ai sensi dell'integrazione al Regolamento PRO CULTURA promulgata in data 21 giugno 2018 n.3, viene aggiunto il progetto "Cinema Teatro Turismo".

DECRETO - LEGGE 25 settembre 2018 n.123
(Ratifica Decreto – Legge 28 giugno 2018 n.76)

DISCIPLINA DEL REGIME PER LA DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le norme seguenti sono adottate allo scopo di:
- adeguare l'ordinamento tributario sammarinese agli orientamenti della migliore prassi internazionale e, in particolare, alle misure elaborate dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nell'Azione 5 dell'*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, con particolare riferimento all'*Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes*, i quali hanno preso atto che la crescente globalizzazione dell'economia mondiale ha reso sempre più evidente il ruolo fondamentale che i beni immateriali assumono nella creazione di valore aggiunto;
- ripensare le misure fiscali di sostegno alla gestione e sfruttamento dei predetti beni immateriali;

2. Le disposizioni del presente decreto-legge hanno per oggetto l'introduzione di norme di attivazione opzionale in materia tributaria tese a:
- incentivare il mantenimento dei beni immateriali in San Marino rispetto al loro trasferimento all'estero;
- favorire e tutelare l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto-legge devono intendersi:
a) per «t*erritorio*», il territorio della Repubblica di San Marino;
b) per «i*mposta*»: l'imposta generale sui redditi (IGR) disciplinata dalla Legge 16 dicembre 2013, n. 166, e successive modificazioni (di seguito denominata anche Legge n.166/2013);
c) per «b*eni immateriali*», brevetti industriali, disegni e modelli, giuridicamente protetti e derivanti da attività di ricerca e sviluppo, e *software* protetti da *copyright* di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge;
d) per «c*ontribuente*», il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie determinate dalla Legge n. 166/2013, e successive modificazioni, ovvero il soggetto che, di fronte ad un fatto o un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, che la richiamata legge riconduce al presupposto d'imposta, sia tenuto al pagamento di quest'ultima;
e) per "reddito totale", tutto il reddito netto derivante dallo sfruttamento di un bene immateriale;
f) per "reddito qualificato", la porzione del reddito totale che può godere degli incentivi previsti dal presente decreto-legge;
g) per "nexus ratio", il rapporto tra i costi per attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile

come disciplinato dall'articolo 8 del presente decreto-legge, e le spese complessive sostenute per produrlo;

h) "impresa", il contribuente indicato al comma 1 dell'articolo 3, che ha optato per il regime previsto dal presente decreto-legge;

i) "rapporto finale sull'Azione 5 BEPS", la relazione finale emessa dall'OCSE nel 2015 intitolata *Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto di trasparenza e sostanza.*

TITOLO II
SUL REGIME OPZIONALE PER LA DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI

CAPO I
AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

Art. 3
(Ambito soggettivo e soggetti qualificati)

1. Possono fruire dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa di cui al Capo V del Titolo II e al Titolo III della Legge n.166/2013, e successive modificazioni.
2. I benefici di cui al presente decreto-legge non si applicano alle società assoggettate alle procedure concorsuali dall'inizio dell'esercizio in cui è stata disposta l'apertura della procedura stessa.
3. Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
4. L'opzione per il regime di tassazione agevolata di cui al presente decreto-legge è consentito a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9, anche mediante contratti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione fiscale disciplinato dal presente decreto-legge.
5. L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all'articolo 4 che segue.

Art. 4
(Ambito oggettivo – Beni immateriali qualificati)

1. L'agevolazione di cui al presente decreto-legge riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo dei seguenti beni immateriali:

- brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali;
- disegni e modelli, giuridicamente protetti e derivanti da attività di ricerca e sviluppo;
- *software* protetto da *copyright*.

2. Rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione le seguenti modalità di utilizzo:

a) la concessione in uso (uso indiretto) del diritto all'utilizzo dei beni immateriali;

b) l'uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, il reddito agevolabile è determinato secondo il nexus ratio ed è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi, nel rispetto delle regole contabili vigenti a San Marino.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita secondo le regole di cui all'articolo 6 della Legge n. 166/2013.

5. L'opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento ovvero come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali ovvero per violazione dei diritti sugli stessi beni.

5 *bis.* In conseguenza del venire meno del requisito della protezione giuridica o nel caso in cui un brevetto industriale in corso di concessione di cui al primo punto del comma 1 del presente articolo non ottenga tale concessione, il contribuente decade dall'agevolazione di cui all'articolo 5. A seguito di decadenza l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento e riscossione della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla Legge n.166/2013.

CAPO II
AGEVOLAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 5
(Agevolazione per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali)

1. I redditi qualificati delle imprese derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto interamente esclusi, per il loro intero ammontare.

2. Non concorrono a formare il reddito complessivo dell'impresa, in quanto interamente escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nel mantenimento ovvero nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative all'accordo con l'Ufficio Tributario previste dal comma 1 dell'articolo 7 che segue.

Art. 6
(Modalità di accesso all'agevolazione)

1. Le imprese possono accedere all'agevolazione prevista dall'articolo 5 del presente decreto-legge, sia in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali che in caso di utilizzo indiretto, a condizione che esercitino espressa opzione mediante apposita istanza.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo è irrevocabile e vincolante per il periodo d'imposta in cui essa è stata esercitata e per i quattro periodi d'imposta successivi. L'opzione, inoltre, è rinnovabile senza limiti per i quinquenni successivi.

3. Modalità e termini per la presentazione dell'istanza di opzione saranno determinati in dettaglio da apposita circolare congiunta della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni, e nella quale saranno inserite le disposizioni esplicative per l'applicazione delle norme del presente decreto-legge.

Art. 7
(Interpello preventivo)

1. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo delle imprese beneficia dell'esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto-legge a condizione che lo stesso contributo economico sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 123 della Legge n.166/2013, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di interpello preventivo è obbligatoria ed ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva ed in contraddittorio con l'Ufficio Tributario, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
2. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 123 della Legge n.166/2013, e successive modificazioni.
3. Nelle more della stipula dell'accordo preventivo di cui al presente articolo, le imprese determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di accordo di cui al comma 1 del presente articolo, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo preventivo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione dell'accordo.
4. Il contribuente ha facoltà di presentare, per le medesime finalità di cui ai commi precedenti del presente articolo, interpello preventivo anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali.

CAPO III
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

Art. 8
(Modalità di determinazione dell'agevolazione)

1. La quota di reddito agevolabile di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto-legge è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene, secondo la sotto riportata formula:
SQ : ST x RT = RQ
Dove:
SQ: Spese qualificate sostenute per sviluppare il bene immateriale;
ST: Spese totali sostenute per sviluppare il bene immateriale;
RT: Reddito totale netto derivante dallo sfruttamento di detto bene immateriale;

RQ: Reddito qualificato che può godere dell'incentivo fiscale.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 del presente articolo (SQ) sono afferenti alle attività indicate all'articolo 9 del presente decreto-legge svolte:

a) direttamente dall'impresa;

b) mediante contratti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, o imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali;

c) da società, anche start up ad alta tecnologia di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2014, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

3. L'importo di cui al comma 2 del presente articolo è incrementato:

a) dei costi, senza alcun ricarico, afferenti le attività indicate all'articolo 9 del presente decreto-legge eseguite a San Marino e derivanti da operazioni intercorse con società indicate nel comma 1 dell'articolo 3 della presente norma, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e

b) dei costi afferenti alle attività indicate all'articolo 9 sostenuti dall'impresa nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 del presente articolo ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore (ST) del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati:

a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del bene afferente alle attività indicate all'articolo 9 e

b) del costo di acquisizione - in qualunque modo avvenuta - del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato, tramite procedura denominata *uplift,* di un importo corrispondente alla differenza tra

a) l'importo dei costi di cui al comma 4 e

b) l'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell'ammontare dei costi di cui ai commi 2 e 3.

6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1, i costi di cui al medesimo comma sono quelli sostenuti sin dall'inizio dell'attività a cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto tra il reddito di cui al comma 1 del presente articolo e il rapporto di cui ai commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 del presente articolo, non si rilevano:

- gli interessi passivi;
- le spese relative agli immobili;
- qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale.

Art. 9

(Definizione di attività di ricerca e sviluppo. Clausola antiabuso)

1. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, articolo 3 del presente decreto-legge finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali, le seguenti attività svolte nel territorio:

a) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata;

b) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i *test*, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i *test* e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;

c) l'ideazione e la realizzazione del *software* protetto da *copyright*;

d) le ricerche preventive, i *test* e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.

2. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 del presente articolo anche le attività di ricerca e sviluppo svolte, come previsto dalle disposizioni di cui alla lettera b), comma 2, articolo 8 della presente norma, dall'impresa mediante contratti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, o imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali;

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma e, di conseguenza, non rilevano come spese qualificate ai fini del computo di cui all'articolo 8 del presente decreto-legge, le somme che non sono state effettivamente spese o addebitate per finalità commerciali perseguite in buona fede ovvero che rientrano in uno o più schemi, posti in essere dal contribuente che presenta istanza per accesso al regime disciplinato dal presente decreto-legge, il cui scopo principale, o di cui uno degli scopi principali, sia l'evasione/elusione fiscale. I costi per le attività di marketing riferite ai beni immateriali non costituiscono mai spese qualificate.

Art. 10

(Tracciabilità delle spese e dei redditi)

1. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 del presente decreto-legge e i beni immateriali, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito qualificato derivante dai medesimi, deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

2. Se un contribuente è titolare di più beni immateriali ovvero sostiene costi per l'acquisizione o esternalizzazione di attività inerenti allo sviluppo di più beni immateriali, il sistema di rilevazione contabile deve essere idoneo a non consentire manipolazioni nel calcolo delle spese totali al fine di aumentare l'importo del reddito che può beneficiare di questi benefici fiscali. Pertanto, il sistema di rilevazione adottato dovrà essere in grado di individuare il collegamento tra le spese ed il reddito riferibile a ciascun bene immateriale e di fornire adeguata prova di ciò all'amministrazione finanziaria.

Art. 11
(Operazioni straordinarie)

1. In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi, a condizione che quest'ultimo abbia soddisfatto tutte le condizioni previste dal presente decreto-legge per accedere ai benefici fiscali.

Art. 12
(Trattamento delle perdite fiscali generate nello sfruttamento economico dei beni immateriali agevolati)

1. Nel caso in cui, una volta esercitata l'opzione, l'impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale generi una perdita, la perdita concorrerà alla formazione del reddito d'impresa di periodo.
2. Tale perdita sarà, quindi, computata a riduzione del reddito qualificato pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale, fino al suo completo esaurimento.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Riflessi su benefici già accordati e clausola di salvaguardia)

1. Non possono concedersi incentivi ovvero benefici fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali diversi da quelli individuati dal presente decreto-legge né in misura maggiore dei limiti dallo stesso previsti. Ogni altra norma che preveda forme di incentivazione ovvero accesso a benefici aventi ad oggetto beni immateriali è valida ed efficace nei limiti di cui al presente decreto-legge. In ogni caso, non saranno più concessi incentivi fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali che non siano conformi alle misure previste dal rapporto finale sull'Azione 5 BEPS ed alle norme del presente decreto-legge dopo il 30 giugno 2018.
2. Fino alla data del 30 giugno 2021 sono comunque fatte salve le disposizioni tributarie dell'ordinamento sammarinese che hanno previsto e disciplinato incentivi ovvero benefici aventi ad oggetto redditi derivanti o, comunque, correlati allo sfruttamento di beni immateriali ed accordati prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle agevolazioni previste dalle seguenti norme:
- articolo 73, Legge 16 dicembre 2013, n.166;
- articolo 21, comma 3, Legge 27 giugno 2013, n.71;
- articolo 14, Decreto Delegato 24 luglio 2014, n.116.

DECRETO - LEGGE 25 settembre 2018 n.124
(Ratifica Decreto – Legge 5 luglio 2018 n.82)

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTENIBILITÀ ALL'OCCUPAZIONE, E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ANTICIPATO

Art. 3
(Accesso al trattamento previdenziale per anzianità anticipato)

1. Il presente articolo disciplina le norme per l'accesso al diritto al pensionamento in deroga alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n. 157, 5 ottobre 2011 n. 158 ed all'articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 per i soggetti di cui all'articolo 1 che non siano stati, nell'anno precedente al termine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali, titolari di un reddito complessivo, al netto delle detrazioni previste dalla legislazione vigente, di alcuna natura o provenienza di importo superiore a euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui, oppure qualora il nucleo familiare di fatto dell'avente diritto sia composto da almeno due persone, il reddito procapite non deve superare l'importo annuo di euro 9.000,00 (novemila/00) al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come previsto dalla legislazione vigente, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 151, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166. Dal reddito determinato a norma del presente articolo, non sono deducibili le passività di cui all'articolo 14, comma 1, alla lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 (Smac Card).
2. Per accedere all'erogazione del trattamento previdenziale anticipato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i 59 anni e sei mesi di età al termine dell'erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge, inclusa l'indennità di cui all'articolo 1 del presente decreto - legge, e almeno 40 anni di contribuzione, ovvero, in alternativa, almeno 35 anni di contribuzione. In tale ultimo caso vengono applicati i disincentivi di cui all'articolo 7 della Legge n. 157/2005 così come modificato dall'articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n. 47;
b) essere in possesso della cittadinanza sammarinese, della residenza nella Repubblica di San Marino o titolari di permesso di soggiorno ordinario.
3. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui al superiore comma 2, lettera a), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.